SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

425° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 MARZO 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 34
2ª - Giustizia . . . . . » 49
3ª - Affari esteri . . . . . » 59
5ª - Bilancio . . . . . » 63
7ª - Istruzione . . . . . » 69
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 75
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 77
10ª - Industria . . . . . » 83
11ª - Lavoro . . . . . » 89
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 111
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 115
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 120

Commissioni riunite

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 129
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare » 134
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato » 136
Per l'infanzia . . . . . » 137
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 139

Sottocommissioni permanenti

2ª - Giustizia - Pareri . . . . . *Pag.* 140
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 141
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 150

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 151

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
PEDRIZZI

indi del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione della trasmissione radiofonica. Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio: seguito dell'esame del documento conclusivo

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 marzo scorso.

Il presidente PEDRIZZI dà conto delle modifiche apportate allo schema di documento conclusivo già illustrato e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 marzo 2004. Tali riformulazioni attengono esclusivamente alla parte dello schema recante le conclusioni raggiunte dalle Commissioni riunite, il cui testo verrà allegato al resoconto della seduta odierna. Illustra quindi il tenore delle ulteriori proposte emendative

introdotte, concernenti i passaggi relativi alla premessa delle osservazioni conclusive, alla riforma dei controlli interni, alle società di revisione, alle società di *rating*, agli analisti finanziari, alla problematica dei paradisi fiscali e legali, ai rapporti tra banca e impresa, allo sviluppo del modello di vigilanza per finalità, alla disciplina delle autorità preposte al settore del risparmio, nonché ai sistemi di tutela dei risparmiatori.

Rileva, a tale proposito, come le modifiche introdotte derivino, oltre che dalle proposte emendative presentate dai Commissari, anche dalla valutazione di riformulazioni già accolte, con un consenso molto ampio, dalle omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

Si sofferma quindi in particolare sulla proposta di modifica, relativa alla premessa delle osservazioni conclusive, riferita al mancato funzionamento dei presidi posti a tutela del sistema del risparmio.

Illustra poi la diversa formulazione proposta, con riferimento alla introduzione di un modello di vigilanza per finalità, concernente il riparto di competenze tra Banca d'Italia e Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la proposta emendativa riferita alla disciplina delle autorità di vigilanza sul settore del risparmio, riguardante le modalità di nomina dei relativi vertici.

Il senatore TURCI *(DS-U)*, rinviando ad un successivo intervento un commento più articolato e chiedendo ulteriori chiarimenti al presidente Pedrizzi, osserva come la modifica proposta con riferimento al mancato funzionamento dei controlli relativi al comportamento di alcune singole banche in materia di servizi di investimento rischi di determinare una eccessiva contrazione dell'ambito di responsabilità individuato in capo agli istituti di credito.

Analogamente, riservandosi di svolgere un più compiuto intervento in seguito, giudica scarsamente condivisibile la modifica proposta con riferimento alla rideterminazione delle competenze tra Banca d'Italia e Autorità garante della concorrenza e del mercato rispetto al tenore originario dello schema.

Il presidente PEDRIZZI evidenzia che, per quanto concerne i profili di responsabilità delle banche, le crisi finanziarie recentemente verificatesi hanno interessato essenzialmente l'attività delle medesime svolta con riferimento alla prestazione di servizi di investimento, con i conseguenti effetti in materia di individuazione dell'Autorità di vigilanza competente in tale specifico settore.

Con riferimento al riassetto delle competenze di Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sottolinea come il diverso tenore letterale del testo proposto non alteri, nella sostanza, gli intendimenti di fondo dello schema.

Il senatore CASTELLANI *(Mar-DL-U)* condividendo l'opportunità di ulteriori approfondimenti della portata delle modifiche illustrate, rileva come, con riferimento alle modalità di nomina dei vertici delle autorità

di vigilanza, le modifiche sembrano avere l'effetto di ridurne la portata innovativa.

Interviene quindi il senatore CANTONI *(FI)* il quale, premesso il proprio apprezzamento per l'attività di attenta rielaborazione posta in essere dai Presidenti, condivide le valutazioni testé espresse dal senatore Turci.

Con specifico riferimento alle proposte emendative riferite allo schema, si sofferma in primo luogo sull'osservazione concernente il mancato funzionamento dei presidi posti a tutela del risparmio. Rileva come la versione originaria fosse comunque da preferirsi suggerendo, comunque, in relazione alle modifiche proposte, l'introduzione di un inciso concernente una differente graduazione delle responsabilità da individuarsi in capo ai soggetti coinvolti nelle crisi finanziarie in atto.

Il presidente PEDRIZZI preannuncia la propria non contrarietà alla introduzione di tale precisazione relativa ai diversi livelli responsabilità dei soggetti operanti a tutela del corretto funzionamento del settore del risparmio.

Il senatore CANTONI *(FI)* osserva poi come, relativamente alle esigenze di apprestare una maggiore tutela alla minoranza azionaria nell'ambito delle società quotate, la proposta di attribuire alla medesima il potere di nominare la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale appaia risultare un'evidente forzatura.

Per quanto concerne il riparto di competenze tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di tutela della concorrenza nel settore bancario, reputa da preferirsi una soluzione che auspichi il trasferimento della totalità dei compiti all'Antitrust. In caso contrario, rileva l'opportunità di riformulare quanto meno l'osservazione in commento in termini condizionali, eliminando altresì il riferimento ad una possibile istituzionalizzazione dei compiti della Banca d'Italia.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, volto a specificare il senso complessivo della proposta modificativa, condividendo peraltro il rilievo concernente l'eliminazione del riferimento alla possibile istituzionalizzazione delle competenze della Banca d'Italia sulle operazioni di concentrazione e acquisizione nel settore creditizio, il senatore CANTONI *(FI)* ribadisce il proprio convincimento, da un punto di vista politico oltre che tecnico-giuridico, circa la preferenza da accordarsi ad una soluzione che affidi all'Antitrust un ruolo assolutamente preponderante nel settore della concorrenza in ambito creditizio. Rileva altresì come tale soluzione consentirebbe anche un incremento della competitività degli istituti di credito nel mercato di riferimento.

Osserva, infine, relativamente al passaggio dello schema concernente le modalità di nomina delle cariche di vertice delle autorità di vigilanza,

come la proposta emendativa non specifici esplicitamente quali siano le istituzioni coinvolte. Sollecita pertanto l'introduzione di un chiarimento in proposito.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* esprime l'apprezzamento per la proposta predisposta dai presidenti Pontone e Pedrizzi, ai quali dà atto di aver compiuto una sagace lettura politica delle proposte emendative avanzate dai singoli parlamentari, ed esprime altresì piena condivisione per il metodo adottato per la riformulazione del documento conclusivo.

Condivide le specificazioni in tema di responsabilità per quanto accaduto con i casi Cirio e Parmalat, e ritiene preferibile, rispetto alle osservazioni svolte dal senatore Cantoni, la proposta dei Presidenti.

Giudica inoltre molto positivamente le modifiche apportate in materia di paradisi fiscali e legali, così come apprezza la osservazione volta a introdurre con norme di rango primario uno «Statuto dei risparmiatori». Dal proprio punto di vista permangono alcune perplessità in relazione al tema dei rapporti banche-imprese poiché, invece di prevedere un divieto assoluto di finanziamento delle imprese socie o partecipanti al capitale delle banche, si rinvia – dal proprio punto di vista erroneamente – al superamento di percentuali di indebitamento. Giudica poi equilibrato il capitolo concernente la riforma delle funzioni di vigilanza, condividendo la versione illustrata dal presidente Pedrizzi e dichiarandosi contrario alle ulteriori proposte di riformulazione avanzate dal senatore Cantoni.

Conclude ribadendo il giudizio favorevole della propria parte politica sullo schema, non senza sottolineare che avrebbe preferito una esplicita menzione della problematica concernente la distribuzione delle *stock option* agli amministratori delle società.

Il senatore MACONI *(DS-U)* dà atto alla Presidenza di aver svolto un buon lavoro, recependo anche molti contributi provenienti dai Gruppi di opposizione. Cita, ad esempio, le parti del documento relative ai paradisi fiscali, al ruolo degli organi interni e alla tutela dei consumatori.

Dopo aver precisato di non essere molto interessato alle polemiche insorte in seguito all'approvazione del documento da parte delle omologhe Commissioni della Camera, si sofferma sui punti del documento maggiormente contrastati, che riguardano essenzialmente l'assetto ed il ruolo delle autorità indipendenti. A suo avviso, le due modifiche proposte alterano l'equilibrio che la formulazione del documento originario aveva sostanzialmente raggiunto. Si riferisce, in particolare, al passaggio contenuto nel paragrafo 13.1 concernente il mancato funzionamento dei controlli a tutti i livelli e a quello sulle competenze delle autorità rinvenibile al paragrafo 13.4.2. In entrambi i casi le nuove formulazioni sembrano finalizzate a stabilire una graduatoria di responsabilità o a spostare l'equilibrio del documento a favore di una determinata autorità.

Ribadisce di non condividere le proposte che rischiano di alimentare la conflittualità tra le istituzioni ad ogni livello e suggerisce di ritornare, nei punti indicati, al testo originario.

Il senatore DEBENEDETTI *(DS-U)* si sofferma sulle diverse proposte di modifica confermando il proprio orientamento favorevole a non far acquisire al documento una funzione di anticipazione delle decisioni di carattere legislativo che dovranno essere assunte in sede di esame dei disegni di legge presentati in materia.

Per quanto concerne il mancato funzionamento dei controlli, ritiene che sarebbe opportuno precisare che le carenze si sono registrate in modo diversificato e in ambiti specifici per ciascuna autorità. Del resto, se l'osservazione viene svolta a livello generale, allora è improprio fare riferimento ai controlli dell'autorità di vigilanza sul sistema bancario solo in relazione al comportamento di alcune singole banche in materia di servizi di investimento.

Esprime perplessità sulla proposta concernente l'attribuzione della nomina della maggioranza dei membri effetti del collegio alla minoranza azionaria, nonchè sul quella riguardante le competenze dell'autorità sui requisiti dei dirigenti degli uffici amministrativi e finanziari. Concorda, viceversa, sulla soppressione dell'inciso relativo al regime sostanzialmente oligopolistico in cui opererebbero gli analisti finanziari.

Ritiene che, sulle competenze delle diverse autorità indipendenti, la formulazione originaria fosse preferibile, perchè non mirava a pregiudicare l'esito della discussione che si svolgerà sulle proposte di carattere legislativo. In ogni caso, dichiara di non condividere l'attuale formulazione. Esprime riserve anche sulla proposta di confermare le attuali competenze delle Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pur ribadendo la propria contrarietà alla sua soppressione. Propone, infine, in relazione agli organi di vertice delle autorità, di sostituire l'aggettivo «uniformi» con «omogenei» o con altra qualificazione che consenta di considerare talune peculiarità che possono rendersi necessarie nella definizione della nuova disciplina.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

Testo proposto dai Presidenti delle Commissioni 6ª e 10ª

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

...omissis...

Conclusioni

13. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

13.1. *Premessa.*

Come risulta dal confronto con i casi verificatisi altrove, in Europa e negli Stati Uniti d'America, le vicende italiane confermano la complessità di problemi che, per l'interazione fra i comportamenti di soggetti operanti globalmente sui mercati finanziari mondiali, esigono interventi coordinati sia nella legislazione interna sia sul piano degli organismi sovranazionali e della cooperazione internazionale fra gli Stati.

Per quanto specificamente riguarda la situazione italiana, pur nell'eccezionalità delle condotte fraudolente individuate, e in particolare per la grave e prolungata violazione delle regole da parte di amministratori e dirigenti delle società interessate, le cui responsabilità sono in via di accertamento dalle competenti autorità, l'entità delle perdite derivate dall'insolvenza dei due gruppi societari emittenti, il danno per le imprese italiane che intendano fare ricorso ai mercati finanziari e il più complessivo nocumento all'immagine del paese impone di adottare sollecitamente misure atte a ristabilire la fiducia turbata ed a prevenire, per quanto possibile, il ripetersi nel futuro di episodi come questi.

Per quanto riguarda i risultati dell'indagine svolta dalle Commissioni parlamentari, suscita grave preoccupazione il fatto che le responsabilità emerse appaiono diffuse a tutti i livelli. Con ciò non si intendono confondere responsabilità penali oggetto delle indagini della magistratura nei riguardi di coloro che hanno organizzato le truffe o le hanno coperte traendone cospicui vantaggi, con ritardi e inadeguatezza della reazione degli organi di vigilanza di fronte ai primi segnali di allarme. Questa conclusione induce a mettere allo studio una vasta serie di correttivi di carattere legislativo ed organizzativo e impone anche di dare segnali decisi di un cambiamento di rotta, prestando nel contempo la dovuta attenzione affin-

chè venga meglio regolamentato ma non disincentivato il ricorso al finanziamento obbligazionario da parte delle imprese che costituisce un fattore di modernizzazione del mercato finanziario.

Il ricorso allo strumento del prestito obbligazionario va infatti tutelato come mezzo fondamentale per lo sviluppo delle imprese, nonché per ristabilire un indispensabile clima di fiducia tra i risparmiatori, le società emittenti e le banche collocatrici dei titoli stessi.

I rischi di ripercussioni negative, dirette e indirette, sui mercati finanziari italiani causati dai casi di *default* sono numerosi: la stretta creditizia nei confronti delle imprese in difficoltà causata dalla maggiore cautela delle banche ad accordare loro linee di finanziamento; la crescente difficoltà di approvvigionamento mediante capitale di debito per le imprese; la diffusa diffidenza dei risparmiatori nei confronti dell'investimento in titoli azionari. Tali fattori di crisi richiedono interventi diretti a salvaguardia del mercato obbligazionario.

Con riguardo ai risultati dell'indagine, risulta manifesto, in primo luogo, che le strutture di controllo interne e i collegi sindacali delle due società Parmalat e Cirio, non hanno prevenuto, accertato e segnalato le irregolarità commesse dagli organi di gestione anche attraverso il ricorso alla falsificazione di documenti e alla costruzione di una complessa e opaca rete di rapporti tra consociate, né hanno impedito la diffusione di false rappresentazioni della realtà societaria attraverso i bilanci e le altre comunicazioni dirette al mercato.

Non meno evidente è che i responsabili delle società di revisione hanno certificato i bilanci medesimi senza riconoscere le alterazioni in essi contenute, in ciò facendo venir meno un presidio fondamentale posto a tutela dei risparmiatori e dei mercati finanziari.

Risulta inoltre che i soggetti professionalmente operanti nel settore dell'analisi e della valutazione economico-finanziaria sono stati sviati dalla falsità di quanto rappresentato nei documenti presi a fondamento per la loro attività, pur in presenza di indizi che avrebbero potuto e dovuto suscitare attenzione. Occorrerà a questo riguardo che venga chiarito – con il contributo fondamentale che potrà provenire dalle indagini giudiziarie in corso – la posizione di alcuni istituti di credito sia nei rapporti con le suddette imprese, sia rispetto alla formazione delle decisioni d'investimento dei risparmiatori.

L'osservazione che desta maggiore preoccupazione e che accomuna tutti i casi citati è che nessuno dei presidi a tutela del sistema abbia funzionato: non hanno funzionato certamente i controlli interni alle imprese, né quelli delle autorità di vigilanza sul mercato finanziario ovvero sul comportamento di alcune singole banche in materia di servizi di investimento.

Ciò obbliga il legislatore ad interrogarsi sull'adeguatezza dell'organizzazione e dell'assetto di competenze e poteri che presiede all'esercizio di funzioni fondamentali per assicurare il rispetto della legge, la fiducia degli operatori e dei mercati, la corretta formazione delle scelte d'investimento e la tutela del risparmio impiegato in queste attività.

13.2. La riforma dei controlli societari

13.2.1. *L'integrazione dei mercati finanziari e il governo societario*

Nell'ultimo quinquennio l'architettura finanziaria internazionale ha subito radicali trasformazioni: la crescente finanziarizzazione dell'economia, l'attivismo delle banche universali in campo finanziario e l'esplosione dei mercati borsistici – supportata nel vecchio continente dalla stabilità monetaria dell'euro e dall'andamento al ribasso dei tassi di interesse – hanno innescato un poderoso processo di convergenza e integrazione delle regole in materia societaria, creditizia e finanziaria.

L'adozione dei principi contabili internazionali *(International accounting standards)*, il nuovo Accordo di Basilea sui requisiti minimi patrimoniali, la vigilanza e la trasparenza delle banche nell'esercizio della funzione del credito, la vasta produzione normativa comunitaria in tema di diritto societario, mercati e servizi finanziari, bancari, assicurativi e di investimento, così come l'adozione nei mercati borsistici di codici di autodisciplina ispirati alle *best practice* internazionali di governo societario, testimoniano chiaramente questo processo di «standardizzazione» della regolazione di mercato.

È, infatti, la stessa integrazione dei mercati finanziari ad esigere nuovi assetti regolatori all'altezza della dimensione sovranazionale del mercati medesimi, e dei nuovi problemi di stabilità finanziaria che da essa discendono.

La tendenza, in atto, ad una maggiore armonizzazione normativa si configura anche come una reazione ai recenti *crack finanziari*, alle bolle speculative, e, più in generale, alle fragilità sistemiche che sono emerse a livello internazionale negli ultimi anni.

La sempre più sofisticata articolazione delle piramidi societarie e l'operatività internazionale dei grandi gruppi industriali e dei conglomerati finanziari polifunzionali, impostata su logiche di *tax-planning* e di convenienza fiscale- legale (i c.d. paradisi fiscali), hanno evidenziato, in particolare, l'esigenza di rafforzare e coordinare il sistema dei controlli a presidio della stabilità, della trasparenza e della concorrenzialità del mercato medesimo.

Per quanto concerne, segnatamente, il mercato finanziario italiano – pur permanendo i connotati tipici di un sistema ancora fortemente bancocentrico e con accentuati intrecci tra banche e imprese – a partire dall'introduzione dell'euro si è registrata una progressiva diversificazione degli strumenti di finanziamento delle imprese, con il crescente ricorso all'emissione di titoli obbligazionari.

A questa fase di transizione verso un sistema finanziario maggiormente orientato al mercato, non ha fatto seguito, tuttavia, un adeguato approfondimento né della cultura finanziaria delle imprese, né un adeguato rafforzamento del sistema delle tutele per i risparmiatori e gli investitori nei gruppi societari che fanno appello al pubblico risparmio.

Nel dibattito sui recenti scandali finanziari sono emersi, infatti, i limiti di un assetto di *corporate governance* incentrato prevalentemente sulla regolazione dei rapporti tra gli azionisti e gli amministratori, da cui deriva un sistema restio a garantire una autentica dialettica endosocietaria tra il socio di controllo e gli altri *stakeholders*, azionisti di minoranza, investitori e risparmiatori.

Nel processo di transizione da un capitalismo protetto a carattere familiare, quale quello italiano, ad un sistema aperto al mercato dei capitali di rischio e alle «creative» opportunità della finanza globale, l'attuale assetto regolamentare, anche sotto il profilo dei controlli interni ed esterni, non sembra ancora sufficientemente incentrato sulla tutela dell'investitore, ancor più se si considerano le nuove e più ampie possibilità di finanziamento e di indebitamento delle società verso i terzi introdotte dalla riforma del diritto societario.

I recenti scandali finanziari dimostrano come anche l'adesione volontaria delle imprese quotate alle *best practice* internazionali dei codici di autodisciplina, *se* non è supportata da una adeguata trasparenza della catena informativa societaria, e dunque da puntuali obblighi giuridici di pubblicità e conseguenti poteri sanzionatori dell'autorità di vigilanza, possa addirittura ingigantire le asimmetrie informative del mercato (e quindi anche le dimensioni di eventuali *default).*

La presenza di un articolato sistema di controlli interni, fondati sulla presenza maggioritaria di amministratori indipendenti, prevista dal Codice Preda che non ha alcuna vincolatività giuridica e da cui non dipende l'ammissione e la permanenza in un mercato regolamentato, non appare sufficiente a garantire quella dialettica societaria indispensabile al buon andamento dell'impresa.

Lo stesso requisito dell'indipendenza degli amministratori, se non adeguatamente tipizzato, in via legislativa o regolamentare, rischia di ridursi ad una mera petizione di principio, essendo gli stessi amministratori indipendenti individuati dal socio di maggioranza, o comunque dal gruppo di comando dell'impresa.

13.2.2. *La riforma dei controlli interni*

Mentre la tutela del risparmio bancario è realizzata attraverso la vigilanza sulla sana e prudente gestione degli intermediari, la tutela del risparmio raccolto dalle imprese è affidata ai controlli interni sulla gestione delle imprese e alla sorveglianza sulla corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria.

I controlli operati da organismi interni all'impresa, in grado di acquisire una puntuale e tempestiva conoscenza delle politiche aziendali e dei risultati economici, rappresentano il primo presidio al fine di evitare che comportamenti fraudolenti abbiano luogo e si ripetano, compromettendo la stabilità aziendale. Malfunzionamenti, o peggio omissioni o complicità, creano le condizioni per comportamenti fraudolenti da parte dei vertici so-

cietari; vengono distorte le valutazioni degli analisti e le decisioni degli investitori.

Per tutelare questi ultimi ed evitare ulteriori «fallimenti del mercato» è necessario, dunque, potenziare l'efficacia dei meccanismi di controllo endosocietario, favorendo la dialettica rappresentativa all'interno della compagine societaria, sia attraverso un rafforzamento del ruolo di controllo degli azionisti di minoranza, sia mediante un maggiore coinvolgimento – come già possibile nell'ambito dell'autonomia statutaria –, degli investitori istituzionali e dei rappresentanti dei titolari degli strumenti finanziari emessi dalla società per il mercato o assegnati ai dipendenti.

Il primo ed essenziale presupposto per la trasparenza informativa nei riguardi del mercato è dato dalla presenza di organi di controllo realmente indipendenti all'interno delle imprese aperte al mercato dei capitali.

È questo l'intendimento sotteso alla recente riforma del diritto societario, ispirata ad un riconoscimento di una maggiore flessibilità e semplificazione per le società «chiuse», e ad un contestuale rafforzamento dei presidi di trasparenza e controllo nelle società «aperte» ai capitali di rischio.

Le recentissime modifiche al Testo Unico della Finanza (in vigore dal 29 febbraio 2004), di adeguamento delle disposizioni del testo unico ai nuovi modelli alternativi di amministrazione e controllo introdotti dalla riforma del diritto societario, hanno, infatti, rafforzato il regime delle incompatibilità e dei poteri ispettivi degli organi di controllo interno, estendendo al contempo gli obblighi informativi degli amministratori agli organi di controllo anche alle operazioni influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Nonostante tali condivisibili interventi, la disciplina speciale delle spa quotate nei mercati regolamentati pone ancora problematiche irrisolte in ordine alla funzionalità dei nuovi modelli di amministrazione e controllo nella prevenzione dei possibili conflitti di interesse, sia con riferimento agli organi di controllo interno, scelti dal medesimo socio di controllo che nomina gli amministratori, sia in relazione alla posizione dei revisori contabili, anch'essi individuati dal socio di controllo e potenzialmente interessati a rapporti di consulenza.

Alla luce delle inefficienze riscontrate nei meccanismi di controllo endosocietario, assumendo a riferimento il modello di amministrazione e controllo tradizionale, le Commissioni ritengono auspicabile l'introduzione di ulteriori garanzie a presidio dell'indipendenza, dell'efficienza e della trasparenza dell'operato degli organi di controllo interno, valutando favorevolmente un intervento correttivo in materia di diritto societario diretto a:

estendere alle società non quotate che ricorrono al pubblico risparmio la disposizione di cui all'attuale articolo 148, comma 2, del TUF, in base al quale l'atto costitutivo delle spa deve contenere clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo del collegio sindacale, e dei corrispondenti organi di controllo nei modelli alternativi (o due nel caso di collegio composto da più di tre membri), sia eletto dalla minoranza azionaria;

nelle società quotate attribuire alla minoranza azionaria il potere di nominare la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale, attribuendo alla Consob la competenza a stabilire le procedure di voto idonee a raggiungere tale risultato e il potere di dichiarare decaduti i sindaci nominati dalla maggioranza in soprannumero;

attribuire alla Consob il potere di stabilire il numero massimo di cariche che uno stesso soggetto può ricoprire come membro di organi di controllo di società quotate, o di società facenti parte dello stesso gruppo di una società quotata;

rafforzare i profili di controllo contabile del collegio sindacale, oggi venuti meno nelle società tenute al bilancio consolidato che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, trasformando il collegio nell'organo di raccordo con la società di revisione e nell'interlocutore privilegiato dell'autorità di vigilanza; a tal fine si potrebbe rendere vincolante il parere che il Collegio sindacale deve rendere ai sensi dell'articolo 159 del TUF per la nomina della società di revisione e si potrebbero determinare criteri più stringenti di incompatibilità, rotazione, durata e remunerazione, seguendo la raccomandazione 2002/590/CE della Commissione del 16 maggio 2002 in materia di indipendenza dei revisori legali dei conti;

accrescere l'efficacia dei poteri di ispezione e controllo dei sindaci, attribuendogli il potere di richiedere direttamente a terzi, senza il tramite della società, informazioni su operazioni poste in essere dagli amministratori;

rendere obbligatoria, per le società quotate e per quelle che eccedono determinate soglie di fatturato e patrimonio netto o che emettono strumenti finanziari, la costituzione di una struttura di *auditing* interno rapportato alle dimensioni della società;

legittimare i sindaci a proporre l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, in favore della società, ed eventualmente a presentare denunzia al tribunale in caso di gravi irregolarità di gestione degli amministratori, prescindendo dal danno potenziale alla società o alle sue controllate;

rafforzare la garanzia di indipendenza dei membri del collegio, precludendo al sindaco qualsiasi attività di consulenza, diretta o indiretta, nelle società sottoposte a controllo; al riguardo andrebbe assicurata l'effettiva applicazione della disposizione del TUF, recentemente introdotta, diretta ad introdurre tra le cause di decadenza dall'ufficio la presenza di rapporti di natura patrimoniale suscettibili di compromettere l'indipendenza del sindaco;

rafforzare l'obbligo, a carico dell'organo di controllo, di segnalare tempestivamente all'autorità di vigilanza, eventuali irregolarità nella gestione, prevedendo adeguate sanzioni in caso di inerzia;

introdurre adeguate forme di pubblicità del numero degli incarichi assunti dai componenti degli organi di controllo in altre società, demandando all'autorità di vigilanza il potere di fissare un limite massimo al numero degli incarichi;

prevedere una specifica responsabilità personale, di natura penale, in capo ai dirigenti degli uffici amministrativi, contabili e finanziari per la incompletezza e la non veridicità dei documenti da essi prodotti o utilizzati per predisporre il bilancio e per il caso di non corretta tenuta delle scritture, attribuendo all'autorità competente compiti di verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei dirigenti preposti a tali uffici.

Nella prospettiva sin qui adottata di un rafforzamento della dialettica intrasocietaria, si innestano ulteriori proposte dirette a rafforzare ulteriormente il ruolo degli azionisti di minoranza.

A tale riguardo, è stata sottolineata, ad esempio, la possibilità, di conferire alla *minoranza azionaria la facoltà di nominare uno o due membri del consiglio di amministrazione*, a seconda del numero dei componenti dell'organo.

Nella medesima direzione, è opportuno valutare con attenzione la possibilità di abbassare la soglia, attualmente fissata nel 5 per cento del capitale sociale, per l'esercizio dell'*azione sociale di responsabilità* nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

In proposito, il meccanismo del voto di lista, previsto per l'elezione dei membri del collegio sindacale, potrebbe utilmente estendersi anche ai componenti del Cda, ferma restando in tal caso l'esigenza di non consentire all'autonomia statutaria la fissazione di *quorum* eccessivamente elevati, i quali ostacolerebbero di fatto la presentazione delle liste nelle numerose imprese aperte al mercato con compagini sociali molto articolate, sotto l'altro profilo, un rafforzamento dei poteri delle minoranze per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità dovrebbe comunque tenere conto dell'esigenza di non accentuare le possibilità di conflitto e di uso strumentale dei poteri delle minoranze azionarie all'interno delle compagini societarie.

13.2.3. *Il ruolo dell'autodisciplina di mercato*

Oltre alle linee di riforma prospettate, le Commissioni ritengono essenziale intervenire anche in relazione ai principi di *corporate governance* stabiliti nel Codice di autodisciplina delle società quotate.

In esso si rinvengono elementi di grande qualità dal punto di vista della trasparenza, che consentono alle società di aumentare la propria affidabilità per gli investitori, attraverso l'applicazione di un avanzato modello organizzativo societario.

Le Commissioni ritengono, pertanto, che alcuni principi del c.d. Codice Preda di maggior rilievo, come quelli inerenti il ruolo del Cda e del comitato per i controlli interni, l'informativa ai consiglieri e la trasparenza delle operazioni con parti correlate, possano essere recepiti o comunque considerati nell'ordinamento giuridico.

Ciò che appare fondamentale, tuttavia – alla luce di quanto sopra esposto in relazione al ruolo di orientamento del mercato che ha assunto

l'autodisciplina – è garantire una maggiore pubblicità delle modalità concrete di adesione ai principi del Codice Preda.

I recenti scandali finanziari, testimoniano, infatti, come l'attuale assetto, nel quale le istruzioni di borsa vincolano le società quotate ad informare il mercato sull'applicazione delle raccomandazioni del Codice e sulle motivazioni di un eventuale scostamento dalle stesse, non appaia sufficiente a garantire un corretto e trasparente funzionamento dei mercati finanziari, ma sia viceversa foriero di possibili effetti distorsivi in assenza di un sistema di controlli e di sanzioni in ordine alla veridicità delle informazioni fornite al mercato.

Al fine di introdurre più adeguati meccanismi informativi per gli investitori circa l'effettiva attuazione da parte delle imprese delle regole del codice di autodisciplina, le Commissioni, pur salvaguardando il principio dell'autoregolamentazione, valutano positivamente l'introduzione, in via legislativa o regolamentare, di obblighi specifici di comunicazione periodica relativamente all'adesione a taluni principi del codice, dal rispetto dei quali far dipendere l'ammissione o la permanenza nel mercato regolamentato, affidando a tal fine alle organizzazioni di mercato e all'autorità di vigilanza stringenti poteri sanzionatori in caso di diffusione di informazioni fraudolente. Nella medesima direzione gioverebbe, altresì, attribuire agli organi di controllo interno o, eventualmente, a soggetti esterni qualificati, come le società di revisione, il compito di verificare le modalità di attuazione dei principi del Codice e la sostanziale veridicità della relazione sulla *corporate governance.*

13.2.4. *La riforma dei controlli esterni: le società di revisione*

Dalla ricostruzione dei recenti casi di dissesto emersa durante le audizioni dell'indagine conoscitiva, come anche dalla ricostruzione di vicende occorse in altri paesi (ad esempio il caso Enron) si evince che le società di revisione contabile hanno un ruolo fondamentale nell'assicurare la veridicità dei conti delle imprese e la trasparenza della loro situazione finanziaria e contabile. Le società in questione rappresentano, infatti, uno snodo essenziale al fine di realizzare un capitalismo moderno ed efficiente e svolgono funzioni di estrema delicatezza e di rilevante interesse per la collettività.

In proposito, è indubitabile che l'efficienza dell'attività di revisione è una funzione dell'indipendenza della società e del responsabile della revisione e presuppone, dunque, la neutralizzazione dei conflitti di interesse.

Questi ultimi si possono manifestare sia nella scelta del revisore da parte del socio di controllo, sia nello svolgimento di incarichi diversi dalla revisione da parte di soggetti collegati alla società di revisione, sia, infine, in relazione alla partecipazione di imprenditori, banche e società finanziarie nel capitale delle società di revisione medesime.

In questa materia occorrerà considerare con attenzione la proposta di direttiva in materia di attività di revisione contabile recentemente presen-

tata dalla Commissione UE, onde procedere se del caso a un anticipato recepimento della nuova disciplina.

Sul punto, le Commissioni ribadiscono l'esigenza di garantire la terzietà della società di revisione, introducendo limiti ulteriori rispetto all'esclusività dell'oggetto sociale delle società di revisione – già sancita dall'ordinamento nell'art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 92.

Nelle more dell'approvazione dei progetti di legge sulla tutela del risparmio – che intervengono sulla materia della revisione contabile con criteri, quali quelli delineati nel disegno di legge del Governo, che le Commissioni ritengono ampiamente condivisibili –, potrebbe essere data una tempestiva attuazione all'articolo 160 del Testo Unico della Finanza, il quale prevede l'adozione di un apposito regolamento del Ministro della Giustizia in ordine alle incompatibilità della società e del responsabile della revisione.

Nel rafforzare la disciplina delle incompatibilità dovranno introdursi misure incidenti sia direttamente sulle società di revisione e i soggetti con esse collegati, sia sulle persone fisiche in essa operanti, vietando alle società di revisione di svolgere, anche indirettamente attraverso aziende, studi o professionisti collegati in una «rete», attività di consulenza o comunque attività diverse dalla revisione nei riguardi della società sottoposta alla revisione o delle società o soggetti che siano controllanti o controllati della società oggetto della revisione, o ad essa collegati o sottoposti al medesimo controllo.

Sempre in tema di incompatibilità, appare opportuno introdurre divieti di conferimento dell'incarico di revisione a soggetti che versano in situazioni di conflitto di interessi, derivanti da rapporti professionali intercorsi nel triennio antecedente tra i gruppi di appartenenza della società oggetto di revisione e del soggetto incaricato della revisione, ovvero da circostanze personali o di qualsiasi altro tipo atte a comprometterne l'indipendenza. È, inoltre, necessario prevedere un congruo periodo di tempo entro il quale sia precluso a chi ha prestato la propria opera nell'ambito della società di revisione di assumere incarichi presso la società che ha conferito il mandato.

Sotto altro profilo, appare opportuno ripristinare talune fondamentali garanzie originariamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 a presidio dell'indipendenza dei revisori contabili. Si tratta, in particolare, delle facoltà, attribuite alla Consob, di negare l'approvazione della delibera di nomina della società di revisione, per incompatibilità o inidoneità tecnica e di revocare la società di revisione da un determinato incarico.

A fianco del necessario ripristino dei predetti poteri e delle misure prospettate in materia di incompatibilità e conflitti di interesse, le Commissioni ritengono opportuno intervenire anche sul versante della responsabilità delle società di revisione, rendendo efficace e concretamente esperibile l'azione di responsabilità civile di risarcimento dei danni a favore dei soci e dei terzi in caso di irregolarità nell'attività di revisione, con particolare riferimento alla veridicità delle informazioni societarie diffuse al

mercato. A tale riguardo si reputa opportuno introdurre, al fine di agevolare la corresponsione del risarcimento dei danni patiti dai soggetti coinvolti, una inversione dell'onere della prova, per cui in presenza di indizi di irregolarità nelle informazioni societarie diffuse al mercato, la società di revisione è tenuta al risarcimento dei danni lamentati dai soci e dai terzi se non prova la diligenza nell'adempimento del proprio incarico, fornendo la documentazione del procedimento seguito e la ragione dei criteri adottati nello svolgimento dell'incarico medesimo.

Sotto il profilo penalistico, si ritiene opportuno riformulare il reato previsto dall'articolo 2624 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non solo per quanto attiene all'inasprimento della pena, ma anche mediante l'introduzione di una fattispecie incriminatrice di condotte colpose, auspicandosi altresì l'introduzione di specifiche circostanze aggravanti connesse al conseguimento di un ingiusto profitto e alla determinazione di un effetto depressivo sui mercati finanziari.

Per fare maggiore chiarezza nell'analisi contabile e in vista della piena applicazione nell'ordinamento del regolamento comunitario in materia di principi contabili internazionali, le Commissioni auspicano, inoltre, la sollecita attuazione dell'art.117, comma 2, del Testo unico della finanza, che demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, l'individuazione dei principi contabili internazionali che le società emittenti strumenti finanziari possono utilizzare per la redazione dei bilanci consolidati.

In linea con gli indirizzi comunitari, appare, infine, utile definire più stringenti *standards* dell'attività di revisione, con i relativi controlli di qualità. Si ritiene in particolare opportuno affidare all'autorità competente in materia di trasparenza il controllo sui requisiti di indipendenza e sulla correttezza delle società di revisione, precisando meglio i poteri/doveri di vigilanza e di verifica continua dell'operato delle società di revisione iscritte nell'albo speciale, e completando altresì il sistema sanzionatorio disegnato dal TUF con la previsione di efficaci sanzioni amministrative a carico della società di revisione – e non soltanto a carico del singolo revisore – e la possibilità di adottare interventi di natura cautelare.

13.2.5. La riforma dei controlli esterni

13.2.5.1. a) *Le società di rating*

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato posto l'accento sulla rilevanza, ai fini di un corretto e trasparente funzionamento dei mercati finanziari, dell'attività di soggetti esterni all'impresa, come le agenzie di *rating* e gli analisti finanziari, le cui valutazioni assumono un ruolo cruciale nell'orientare le strategie e le decisioni di investimento degli intermediari e dei singoli risparmiatori.

In particolare, il giudizio espresso dalle agenzie di *rating* sugli strumenti finanziari è previsto nella normativa secondaria riguardante le atti-

vità d'intermediazione finanziaria. Risulta, pertanto, necessario regolare in modo più puntuale la prestazione di tali servizi al pubblico, con riguardo sia alla qualificazione dei soggetti e al contenuto dell'attività esercitata, sia sul piano della prevenzione e della regolazione dei conflitti d'interessi che si potrebbero verificare nel suo svolgimento, nonché, infine, con riferimento alla responsabilità che questa attività può comportare.

Con riferimento a tale tipo di attività, le Commissioni ritengono essenziale addivenire ad un assetto regolatore che, superando la dimensione dei confini nazionali, tenga conto delle linee di tendenza in atto nell'ordinamento comunitario, volte ad imporre un livello di trasparenza e di informazione commisurato agli obiettivi di una solida tutela degli investitori e dell'efficienza del mercato. In questa direzione si rende opportuna la necessità di una riflessione, nelle sedi competenti, sull'istituzione di un sistema di supervisione a livello europeo dell'attività di *rating* e dei soggetti che esercitano la stessa.

13.2.5.2. b) *Analisti finanziari*

Per quanto concerne l'attività degli analisti finanziari, sono emersi alcuni rilevanti profili di criticità dell'analisi finanziaria, quali, tra l'altro, la forte prevalenza di consigli operativi nel senso dell'acquisto, la sostanziale assenza di studi contenenti valutazioni negative, l'uniformità dei giudizi espressi negli studi stessi, la difficoltà e la lentezza nell'adeguamento alle variazioni di mercato, nonché i più generali problemi discendenti dai conflitti d'interessi.

A tale ultimo riguardo, i recenti scandali finanziari sembrano dimostrare l'insufficienza degli strumenti di autoregolamentazione e della mera imposizione agli intermediari dell'obbligo di porre in essere le cosiddette «muraglie cinesi» *(chinese walls)*, le quali dovrebbero assicurare la neutralità dell'analisi impedendo la circolazione e lo sfruttamento delle informazioni disponibili tra i diversi comparti dell'organizzazione degli operatori polifunzionali.

Le Commissioni ritengono opportuna l'introduzione di una disciplina dell'analisi finanziaria che affronti le questioni connesse ai requisiti professionali per lo svolgimento di tale attività e, soprattutto, il problema dei conflitti d'interessi che vi possono insorgere.

In relazione all'attività degli analisti finanziari, le Commissioni ritengono necessario, in particolare, garantire la loro terzietà rispetto alla società i cui titoli vengono analizzati. A tale scopo, sono valutati favorevolmente gli interventi diretti a: sottoporre al potere regolamentare della Consob tutti gli studi aventi ad oggetto titoli trattati su mercati regolamentati italiani; assoggettare a specifiche disposizioni comportamentali, di trasparenza e di correttezza, i soggetti che producono gli studi; includere, nel novero dei soggetti tenuti al rispetto delle norme comportamentali, i giornalisti e le altre figure che diffondono al pubblico le informazioni contenute negli studi.

13.2.6. *Il fenomeno delle cosiddette «scatole cinesi»*

Con l'espressione scatole cinesi si fa riferimento a quel fenomeno in virtù del quale l'attivo di una società quotata in borsa è rappresentato prevalentemente dalla partecipazione – perlopiù di controllo – di un'altra società quotata.

In proposito è da condividere l'obiettivo di introdurre strumenti di tipo informativo volti a rendere nota e trasparente la situazione del mercato, aumentando gli obblighi informativi relativi ad operazioni intragruppo; misure sulla *governance* dirette ad incrementare la tutela delle minoranze (in particolare, nel caso di società controllata da un'altra società quotata, la società controllata dovrebbe dotarsi di un comitato di controllo interno composto esclusivamente da amministratori indipendenti); utilizzo delle segmentazioni di mercato al fine di segnalare agli investitori i profili di potenziale criticità che caratterizzano le «scatole cinesi».

Va inoltre prevista una progressiva esclusione delle società «scatole vuote» dal listino di borsa, nonché la creazione di un mercato separato delle società che controllano altre società, ai fini di una maggiore trasparenza.

13.2.7. *Paradisi fiscali e legali*

Nei recenti scandali finanziari è emerso che le società Parmalat e Cirio avevano aggirato la disciplina italiana in materia di obbligo del prospetto informativo e a tutela degli investitori, impiegando società veicolo aventi sede legale all'estero. Parmalat, inoltre, analogamente a quanto emerse nel corso della crisi Enron, era un gruppo multinazionale con società e affari in moltissimi Paesi, alcuni dei quali venivano scelti per il lassismo della disciplina fiscale, societaria e di vigilanza, confermando le tesi più pessimistiche sul rischio di *race to the bottom* (nel senso di ricerca del livello più basso di regolamentazione) in caso di concorrenza illimitata tra ordinamenti. Sorge di conseguenza la necessità di introdurre regole più stringenti per le società controllate e situate in paradisi fiscali e soprattutto, legali. Consapevoli che non si possono adottare soluzioni drastiche e proibire del tutto l'acquisto di partecipazioni *off-shore*, si potrebbe sottoporre a stringenti limiti la quotazione di società che controllano società estere situate in Paesi il cui ordinamento non fornisce adeguate garanzie di trasparenza e rigore.

È quindi da valutare con grande preoccupazione il diffuso utilizzo nel mercato finanziario internazionale di sedi aperte nei paradisi fiscali e legali: si tratta di normali pratiche internazionali volte a ridurre i costi di intermediazione sotto il profilo sia fiscale sia legale/amministrativo che possono però avere pesanti conseguenze in termini di opacità di scelte aziendali e finanziarie. La tematica va però trattata con grande cautela, sia perché non appare possibile imporre *tout court* un divieto a imprese di profilo internazionale, sia per non ridurre la capacità competitiva delle imprese italiane sui mercati internazionali. La scelta più condivisibile

sembra essere quella di rendere gli investitori e i risparmiatori pienamente informati del ricorso delle imprese – siano esse manifatturiere, finanziarie o creditizie – a tali strategie di *tax competition* in modo da sterilizzare, almeno sul piano della trasparenza e correttezza, gli eventuali rischi connessi ad investimenti su titoli – di qualsiasi tipo – provenienti o circolanti grazie a tali sedi «privilegiate».

Una simile indicazione assume certamente maggiore valore per le banche e per la necessità che l'informazione da esse fornita su tali aspetti abbia massima diffusione e, correlativamente, che l'autorità di vigilanza controlli che tali obblighi informativi sia assolti pienamente.

Considerata la natura internazionale delle operazioni poste in essere tra società controllate e controllanti, aventi anche sede in paradisi legali, andrebbe comunque sviluppata l'azione di cooperazione internazionale prevedendo:

a) il rafforzamento del ruolo degli organismi e comitati internazionali di vigilanza;

b) una rapida selezione dei centri finanziari *off-shore* per i quali si renda più urgente una valutazione sul loro operare;

c) sanzioni o misure di penalizzazione per i Paesi che non si allineano alle disposizioni internazionali;

d) il divieto di accesso ai nostri mercati da parte degli operatori dei centri *off-shore*.

13.2.8. *L'ammissione dei titoli alla negoziazione di borsa*

La scelta effettuata dal legislatore nel nostro Paese in sede di privatizzazione è stata di affidare le cosiddette funzioni di *listing* (cioè l'ammissione a quotazione e la successiva sorveglianza al mercato di Borsa) alla responsabilità delle società di gestione del mercato. L'affidamento del *listing* a tali società genera tuttavia un potenziale conflitto di interessi, essendo Borsa Italiana una società per azioni al cui capitale partecipano intermediari finanziari quotati. Altro conflitto può poi derivare dall'interesse della società che gestisce il mercato ad incrementare il numero delle società ammesse alla quotazione, a scapito del rigore nella verifica dei requisiti.

Per risolvere tali conflitti si è di volta in volta proposto di quotare nello stesso mercato borsistico Borsa Italiana Spa, al fine di stemperare la presenza degli intermediari quotati nel suo capitale, oppure di attribuire le funzioni di *listing* all'Autorità di sorveglianza.

Tale esigenza va condivisa, riconoscendo gli interessi generali collegati alla funzione di *listing*. Pertanto, ferme restando le istruttorie e verifiche affidate comunque a Borsa Italiana Spa, si potrebbe riservare all'autorità di supervisione l'ultima parola in tema di *listing*, in modo da affidare ad un soggetto pubblico la tutela di un interesse pubblico, nonché prevedere la facoltà di non ammettere o escludere dalla quotazione società, sulla base di criteri predeterminati.

13.3. I RAPPORTI TRA BANCA E IMPRESA

Nel corso dell'indagine si è più volte accennato al tema del rapporto fra banche e imprese. È noto che la convergenza di convenienze che si verifica fra le imprese, spinte dall'esigenza di disporre di fonti privilegiate di accesso al credito e ai servizi di finanza d'impresa, e l'alta dirigenza delle banche, interessata a prevenire modificazioni degli assetti di controllo proprietario per preservare la propria posizione di comando, può determinare situazioni in cui la presenza di esponenti di imprese debitrici nei consigli di amministrazione delle società bancarie produce palesi conflitti d'interessi fra il ruolo di gestore della banca, la cui attività dovrebbe tendere a una sana e prudente gestione della stessa, e il ruolo di imprenditore, interessato a diventare beneficiario di credito per la propria azienda.

L'emergere del nuovo modello di banca universale, il superamento della separazione tra finanziamenti a breve e a medio termine e la progressiva trasformazione della banca tradizionale nella nuova figura dell'intermediario bancario e finanziario polifunzionale, codificate dal Testo unico bancario emanato nel 1993, ha accentuato questa tendenza, portando ad un sempre più stretto coinvolgimento delle banche nelle vicende e nelle sorti dei grandi gruppi industriali.

Occorre allora promuovere e, se necessario, imporre la trasparenza dei rapporti di partecipazione al capitale bancario e dei rapporti di finanziamento che legano reciprocamente le banche e le imprese loro azioniste, ed eliminare il conflitto di interesse nel quale versa l'imprenditore che, azionista della banca, sia anche prenditore di credito da parte della stessa, precludendo a tale soggetto, quando l'esposizione debitoria ecceda una data soglia rilevante, la possibilità di esercitare qualsiasi influenza sulle decisioni riguardanti le scelte di indirizzo e la gestione della società bancaria.

L'accresciuta presenza degli imprenditori fra gli azionisti bancari rende opportuno introdurre una disciplina più stringente con riguardo alla definizione dei «soggetti industriali collegati» e alla contemporanea posizione di amministratore e di affidato della banca.

Si potrebbero prevedere *ratios* patrimoniali più stringenti di quelli oggi in vigore e maggiori cautele nelle relazioni d'affari tra le imprese bancarie e le parti correlate, così da contenere la posizione complessiva del rischio che la banca assume nei confronti di tali soggetti.

A tal fine appare opportuno estendere l'obbligo di approvazione da parte del consiglio di amministrazione a tutte le operazioni finanziarie (e non solo ai prestiti) compiute in favore di azionisti industriali con una partecipazione superiore ad una certa soglia; nonché introdurre limitazioni per le imprese ad investire, entrare nel consiglio di amministrazione o partecipare a patti di sindacato nelle banche verso cui abbiano un'esposizione superiore ad una certa percentuale del proprio indebitamento finanziario lordo complessivo. Appare cioè necessario definire procedure più articolate per la valutazione dei finanziamenti da erogare ai clienti che siano *azionisti rilevanti* della banca, che prevedano in maniera

puntuale e sistematica la responsabilità degli organi decisionali. Va nel contempo assicurato l'obbligo di comunicare all'autorità di vigilanza sul sistema creditizio tutte le operazioni poste in essere dai membri del consiglio di amministrazione in proprio o per conto delle società che essi rappresentano. Potrebbe essere altresì valutata l'opportunità di rafforzare i presidi prudenziali attualmente previsti in materia dalla regolamentazione secondaria adottata dalle autorità di vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, limitando ulteriormente le possibilità di indebitamento dei soggetti imprenditoriali nei riguardi delle banche ad essi collegate.

13.4. La riforma delle funzioni di vigilanza

13.4.1. *Ragioni e orientamento della riforma*

Ogni intervento sulle funzioni di vigilanza deve muovere dal riconoscimento della validità del modello del mercato regolamentato. Le vicende degli ultimi anni – dalla bolla speculativa sui mercati dei titoli azionari del 1999-2000, le crisi delle società americane Enron e Worldcom, fino ai recenti avvenimenti italiani – suggeriscono infatti di rafforzare i presidi a tutela degli investitori e dei risparmiatori, ampliando proprio l'operatività di tale modello e rafforzando le regole, le procedure e i controlli, ancora più necessari in un'ottica globalizzata e con scenari internazionali aperti.

Un intervento sull'attuale assetto delle funzioni di vigilanza appare, in particolare, necessario alla luce di tre fondamentali elementi emersi nel corso dell'indagine. Un primo dato meritevole di attenta considerazione attiene all'evoluzione in corso a livello europeo. È in atto, infatti, un processo di convergenza delle funzioni di vigilanza che ha già realizzato l'unificazione del mercato dei valori mobiliari e condurrà, entro un periodo assai breve, ad un mercato unico dei servizi finanziari, ponendo, sul piano interno, il problema di introdurre adeguati correttivi all'attuale frammentazione delle competenze in materia di vigilanza. Un secondo elemento dal quale non appare possibile prescindere attiene alla struttura finanziaria del mercato che si caratterizza, in misura sempre maggiore, per una marcata integrazione fra le diverse attività di credito e per la conseguente despecializzazione degli intermediari nonché per una nuova composizione dell'offerta di prodotti finanziari. Un terzo, fondamentale elemento riguarda la nuova composizione dei portafogli dei nuclei familiari: è drasticamente diminuito il peso dei depositi bancari e dei titoli di Stato ed è nettamente aumentata l'incidenza di attività finanziarie di mercato (azioni ed obbligazioni emesse da soggetti privati). Gli ultimi due aspetti qui richiamati richiedono, innanzitutto, di finalizzare maggiormente l'attività di vigilanza alla tutela degli interessi dei risparmiatori che si configurano come i «soggetti deboli» ed esposti ai rischi più elevati in conseguenza delle intervenute trasformazioni dei mercati finanziari.

Rispetto al nuovo quadro che si è obiettivamente determinato, l'assetto della vigilanza, oltre che della regolamentazione, appare, in particolare, assegnare, da un lato, una eccessiva centralità al sistema bancario, scelta questa comprensibile con riferimento al passato ma, sotto molti aspetti, non più attuale, e, dall'altro, non tenere nella debita considerazioni le trasformazioni alle quali è andata incontro l'attività svolta dagli intermediari.

13.4.2. *Sviluppare il modello di vigilanza per finalità ponendo al centro la tutela del risparmio*

Nel corso delle audizioni è risultata ampiamente prevalente l'opinione secondo la quale risulterebbe controproducente, o quantomeno prematura, fino a una migliore valutazione delle esperienze avviate in questo senso in altri paesi, una radicale trasformazione dell'attuale assetto della vigilanza e, in particolare, la previsione di un'unica autorità competente in materia di banche, intermediari mobiliari e assicurazioni. È invece da confermare la scelta, già parzialmente accolta dall'ordinamento, di un modello di vigilanza per finalità, caratterizzato dalla presenza di più autorità, ciascuna competente per uno degli obiettivi generali della regolamentazione, che va tuttavia integralmente attuata, tenendo conto degli elementi di forte discontinuità ai quali si è accennato.

Gli avvenimenti recenti, in Italia e all'estero, hanno infatti mostrato che il modello della banca universale tende a riproporre la tematica dei conflitti di interesse tra le diverse attività svolte, con rischi sia per i risparmiatori che per la stabilità del sistema, per cui è opportuno insistere sugli strumenti che limitano e segmentano all'interno delle banche universali. In conseguenza di ciò, anche il sistema di vigilanza e di controllo deve poter correttamente distinguere tra gli obiettivi di fondo della stabilità e della correttezza e trasparenza, altrimenti ci si espone al rischio di subordinare l'obiettivo della correttezza a quello, ben più importante del punto di vista sistemico, della stabilità. Tale rischio sarebbe particolarmente rilevante in Italia dove i controlli di stabilità hanno una tradizione, una credibilità e una incisività ben più forti di quelli di trasparenza e correttezza, a motivo della ben maggiore autorevolezza, forza e tradizione del soggetto storicamente preposto al controllo della stabilità. La vigilanza per funzioni origina dalla osservazione che i problemi di stabilità si pongono essenzialmente dal lato dell'«offerta» (banche, assicurazioni, intermediari) mentre quelli di correttezza riguardano essenzialmente la domanda, vale a dire la tutela dei risparmiatori nei loro rapporti con le imprese e gli intermediari.

In linea di principio, dovrebbe pertanto mantenersi alla Banca d'Italia la competenza in materia di stabilità macroeconomica, ossia di prevenzione di crisi bancarie di portata sistemica, e di stabilità microeconomica, ossia di mantenimento di condizioni di equilibrio economico e patrimoniale a livello di singoli intermediari finanziari.

Dell'attuale CONSOB andrebbe esaltato il ruolo di protezione degli investitori da realizzarsi garantendo sia la trasparenza delle informazioni sia la correttezza dei comportamenti degli intermediari. I poteri di tale istituzione devono essere tuttavia sensibilmente rafforzati e risultare esercitabili nei confronti di tutti gli intermediari finanziari, ferme restando le esigenza di tutela della stabilità. Le Commissioni ritengono in particolare necessario ampliare i poteri di indagine e di verifica, prevedendo sia la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza sia la facoltà di ottenere le informazioni necessarie dalle altre autorità di vigilanza.

In ogni caso, ferma restando la competenza della Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio bancario, occorre tenere presente che i profili di vigilanza sulla trasparenza e sulla stabilità relativi alle obbligazioni emesse dalle banche risultano oggettivamente intrecciati: pertanto, il riparto di competenze in merito tra le relative autorità dovrà essere attentamente e specificamente definito in occasione dei successivi interventi legislativi in materia.

Un coerente recepimento del modello di vigilanza per finalità richiede inoltre di meglio definire le competenze reciproche dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Banca d'Italia nell'ambito della vigilanza sul settore bancario. In questo senso può essere istituzionalizzata la competenza della Banca d'Italia con riferimento alle operazioni di concentrazione e acquisizione nel settore creditizio, mentre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato verrebbero assegnate le intese lesive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante. A questo riguardo va per altro segnalato come il riconoscimento della competenza dell'Autorità garante anche con riferimento al settore bancario esiga l'introduzione di forme di coordinamento tra l'attività di quest'ultima e quella della Banca d'Italia, che, senza introdurre procedure eccessivamente complesse ed esposte al rischio di esiti paralizzanti, assicuri una saggia ponderazione fra le esigenze della concorrenza e quelle della stabilità. A riguardo non va sottovalutato come le fusioni e le acquisizioni tra banche presentino in ogni caso un profilo rilevante di stabilità che inerisce alle competenze proprie della Banca d'Italia e come la tutela delle esigenze di stabilità rivesta, anche in tali casi, un rilievo fondamentale ai fini della tenuta complessiva del sistema creditizio.

In conclusione, le Commissioni ritengono che, in materia di tutela della concorrenza, occorra ridefinire i rapporti tra la specifica autorità e la Banca d'Italia, al fine di consentire un'adeguata valutazione, con riferimento ai singoli casi, della prevalenza delle esigenze di stabilità o di concorrenza.

13.4.3. *La vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione*

Nell'attuale assetto della vigilanza, il modello per finalità è applicato in modo solo parziale, in quanto il legislatore ha ritenuto che i caratteri specifici dei due settori giustifichino l'esistenza di due organismi, ISVAP e COVIP, dotati di competenze in materia di vigilanza rispettivamente sui

settori delle assicurazioni e dei fondi pensione. Le due citate istituzioni riconducono ad un modello di tipo istituzionale, connotato dal conferimento della vigilanza sulle diverse categorie di operatori ovvero sui diversi mercati ad uno specifico organo, competente per tutte le attività e per il perseguimento di tutti gli obiettivi.

Con particolare riferimento al settore assicurativo, va evidenziato come i relativi prodotti abbiano un rilevante contenuto finanziario, che può risultare diretto concorrente di prodotti offerti da banche e da fondi comuni di investimento. Sul piano funzionale si assiste ad una evoluzione che tende verso la tendenziale despecializzazione degli intermediari. Strutturalmente, esistono legami societari tra i settori bancario e assicurativo che si esplicano nella partecipazione o addirittura nel controllo esercitato da gruppi bancari su un rilevante numero di compagnie assicurative. D'altronde, non può non rilevarsi la specificità delle attività connesse all'assicurazione contro i rischi, la cui valutazione è rimasta finora estranea alla funzione di vigilanza sul credito.

L'indagine induce quindi ad approfondire il problema se sussista un grado di prossimità tra realtà bancaria e assicurativa, anche per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito, tale da giustificare la riconduzione della vigilanza di stabilità sulle assicurazioni nell'ambito del modello di vigilanza per finalità.

Un discorso in parte analogo può svilupparsi per i fondi pensione, rispetto ai quali occorre tuttavia tenere in ogni caso conto della peculiare natura dei fondi «contrattuali» (o chiusi), dell'attinenza della materia alla disciplina previdenziale e, quindi, a quella dei rapporti di lavoro, nonché dell'orizzonte temporale di lungo periodo sul quale debbono operarsi le valutazioni inerenti al tipo di prestazione e di rischio che connota questi soggetti.

13.4.4. *La disciplina delle autorità*

Le autorità preposte all'attività di vigilanza sono sorte in tempi diversi e la relativa disciplina risente del momento in cui è stata concepita. Nell'ordinamento si è andata frattanto precisando la figura dell'autorità indipendente, che ha assunto in misura sempre maggiore natura e connotati uniformi. Al fine di ridefinire la complessiva disciplina degli organismi di vigilanza del settore, occorre porsi l'obiettivo di introdurre elementi di razionalizzazione e coordinamento nella regolamentazione delle diverse autorità onde rafforzarne la coerenza e l'efficacia.

Un primo tema da considerare è quello del rapporto tra organi politici di indirizzo e autorità di vigilanza. Ogni intervento in materia deve considerare la necessità di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza delle autorità di vigilanza sul mercato finanziario e sugli intermediari bancari e finanziari. Ciò non appare tuttavia escludere la possibilità che l'azione delle autorità si conformi ad indirizzi politici generali, definiti attraverso un procedimento che preveda il coinvolgimento sia del Governo, sia del

Parlamento. A tale riguardo sembrerebbe opportuno limitarsi a confermare le competenze del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il rapporto tra organi politici di indirizzo e autorità dovrebbe inoltre manifestarsi al momento della nomina dei componenti dell'autorità, in particolare attraverso il requisito di una maggioranza qualificata dell'organo parlamentare.

Riguardo alle modalità di nomina, ma anche alla composizione dell'organo di vertice e alla durata in carica dello stesso, si tratta di individuare criteri uniformi per le autorità di garanzia e regolazione, ferma restando la salvaguardia delle relative garanzie d'indipendenza. A riguardo si può del resto rilevare come proprio la disciplina delle autorità indipendenti attualmente esistenti dimostri la possibilità di assicurare piena indipendenza, autonomia ed efficacia anche ad organismi collegiali nominati per un periodo di tempo predeterminato con l'intervento congiunto del Governo e di un'ampia maggioranza parlamentare.

In ogni caso, ogni eventuale modifica all'assetto delle competenze delle autorità di vigilanza dovrà accompagnarsi a misure di carattere che ne assicurino la piena funzionalità.

13.4.5. *Coordinamento e semplificazione normativa*

La disciplina organizzativa delle autorità di vigilanza dovrà perseguire inoltre l'obiettivo di un maggiore coordinamento tra le stesse, destinato a manifestarsi, innanzitutto, attraverso un più intenso scambio di informazioni e un più ampio confronto nello svolgimento delle rispettive attività. A tal fine appare da condividere la proposta di costituire un apposito organismo di coordinamento che si riunisca con periodicità prestabilita.

Il coordinamento tra le diverse autorità di vigilanza dovrà tendere, in primo luogo, a impedire che gli intermediari siano gravati di oneri eccessivi e superflui, evitando la duplicazione degli adempimenti, i controlli congiunti, la sovrapposizione dei compiti e i contrasti d'indirizzo.

Occorre, più in generale, optare per una semplificazione della regolamentazione in materia di vigilanza che sappia far leva anche sui meccanismi di mercato e sulla responsabilizzazione degli operatori, rifuggendo dalla tentazione di esasperare il regime dei controlli moltiplicando le autorizzazioni e gli oneri amministrativi quando ciò non corrisponda ad effettive necessità.

13.5. Il problema dell'apparato sanzionatorio

La disciplina vigente in materia sanzionatoria è parsa per molti aspetti difettare di efficacia deterrente.

Su tale tematica, vale certamente la considerazione che le vicende di crisi non derivano solo dalla carenza di controllo istituzionale, non soltanto da smagliature nel tessuto del governo societario, ma sono originate anche per il fatto che il mercato e gli operatori, in qualche modo, perdono

gli incentivi a indirizzare le proprie attività verso meccanismi di comportamento virtuoso.

Occorre quindi valutare un rafforzamento delle sanzioni amministrative e, ove necessario, penali in materia societaria, cui si accompagni la previsione di sanzioni accessorie di tipo interdittivo, consistenti nella sospensione o decadenza dalle cariche, e strumenti efficaci a determinare conseguenze negative di carattere reputazionale, consistenti nella piena pubblicità delle misure afflittive di fronte al mercato.

Si rende quindi necessario un inasprimento delle sanzioni attualmente previste in materia: la modesta entità delle pene attuali, in un contesto ordinamentale che si caratterizza per l'estrema lentezza dei procedimenti penali, contribuisce, fra l'altro, ad abbassare la soglia di rilevanza dei termini di prescrizione; per quanto concerne, in particolare, la disciplina del reato di falso in bilancio, poi, l'introduzione di soglie quantitative che escludono la punibilità del fatto può oggettivamente alterare la percezione dell'illegalità del comportamento.

Al fine di prevenire il mancato funzionamento della filiera di controllo sulla produzione di dati e di notizie all'interno della società (servizi di controllo interno, collegio sindacale, comitato di controllo, società di revisione), può essere utile individuare nuove fattispecie sanzionatorie e nuovi profili di responsabilità, introducendo nell'ordinamento, per garantire la genuinità del dato informativo di base, una specifica responsabilità penale dei dirigenti degli uffici amministrativi e contabili per la produzione di documenti falsi o contenenti informazioni false o incomplete, la consapevole diffusione di tali documenti da sé o da altri prodotti, e la predisposizione di bilanci contenenti rappresentazioni false, incomplete o comunque alterate a scopo fraudolento.

A fronte dell'esiguità dei limiti minimi e massimi di sanzione pecuniaria, inferiori a quelli di altri ordinamenti, potrebbe valutarsi di aumentare, almeno in alcuni casi, l'ammontare delle sanzioni.

Tra le sanzioni interdittive, poi, potrebbero essere adottate iniziative nelle sedi competenti per prevedere, quale sanzione nei confronti degli amministratori per i casi di informazioni ingannevoli, l'interdizione dall'incarico di amministratore nell'intera Unione europea.

Per quanto concerne la cosiddetta sanzione reputazionale – il cui *metus*, colpendo un bene essenziale per chi opera nei mercati finanziari basati sulla fiducia, potrebbe in astratto essere fortemente deterrente rispetto a comportamenti criminosi – la forma di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori di violazioni amministrative, ora consistente nella sola pubblicazione per estratto sul Bollettino della CONSOB o della Banca d'Italia, non risulta idonea a produrre un effetto deterrente concreto nei confronti degli operatori: potrebbe invece prevedersi la pubblicazione su quotidiani, anche specializzati in materia economica, aventi diffusione sull'intero territorio nazionale.

Appare condivisibile la finalità di intervenire sul sistema sanzionatorio complessivo e la filosofia del nuovo reato di nocumento al risparmio. Tale innovativa soluzione, che ha il pregio di identificare nel risparmio un

bene pubblico da tutelare penalmente, presenta tuttavia alcuni profili problematici, in particolare dal punto di vista della determinazione della condotta sanzionata: in questa prospettiva potrebbe valutarsi piuttosto l'opportunità di rafforzare le sanzioni riferibili a figure di reato già contemplate nell'ordinamento, anche inasprendo le sanzioni previste per il falso in bilancio.

Appare, infine, opportuno affrontare la tematica dell'eventuale revisione, laddove fosse necessario, dell'impianto della disciplina dei reati societari, senza rinnegare la portata innovativa dello stesso come recato dalla riforma del 2002. Non può essere sottaciuta tuttavia l'assoluta assenza di una qualche correlazione tra la riforma del diritto societario e dei reati societari e gli episodi di malaffare e di truffa emersi nei mesi scorsi.

13.6 Interventi sulla giurisdizione

In Italia, l'estrema lentezza dei processi in materia commerciale e societaria, che si riverbera in scarsa certezza e in una *deminutio* di tutela dei rapporti fra operatori, potrebbe trovare rimedio nell'istituzione di sezioni specializzate dei tribunali per le materie economiche, di guisa che fosse assicurata la specializzazione richiesta dalla specificità e complessità delle questioni di diritto e di fatto che tali controversie sottendono.

Anche nel contesto della recente riforma del processo commerciale, i nuovi organi giurisdizionali, costituiti da sezioni specializzate presso il giudice ordinario localizzate a livello di distretto delle singole Corti d'appello, sarebbero competenti nella materia societaria, nelle materie disciplinate dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché per le procedure concorsuali.

A tale ultimo riguardo, la mancanza di una legislazione efficiente per la gestione delle situazioni di crisi dell'impresa sollecita una revisione globale della legge fallimentare e delle altre procedure concorsuali, che, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, persegua con maggiore efficacia di quanto oggi avviene il fine di favorire il recupero della produttività dell'impresa, preservandone il valore nei periodi di difficoltà economica.

13.7. Sistemi di tutela dei risparmiatori

Nell'ambito delle audizioni dell'indagine è stata affrontata anche la problematica relativa alla definizione di sistemi di tutela dei risparmiatori possessori di titoli obbligazionari o di altri strumenti finanziari emessi da imprese soggette ad insolvenza, anche con riferimento al valore costituzionale della tutela del risparmio sancito dall'articolo 47 della Costituzione. A tale proposito, si potrebbe introdurre, mediante una normativa di rango primario, uno specifico «Statuto del risparmiatore» che contenga diritti, doveri e limiti ai quali tutti i soggetti operanti nel settore del risparmio debbano attenersi.

L'esigenza di individuare adeguate forme di tutela dei risparmiatori è stata prospettata in una duplice ottica: da un lato per dare soluzione alle

problematiche contingenti, a fronte delle consistenti perdite, tanto in dimensioni assolute quanto in proporzione alle disponibilità patrimoniali individuali, subite da numerosi risparmiatori italiani; dall'altro, per favorire, in una prospettiva futura, la ricostituzione di quel rapporto fiduciario, che oggi appare incrinato, tra i risparmiatori stessi e le istituzioni, pubbliche e private, operanti nei mercati finanziari.

In tale ambito tematico occorre tuttavia distinguere tra strumenti di tutela di tipo giuridico, e strumenti di tutela di carattere economico-finanziario.

Sotto il primo profilo si possono indicare tutti gli interventi di carattere normativo atti a rendere più facile, rapido ed efficace l'esperimento delle tutele giurisdizionali da parte dei risparmiatori che si ritengano danneggiati dai comportamenti di emittenti o intermediari nel collocamento di strumenti finanziari.

In tale prospettiva è stata segnalata, e costituisce oggetto di alcune iniziative legislative già all'esame della Camera dei deputati, la possibilità di introdurre nell'ordinamento italiano forme di tutela analoghe a quella della *class action*, già sperimentata nell'ordinamento americano, vale a dire di un'azione giurisdizionale finalizzata a riconoscere tutela ad una pluralità di soggetti, appartenenti ad una medesima categoria di consumatori o risparmiatori, che si ritengono danneggiati dal comportamento di un operatore economico.

A riguardo si ribadisce come ogni strumento atto ad incrementare la capacità dei risparmiatori di tutelare giuridicamente i propri diritti debba essere in linea di principio valutato positivamente, anche in quanto il rischio di vedersi esposti ad azioni giudiziarie, con le relative conseguenze in termini reputazionali e di richieste di risarcimento, costituirebbe un disincentivo per gli operatori non corretti a porre in essere comportamenti illeciti.

Occorre peraltro segnalare come l'inserimento di un istituto che non conosce precedenti nell'ambito della tradizione giuridica italiana debba essere operato con opportuna cautela, al fine di evitare incertezze interpretative o vere e proprie aporie normative.

Sul piano del merito appare inoltre necessario che l'introduzione di tale istituto non porti ad affidare integralmente la tutela dei consumatori e risparmiatori esclusivamente ad associazioni o gruppi organizzati – che pure in questo campo possono svolgere un ruolo importante di informazione e sensibilizzazione – ledendo il diritto, costituzionalmente garantito a ciascun soggetto, di agire in giudizio nelle forme e secondo le strategie che valuti più opportune sulla base della propria situazione concreta e dei propri interessi.

Sempre in quest'ambito si possono ricordare quelle norme, già sperimentate in alcuni casi, che prevedono l'imposizione di limiti alla circolazione presso il pubblico di strumenti finanziari destinati ad investitori professionali, anche attraverso la imposizione di limiti di taglio minimo adeguati, ovvero che ne vincolino la circolazione alla prestazione di garanzie da parte dei soggetti collocatori.

Passando a considerare gli strumenti di tutela di carattere economico-finanziario, nel corso dell'indagine sono state ipotizzate diverse tipologie di intervento, per le quali si rinvia alla parte ricostruttiva, senza pertanto addentrarsi nelle caratteristiche specifiche e nelle problematiche di carattere tecnico che ciascuna di esse potrebbe presentare.

In linea generale occorre comunque rilevare come la previsione di forme di indennizzo generalizzato ed indiscriminato si esponga al rischio di determinare effetti perversi, inducendo sostanzialmente tutti i risparmiatori ad acquisire strumenti finanziari incorporanti un livello di rischio nettamente superiore a quello che sarebbe stato scelto sulla base delle proprie aspettative razionali e della propensione individuale al rischio, in ragione della rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, fidando sul fatto che, in ogni caso, il cattivo andamento dell'investimento non comporterebbe comunque riflessi negativi sul loro patrimonio, in presenza di una garanzia di ultima istanza.

Tale circostanza, oltre ad apparire assai discutibile sul piano etico, ingenerando l'erronea convinzione che l'acquisto di uno strumento finanziario non determini l'assunzione di alcun rischio, comporterebbe forti distorsioni nei meccanismi di mercato di allocazione del capitale, in quanto annullerebbe, di fatto, il contenuto informativo per il mercato stesso incorporato nella diversificazione dei tassi dei titoli, determinando una loro impropria convergenza anche con riferimento a strumenti finanziari caratterizzati da un livello di rischio intrinseco molto diverso, e favorirebbe in ultima analisi proprio il collocamento di titoli speculativi a più alto livello di rischio, a danno del finanziamento delle iniziative produttive di maggiore solidità.

Sotto un altro punto di vista, la costituzione di sistemi di garanzia generalizzata comporterebbe la necessità di risolvere il problema relativo al finanziamento degli stessi ed al riparto dei relativi oneri tra i diversi soggetti privati coinvolti, salva l'ipotesi, che appare peraltro improponibile, di una totale fiscalizzazione dei medesimi costi a carico del bilancio pubblico.

La previsione di un obbligo di finanziamento generalizzato in capo a tutti gli intermediari bancari sarebbe anch'essa fonte di gravi distorsioni, ponendo impropriamente sullo stesso piano soggetti che hanno tenuto comportamenti tra loro difformi in materia di collocamento dei titoli.

Peraltro, una previsione che intendesse stabilire tale onere a carico delle sole banche collocatrici, indipendentemente da ogni verifica giudiziale circa la sussistenza di profili di responsabilità per i comportamenti tenuti nei confronti della clientela acquirente di titoli, apparirebbe anch'essa molto dubbia sul piano della costituzionalità, anche in quanto finirebbe per pregiudicare i diritti degli azionisti privati delle banche medesime, ai quali sarebbero sostanzialmente trasferire le perdite subite dai possessori dei titoli dei quali è stato dichiarato il *default*.

Inoltre, l'imposizione di obblighi di garanzia o di gravosi oneri di finanziamento alle banche in relazione al collocamento o alla negoziazione dei titoli rischierebbe di determinare una fuga degli intermediari finanziari

nazionali da tale attività, ovvero un incremento esponenziale dei costi di emissione, risolvendosi in un ulteriore danno per l'intero tessuto produttivo nazionale, che vedrebbe inaridirsi un canale di finanziamento, alternativo all'indebitamento bancario, ormai indispensabile per la sua crescita, ed aumentando pertanto il carattere bancocentrico, da più parti criticato, del sistema imprenditoriale italiano.

Inoltre tali misure determinerebbero l'ulteriore, paradossale conseguenza, di incentivare ancor più il ricorso ad emissioni effettuate su piazze finanziarie straniere, ovvero, addirittura, in paradisi fiscali o legali, caratterizzati da un minor livello di trasparenza e di tutela.

Una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dalla costituzione di un fondo per il ristoro dei danni subiti dai risparmiatori, nel quale confluiscano i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

Peraltro, le Commissioni valutano positivamente e sostengono le iniziative, intraprese autonomamente da molte banche italiane, di ristorare i propri clienti risparmiatori delle perdite subite, ritenendo che le procedure di indennizzo debbano essere completate nei tempi più rapidi possibili, onde superare la sfiducia che molti risparmiatori nutrono nei confronti del sistema creditizio nel suo complesso. Al medesimo fine può essere opportuno attribuire un riconoscimento istituzionale all'attività delle maggiori organizzazioni rappresentative dei consumatori, anche prevedendo forme di consultazione delle stesse da parte delle autorità del settore.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte possono trarsi alcune parziali conclusioni e formulare alcune prime ipotesi.

In primo luogo occorre sottolineare come la più generale tutela per i risparmiatori, e per tutti i soggetti che si affacciano sui mercati finanziari è costituita da tutte quelle misure che favoriscano o rafforzino la completezza, veridicità e piena conoscibilità delle informazioni rilevanti per i mercati dei capitali.

In secondo luogo, sempre su un piano generale, il necessario, delicato bilanciamento tra i valori, inevitabilmente tra loro in parte confliggenti, della stabilità, della trasparenza e della concorrenza deve essere individuato in un punto di equilibrio che non sia di per sé pregiudizievole degli interessi dei risparmiatori, i quali non devono costituire il soggetto sul quale scaricare le debolezze e le contraddizioni del sistema.

Appare inoltre da valutare positivamente la possibilità, contenuta nel disegno di legge presentato dal Governo, di prevedere, nel caso di successiva circolazione di titoli destinati ad investitori professionali, la prestazione di una garanzia da parte del soggetto collocatore relativamente al pagamento degli interessi ed alla restituzione del capitale.

Un'ulteriore proposta che appare condivisibile riguarda la possibilità di introdurre nell'ordinamento una norma analoga a quella presente nell'ordinamento statunitense, secondo cui i soggetti collocatori hanno l'obbligo di mantenere nel proprio portafoglio per un determinato periodo di tempo i titoli destinati a investitori professionali prima di collocarli presso il pubblico indistinto, ovvero, in subordine, di introdurre l'obbligo,

per gli intermediari incaricati del collocamento, di detenere in portafoglio, per un periodo prefissato, i titoli privi di prospetto informativo.

In un'ottica di maggiore trasparenza nei rapporti tra intermediari e clienti, appare anche opportuno consentire il collocamento delle sole emissioni obbligazionarie accompagnate da un prospetto informativo, nonché estendere l'obbligo di prospetto a tutti i prodotti finanziari collocati presso il pubblico indistinto, introducendo altresì stringenti previsioni volte ad assicurare la piena comprensibilità dei medesimi prospetti informativi.

Nella medesima prospettiva si ritiene utile prevedere che l'intermediario produca, al momento dell'acquisto del prodotto finanziario da parte del risparmiatore una formale attestazione della rispondenza o meno del prodotto stesso al relativo profilo di rischio individuale, indipendentemente dal fatto che l'acquisto derivi o meno da una proposta dell'intermediario.

Inoltre, potrebbe essere imposto il divieto di collocare ad investitori non professionali titoli che, per le loro caratteristiche intrinseche, abbiano un carattere altamente speculativo non adeguato al profilo di rischio del normale risparmiatore, ferma restando la possibilità di derogare a tale divieto di fronte ad una manifestazione di volontà di acquisto inequivocabile, spontanea ed informata del risparmiatore stesso.

Infine, come misura di carattere estremo, che dovrebbe tuttavia essere verificata in sede comunitaria, potrebbe essere introdotto il divieto di emissione e/o di negoziazione sui mercati italiani di titoli che risultino privi di alcune caratteristiche minime, sul piano delle garanzie di solvibilità dell'emittente.

* * *

I recenti scandali finanziari hanno incrinato la fiducia dei cittadini nella capacità del sistema di tutelare adeguatamente il risparmio.

Con l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni, il Parlamento ha dato una prima, tempestiva risposta, ad aspettative relative all'accertamento degli eventi e delle circostanze che hanno concorso a renderli possibili.

Le Commissioni hanno operato unitariamente, procedendo a tutti gli accertamenti in uno spirito di serena e fattiva collaborazione e prescindendo dalle diverse valutazioni su singoli aspetti.

L'indagine è stata condotta con senso di responsabilità, incentrando il confronto sulle questioni che investono interessi generali della collettività. Il Parlamento ha dunque dimostrato, in questa prima fase, di saper agire come Istituzione unitaria di fronte a questioni che mettono in causa interessi e valori permanenti della comunità nazionale.

L'attività di indagine parlamentare garantisce condizioni fondamentali di trasparenza e visibilità del dibattito, idonee a consentire all'opinione pubblica nazionale e internazionale di partecipare e verificare la sostanza e la serietà del confronto in atto tra le forze politiche e il governo.

Il metodo parlamentare assicura, con maggiore evidenza nelle situazioni più difficili, la visione più alta di tutti gli aspetti di un problema, al di sopra degli interessi particolari e delle visioni parziali che i diversi soggetti in causa manifestano. Applicando fino in fondo il metodo parlamentare, le commissioni hanno assicurato condizioni fondamentali di trasparenza e visibilità.

In questo senso si auspica che le modalità, la rapidità e la qualità dell'approfondimento svolto in questi due mesi dalle commissioni parlamentari contribuiscano a trasmettere un primo e sostanziale messaggio di fiducia ai risparmiatori ed ai mercati finanziari.

Questo messaggio dovrà essere sollecitamente confermato e corroborato dai fatti conseguenziali, traducendosi nella adozione delle misure di carattere legislativo, che sappiano innescare quel processo di trasformazione richiesto dall'evoluzione del contesto internazionale e dalla necessità di superare senza ulteriore indugio le difficoltà di adattamento che il sistema italiano ha evidentemente manifestato.

I risparmiatori devono poter fare pieno affidamento sul sistema creditizio e finanziario; il ruolo e i poteri delle istituzioni di vigilanza vanno adeguati alle nuove dinamiche dei mercati; la corporate governance deve garantire la trasparenza e la funzionalità degli assetti societari.

Questi obiettivi richiedono interventi riformatori, mirati ed incisivi, tali da rinnovare e rilanciare l'immagine complessiva del sistema finanziario e creditizio, restituendo pienamente ai risparmiatori la fiducia che è condizione necessaria per il funzionamento dei mercati.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

387ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE propone di adottare, nella procedura informativa prevista per la seduta, anche il regime di pubblicità dei lavori mediante trasmissione audiovisiva, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che sarà redatto e pubblicato un resoconto stenografico della procedura informativa prevista per la seduta.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul sistema di attribuzione dei seggi alle liste e tra le circoscrizioni nelle elezioni per il Parlamento europeo

Il presidente PASTORE ricorda che le comunicazioni del Governo hanno ad oggetto la valutazione dei possibili effetti di un emendamento, che il senatore Falcier aveva proposto nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2791, successivamente riferito al nuovo testo unificato presentato dal relatore per i disegni di legge n. 340 e connessi, attualmente all'esame dell'Assemblea: si tratta di un emendamento recante modifiche alla legge n. 18 del 1979, che disciplina l'elezione dei parlamentari euro-

pei spettanti all'Italia, nuovamente pubblicato in allegato al presente resoconto (5.0.1, già 8.0.1). In base a tale proposta emendativa, l'attribuzione dei seggi alla stregua dei più alti resti avverrebbe solo fino alla concorrenza dei seggi previsti per ciascuna delle circoscrizioni, mentre nel caso in cui a una lista spettasse un seggio in una circoscrizione non più capiente, alla stessa lista verrebbe assegnato il seggio corrispondente al più alto resto immediatamente inferiore nella circoscrizione in cui sono ancora disponibili seggi non assegnati, intendendosi così favorire la rappresentanza territoriale.

Il sottosegretario D'ALÌ illustra una documentazione, pubblicata in allegato al presente resoconto, sui possibili effetti della modifica al sistema di attribuzione dei seggi nelle elezioni per il Parlamento europeo proposta dall'emendamento Falcier, precisando che si tratta di una mera simulazione applicata sui risultati elettorali delle elezioni europee del 1999, che si sono svolte con un numero di seggi spettanti all'Italia maggiore di quello stabilito per le prossime consultazioni e con un sistema di preferenze diverso da quello prefigurato dal testo attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. La simulazione, pertanto, deve essere considerata con la necessaria cautela.

Seguono gli interventi dei senatori DEL PENNINO *(Misto-PRI)*, VILLONE *(DS-U)*, DETTORI *(Mar-DL-U)*, FALCIER *(FI)* e MALAN *(FI)* e la replica del sottosegretario D'Alì che si riserva di integrare le indicazioni tecniche già fornite.

Il presidente PASTORE dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1283) ***BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio 2003.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PASTORE dichiara conclusa la discussione generale e propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, successivamente all'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 2742. Parere alla 14ª Commissione per il *Doc.* LXXXVII, n. 4. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PASTORE ricorda che, a seguito della recente istituzione della 14ª Commissione permanente (politiche dell'Unione europea), l'esame in sede referente dell'annuale disegno di legge comunitaria 2004 è assegnato a quella Commissione.

Osserva, quindi, che nel disegno di legge comunitaria figurano disposizioni di delega al Governo in materia di redazione di testi unici, che si sovrappongono ad altre norme, precedentemente approvate, dando luogo a una inopportuna confusione per quanto riguarda i termini e i contenuti dei princìpi e dei criteri direttivi, nonché i limiti della legislazione statale di recepimento del diritto comunitario riguardo alle potestà legislative regionali. Pertanto, propone che la Commissione, nello svolgimento dell'esame in sede consultiva, tenga conto di tale aspetto della normativa rappresentando alla 14ª Commissione e soprattutto al Governo la necessità di mantenere una visione unitaria.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* sottolinea la rilevanza della questione sollevata dal Presidente, ma ritiene che debba essere il Governo a farsi carico di eventuali interferenze che potrebbero prodursi fra norme di delega approvate in tempi e in contesti diversi. In proposito, rileva inoltre che non si determinerebbero vere e proprie duplicazioni, giacché la norma successiva eventualmente confliggente abrogherebbe quella precedente.

Il presidente PASTORE precisa che la proposta da lui avanzata è appunto nel senso di rappresentare al Governo la necessaria omogeneità, anche attraverso un'opera ricognitiva delle norme di delega.

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* riferisce sugli aspetti di competenza della Commissione del disegno di legge comunitaria 2004.

L'articolo 1 detta una serie di disposizioni dirette a disciplinare i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi destinati ad attuare le direttive comunitarie. La formulazione è analoga a quella dell'articolo 1 delle ultime due leggi comunitarie (per il 2002 e per il 2003). Il comma 1 conferisce delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, dei decreti legislativi necessari per attuare le direttive comunitarie ricomprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Nella relazione illustrativa al disegno di legge governativo si ribadisce che la legge comunitaria è «lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento della legislazione nazionale al di-

ritto comunitario». Il relatore rammenta che la legge La Pergola (9 marzo 1989, n. 86, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»), prevede espressamente gli strumenti attraverso i quali adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario (articolo 3), ovvero: l'intervento diretto con disposizioni normative tese a modificare o abrogare norme vigenti, l'autorizzazione al Governo ad intervenire a livello regolamentare, il conferimento al Governo di delega legislativa. È peraltro all'esame del Senato della Repubblica un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 2386), volto a ridefinire la disciplina posta attualmente dalla legge La Pergola. Le innovazioni proposte attengono principalmente a tre profili: la partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati alla cosiddetta fase «ascendente» della formazione del diritto comunitario; la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella cosiddetta fase «discendente»; la procedimentalizzazione della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell'Unione europea, anche in relazione alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione. Il comma 3 delinea una disciplina parzialmente differenziata per l'attuazione delle direttive, a seconda dell'allegato nel quale esse sono comprese: quelle di cui all'allegato B sono attuate sempre previo parere dei competenti organi parlamentari, espresso entro il termine di quaranta giorni dalla trasmissione del relativo schema (l'infruttuoso decorso del termine determina la possibilità di emanare il decreto a prescindere dal parere); quelle di cui all'allegato A sono attuate previo ricorso alla medesima procedura «aggravata» solo qualora prevedano il ricorso a sanzioni penali.

Il comma 5, con una formulazione quasi interamente sovrapponibile a quella presente nelle precedenti leggi comunitarie, reca una disposizione tesa a tenere in considerazione la intervenuta riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001).

Si prevede, secondo la terminologia adottata dalla relazione, un «intervento suppletivo anticipato e cedevole» dello Stato, la cui ammissibilità la relazione stessa trova corroborata non solo dalla legge «La Pergola» (n. 86 del 1989) e dall'analoga previsione della legge comunitaria 2003, ma anche dalla previsione della cosiddetta «Legge La Loggia» (legge n. 131 del 2003), in particolare dall'articolo 8. Tuttavia, va osservato che la caratteristica dell'anticipazione sembra contenuta espressamente solo nella legge comunitaria 2003 (essendo più diffusi i riferimenti alle caratteristiche della supplenza e della cedevolezza).

L'intervento statale che sostituisce quello regionale (suppletivo), fino a che questo non sia realizzato (cedevole), si caratterizza infatti per essere anche effettuato prima del termine di scadenza dell'atto comunitario (anticipato). In particolare, i decreti legislativi aventi ad oggetto le materie rimesse alla competenza (concorrente o residuale) delle regioni o delle province autonome entrano in vigore, per le regioni e le province autonome che non abbiano posto una propria disciplina attuativa, alla data di sca-

denza del termine previsto per l'attuazione della normativa comunitaria; essi sono destinati a perdere in ogni caso efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.

La disposizione sembra perseguire la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal novellato articolo 117 della Costituzione, dall'altro, di garantire allo Stato, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo espressamente previsto dall'articolo 117 quinto comma, uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte di regioni e province autonome.

Le disposizioni dei decreti sono infatti destinate ad entrare in vigore nel caso in cui alcune regioni o province autonome non si diano tempestivamente proprie discipline attuative e solo fino a che le stesse non si attivino provocando la «recessione» della disciplina statale.

Attraverso il meccanismo della normativa cedevole, in sintesi, lo Stato eviterebbe di incorrere nella responsabilità, senza con ciò comprimere la competenza legislativa delle regioni e province autonome fissata dall'articolo 117 della Costituzione.

Tale impostazione è ritenuta dalla relazione in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, citata tra l'altro con riferimento alla sentenza 425/1999, secondo cui, in caso di inerzia delle regioni e province autonome nella attuazione delle direttive comunitarie «si fa necessariamente strada il potere-dovere dello Stato di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari, ciò di cui, unitariamente e per tutto il territorio nazionale, lo Stato stesso è responsabile. (...)Allo Stato, dunque, il compito di supplire all'eventuale inerzia con proprie norme, colmando la lacuna; alle Regioni e alle Province autonome il potere di far uso in qualunque momento delle proprie competenze, rendendo di conseguenza inapplicabile la normativa statale. Da ciò deriva che ordinariamente, nel caso dell'attuazione di direttive comunitarie, la «rivendicazione» delle competenze regionali e provinciali deve avvenire non attraverso la contestazione nel giudizio costituzionale della normativa statale ma attraverso l'esercizio concreto delle proprie competenze: competenze il cui possibile esercizio, secondo il sistema descritto, perdura intatto».

Nella sentenza n. 303 del 2003 – emessa in un contesto diverso, dopo la riforma del Titolo V – la Corte ha osservato come non possa negarsi «che l'inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative e l'enumerazione tassativa delle competenze dello Stato dovrebbe portare ad escludere la possibilità di dettare norme suppletive statali in materie di legislazione concorrente, e tuttavia una simile lettura dell'articolo 117 svaluterebbe la portata precettiva dell'articolo 118, primo comma, che consente l'attrazione allo Stato, per sussidiarietà e adeguatezza, delle funzioni amministrative e delle correlative funzioni legislative, come si è già avuto modo di precisare. La disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo determina una temporanea compressione della competenza legislativa regionale che deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com'è ad assicu-

rare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività».

L'ultimo periodo del comma in esame prescrive che i decreti legislativi con funzione suppletiva rechino la esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle norme da essi poste.

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi generali cui deve informarsi l'opera del legislatore delegato, facendo esplicitamente salvi i principi e criteri specifici dettati nell'ambito del capo secondo del disegno di legge in esame; dispone, inoltre il carattere aggiuntivo dei principi generali posti in questa sede rispetto a quelli contenuti nelle direttive comunitarie da attuare.

L'articolo 3 ripropone, alla lettera, il disposto dell'articolo 3 delle ultime due leggi comunitarie (leggi comunitarie 2002 e 2003; norme analoghe si rinvengono comunque, seppur con diversa formulazione e collocazione sistematica, anche nelle comunitarie precedenti).

Si prevede l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni alle direttive attuate in via non legislativa e ai regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

Il primo comma dell'articolo 4 dispone, in maniera sostanzialmente identica all'articolo 4 della legge comunitaria per il 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306), che gli oneri derivanti dall'esecuzione di prestazioni e controlli da parte di pubblici uffici in attuazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati.

Tali prestazioni e controlli sono considerati come un servizio reso dai pubblici uffici; ai soggetti destinatari è richiesto un corrispettivo che, secondo quanto prevede l'articolo in esame, deve essere quantificato in relazione al costo effettivo del servizio reso e calcolato sulla base di tariffe pubbliche e predeterminate.

Le disposizioni considerate sembrano avere lo scopo di evitare che l'applicazione della normativa comunitaria, nel caso in cui essa imponga alle pubbliche amministrazioni adempimenti rivolti a soggetti che è possibile individuare specificamente, comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

È fatto comunque salvo il caso in cui la previsione di attribuire gli oneri delle prestazioni e dei controlli ai soggetti che ne sono gli specifici destinatari risulti in contrasto con la normativa comunitaria medesima.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento interno, al fine di coordinare le norme vigenti nelle stesse materie apportandovi le modifiche necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. In proposito, il relatore si riserva di considerare con attenzione la segnalazione formulata dal Presidente, elaborando anche una sommaria ricognizione dello stato attuale, e previsto, delle fonti normative rilevanti a tale riguardo, da includere, quale contributo della

Commissione, nella relazione alla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

L'articolo 9 dispone la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La norma che si propone di espungere dalla legge n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede, alla stregua della riformulazione operata dall'articolo 44 della legge n. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la possibilità di un rinnovo esplicito dei contratti da parte delle pubbliche amministrazioni, con le seguenti modalità: entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

Quanto alle direttive contenute negli allegati al disegno di legge, il relatore si sofferma sulla n. 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, osservando che essa, stabilendo norme comuni in materia di ingresso e soggiorno dei familiari di un cittadino di uno stato terzo legalmente soggiornante in un Stato membro, introduce anche nel diritto comunitario principi riconosciuti soltanto da strumenti giuridici internazionali, in particolare dalla Convenzione europea del 1950 sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Gli Stati membri, comunque, oltre agli *standard* minimi comuni stabiliti dalla direttiva, possono adottare o mantenere in vigore, qualora risultino più favorevoli, altre norme oltre quelle comunitarie (gli accordi bilaterali e multilaterali già stipulati con i paesi terzi e le disposizioni contenute nella Carta sociale europea e nella Convenzione europea del 1977 relativa allo status di lavoratore migrante) ed eventualmente legiferare su quanto non disciplinato dalla direttiva.

Su richiesta del senatore VILLONE *(DS-U)*, il relatore si riserva di verificare la maggiore o minore estensione delle possibilità di ricongiungimento derivante dall'atto comunitario, rispetto alla legge italiana. Egli quindi prosegue segnalando che la direttiva 2003/98/CE disciplina il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, vale a dire l'uso dei documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dall'adempimento dei compiti di servizio pubblico.

Su richiesta del senatore VILLONE *(DS-U)*, il relatore, concorde il Presidente, precisa che il presupposto di attuazione della direttiva è da rinvenire comunque nella tutela della riservatezza dei dati personali, secondo le norme vigenti, come del resto prevede espressamente l'articolo 1, comma 4, della direttiva.

Il relatore, quindi, si sofferma sulla direttiva 2003/109/CE, che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro il 23 gennaio 2006: essa stabilisce le norme per il conferimento e la revoca dello «*status* di soggiornanti di lungo periodo» e dei diritti ad esso connessi, status conferito in

modo permanente – salvo revoca – da parte di uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato nel suo territorio in modo legale ed ininterrottamente nei cinque anni precedenti la domanda, ad esclusione di coloro che vi abbiano dimorato per motivi di studio o di formazione professionale, perché beneficiari di forme sussidiarie di protezione, perché rifugiati o richiedenti asilo, lavoratori stagionali o ancora perché rappresentanti diplomatici o membri di organismi internazionali.

Su richiesta del senatore VILLONE *(DS-U)*, il relatore si riserva di accertare eventuali sovrapposizioni a norme già vigenti. Infine, preannuncia per la seduta successiva una proposta di relazione e si riserva di riferire, nell'occasione, anche sul documento in titolo.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame proseguirà nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO SULLA SIMULAZIONE DEGLI EFFETTI DI UNA MODIFICA AL SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

	RIPARTO SEGGI PARLAMENTO EUROPEO ELEZIONI 1999							
	SITUAZIONE A LEGISLAZIONE VIGENTE							
LISTE	SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTI INTERI	RESTI	I CIRC	II CIRC	III CIRC	IV CIRC	V CIRC
I DEMOCRATICI	7	4	3	1	1		1	
LEGA NORD	4	3	1	1				
LISTA EMMA BONINO	7	4	3	1	1		1	
RIF.COM.	4	2	2		1		1	
AN - P. SEGNI	9	7	2	1		1		
DEMOCRATICI SINISTRA	15	13	2		1		1	
FORZA ITALIA	22	20	2			1	1	
PPI (POP)	4	1	3	1		1		1
RINNOVAMENTO IT-DINI	1	-	1				1	
FED. DEI VERDI	2	-	2	1	1			
PRI-LIB-ELDR.	1	-	1			1		
SDI	2	-	2			1	1	
COMUNISTI ITALIAI	2	-	2	1		1		
U.D.EUR	1	-	1				1	
CDU	2	-	2	1			1	
CCD	2	-	2				1	1
MOV.SOC.TRICOLORE	1	-	1				1	
PART. PENS.	1	-	1	1				

RIPARTO SEGGI PARLAMENTO EUROPEO ELEZIONI 1999

LISTE	SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTI INTERI	RESTI	I CIRC	II CIRC	III CIRC	IV CIRC	V CIRC	DIFFERENZE SULLA BASE DELL'EMENDAMENTO PRESENTATO I CIRC	II CIRC	III CIRC	IV CIRC	V CIRC
I DEMOCRATICI	7	4	3	1	1		1						
LEGA NORD	4	3	1	1									
LISTA EMMA BONINO	7	4	3	1	1		1						
RIF.COM.	4	2	2		1		1						
AN - P. SEGNI	9	7	2	1		1							
DEMOCRATICI SINISTRA	15	13	2		1		1						
FORZA ITALIA	22	20	2			1	1						
PPI (POP)	4	1	3	1		1		1					
RINNOVAMENTO IT-DINI	1	-	1				1						
FED. DEI VERDI	2	-	2	1	1				-1				+1
PRI-LIB-ELDR.	1	-	1			1					-1		+1
SDI	2	-	2			1	1						
COMUNISTI ITALIANI	2	-	2	1		1			-1				+1
U.D.EUR	1	-	1				1						
CDU	2	-	2	1			1						
CCD	2	-	2				1	1					
MOV.SOC.TRICOLORE	1	-	1				1						
PART. PENS.	1	-	1	1					-1				+1

		ELETTI V CIRCOSCRIZIONE			
LISTE	V CIRC		ELETTI 1999		EVENTUALI ELETTI EMENDAMENTO
I DEMOCRATICI	-				
LEGA NORD	-				
LISTA EMMA BONINO	-				
RIF.COM.	-				
AN - P. SEGNI	1		Fini Gianfranco**		
DEMOCRATICI SINISTRA	1		Fava Giovanni		
FORZA ITALIA	2		Berlusconi Silvio*		
			Musotto Francesco		
PPI (POP)	1		Cocilovo Luigi		
RINNOVAMENTO IT-DINI	-				
FED. DEI VERDI	1				Falcone Maria
PRI-LIB-ELDR.	1				Franchina Giuseppe
SDI	-				
COMUNISTI ITALIANI	1				Cossutta Armando***
U.D.EUR	-				
CDU	-				
CCD	1		Lombardo Raffaele		
MOV.SOC.TRICOLORE	-				
PART. PENS.	1				Fatuzzo Carlo
	10				
* subentra Scapagnini Umberto					
** subentra Musumeci Sebastiano					
*** eletto nella III, subentrerebbe Lento Federico					

RIPARTO SEGGI PARLAMENTO EUROPEO ELEZIONI 1999

LISTE	SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTI INTERI	RESTI	I CIRC	II CIRC	III CIRC	IV CIRC	V CIRC	DIFFERENZE SULLA BASE DELL'EMENDAMENTO PRESENTATO I CIRC	II CIRC	III CIRC	V CIRC	V CIRC
I DEMOCRATICI	7	4	3	1	1		1						
LEGA NORD	4	3	1	1									
LISTA EMMA BONINO	7	4	3	1	1		1						
RIF.COM.	4	2	2		1		1						
AN - P. SEGNI	9	7	2	1		1							
DEMOCRATICI SINISTRA	15	13	2		1		1						
FORZA ITALIA	22	20	2			1	1						
PPI (POP)	4	1	3	1		1		1					
RINNOVAMENTO IT-DINI	1	-	1				1						
FED. DEI VERDI	2	-	2	1	1				-1				+1
									Celli G.				Falcone M.
PRI-L B-ELDR.	1	-	1			1					-1		+1
											Sbarbati.L.		Franchina G.
SDI	2	-	2			1	1						
COMUNISTI ITALIANI	2	-	2	1		1			-1				+1
									Cossutta A.				Cossutta.A.*
U.D.EUR	1	-	1				1						
CDU	2	-	2	1			1						
CCD	2	-	2				1	1					
MOV.SOC.TRICOLORE	1	-	1				1						
PART. PENS.	1	-	1	1					-1				+1
									Fatuzzo.C.				Fatuzzo C.

* Eletto anche nella III circ., subentrerebbe Lento F.

EMENDAMENTO PRESENTATO IN COMMISSIONE AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 340 E CONNESSI

Art. 5.

5.0.1 (già 8.0.1, riferito al disegno di legge n. 2791)
FALCIER

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. ...

(Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione)

1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: "Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. In ogni caso di parità si considera maggiore il resto della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai resti maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'artiolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il resto di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo resto dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il resto di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al resto successivo. Se a una lista di una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerati vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore resto indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerati vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti resti cui non siano ancora stati assegnati seggi"».

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

327ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARUSO

indi del Vice Presidente
ZANCAN

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1899) ***GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2287) ***Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto del parere della Commissione Affari Costituzionali ed avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1899 già assunto come testo base, a partire dall'emendamento 1.1.

Il senatore FASSONE *(DS-U)*, illustrando l'emendamento 1.1 che propone di sopprimere l'unico articolo di cui consta il disegno di legge n. 1899, esprime la contrarietà del suo Gruppo all'iniziativa in esame in quanto ritiene che la stessa non produrrà alcun effetto sugli orientamenti giurisprudenziali ed avrà invece conseguenze negative sul costume dei cittadini. Dopo aver ricordato l'evoluzione della giurisprudenza in materia, sottolinea ancora una volta la pericolosità dell'iniziativa in esame che, se da un lato, non evita l'apertura di un procedimento penale nei confronti di chi ha reagito a un'aggressione, sia pure solo per accertare l'esistenza della scriminante della legittima difesa, dall'altro, determinerà effetti distorsivi sui comportamenti dei cittadini legittimando – o suscitando l'im-

pressione che sia legittimato – il ricorso a forme di autotutela che non appaiono rispondenti alle esigenze di una moderna società civile.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* aggiunge la sua firma sull'emendamento 1.1, sottolineando le conseguenze nefaste che deriverebbero dall'approvazione del disegno di legge in esame.

Il senatore CALVI *(DS-U)*, aderendo alle osservazioni del senatore Fassone, dopo aver ricordato alcune non condivisibili interpretazioni della norma sulla legittima difesa ad opera della giurisprudenza meno recente, ritiene che il problema posto dalle iniziative in esame possa trovare oggi una risposta adeguata negli attuali orientamenti giurisprudenziali che preferisce rispetto al contenuto di una legge dalla quale potrebbero invece derivare non auspicabili rigidità applicative.

Il senatore LUIGI BOBBIO *(AN)*, illustrando l'emendamento 1.17, se da un lato ritiene condivisibili le finalità perseguite dalle iniziative in esame, dall'altro reputa necessario superare talune perplessità tecniche suscitate dalla disposizione proposta con il disegno di legge n. 1899. Per disciplinare adeguatamente la materia occorre infatti avere ben presente la gravità e la rilevanza delle situazioni interessate rispetto alle quali la vigente disciplina appare insufficiente, lasciando eccessivo margine alla giurisprudenza. Si sofferma quindi sui momenti salienti della sua proposta emendativa che si caratterizza per l'introduzione di una sorta di determinazione *ex lege* del criterio di proporzionalità oltre che per una maggiore aderenza sistematica alla disciplina della legittima difesa, testimoniata, tra l'altro, dalla tecnica preferita di aggiungere un nuovo comma all'articolo 52 del codice penale.

Il senatore CALVI *(DS-U)* ritiene che la proposta espressa dall'emendamento 1.17 non risolva il problema ed anzi introduca elementi che peggiorano l'efficacia del quadro normativo vigente che appare meglio in grado di tutelare il cittadino vittima di aggressioni.

Il senatore CENTARO *(FI)* illustra l'emendamento 1.18 che, attraverso l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 52 del codice penale, propone la non punibilità di chi usa un'arma o qualsiasi altro mezzo idoneo senza l'intenzione di causare la morte, in caso di violazione di domicilio e di minaccia conseguente all'incolumità o ai beni propri ovvero altrui, constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa. Riferisce che, a differenza di quanto rappresentato in occasione di alcuni interventi fin qui svolti, sulla materia della legittima difesa, si registra una giurisprudenza oscillante e non consolidata, ragion per cui appare opportuno un intervento del legislatore al fine di far venir meno incertezze interpretative inammissibili rispetto ad una materia particolarmente delicata come è quella in esame.

Dopo un breve intervento del senatore CALVI *(DS-U)* – il quale dichiara di non comprendere la ragione delle novità espresse dall'emendamento 1.18 – ha la parola il senatore MARITATI *(DS-U)* il quale, pur manifestando apprezzamento per lo sforzo espresso dalle proposte di cui sono firmatari i senatori Centaro e Luigi Bobbio, ritiene che il problema non possa considerarsi ancora risolto. È necessario chiarire infatti che l'aspetto centrale del problema in discussione è quello di decidere se si debba riconoscere la scriminante della legittima difesa a fronte di lesioni arrecate per difendere non già la vita o l'incolumità personale dell'aggredito, ma semplicemente i propri beni. È questo il punto saliente rispetto al quale è necessario che tutte le forze politiche si esprimano ed, al riguardo, la posizione da seguire, a suo avviso, non può che essere quella di un rifiuto dell'abbandono del criterio della proporzionalità così come oggi inteso.

Il senatore BUCCIERO *(AN)* ricorda che in molti casi l'aggredito non è in grado di valutare e di prevedere la portata della minaccia che gli viene rivolta, per cui gli appare del tutto inadeguata l'attuale disciplina che lascia ad una valutazione successiva l'esistenza della causa di giustificazione.

La senatrice ALBERTI CASELLATI *(FI)* condivide integralmente le considerazioni svolte dal senatore Centaro e richiama con forza l'attenzione su quanto attualmente sta accadendo in alcune regioni dell'Italia settentrionale dove le continue aggressioni di cui sono vittime famiglie residenti in abitazioni isolate stanno determinando una situazione di vera e propria emergenza sociale.

Con più specifico riferimento poi alla formulazione proposta con l'emendamento 1.18, la senatrice ritiene che qualche perplessità possa suscitare l'inciso «constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa», in quanto non vorrebbe che tale espressione finisse per «depotenziare» l'impatto della nuova normativa in esame.

Interviene nuovamente il senatore LUIGI BOBBIO *(AN)* il quale, rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Maritati, sottolinea come le stesse, nonché più in generale l'andamento del dibattito, dimostrino probabilmente che le formulazioni proposte con gli emendamenti 1.17 e 1.18 non abbiano forse affrontato direttamente il problema sotteso al disegno di legge n. 1899 che è – come già evidenziato – quello di chiedere al legislatore una decisione circa l'opportunità di attribuire, ai fini della sussistenza della scriminante della legittima difesa, rilievo a situazioni in cui la condotta dell'aggressore, pur risultando magari a posteriori diretta esclusivamente alla lesione di un bene patrimoniale, viene però posta in essere con modalità tali da ingenerare in chi è aggredito una reale incertezza sulla natura dell'azione offensiva che, valutata a priori, poteva ragionevolmente essere intesa come diretta tanto alla lesione di beni personali, quanto alla lesione di beni patrimoniali.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'europee. Legge comunitaria 2004***

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni e condizioni)

Il relatore TIRELLI *(LP)* illustra la proposta di relazione che viene riportata in allegato al resoconto della seduta odierna e che tiene conto di alcuni spunti emersi nel corso dell'ultima seduta relativa al disegno di legge in titolo. Nella proposta di relazione è stata altresì inserita, recependo un suggerimento del Servizio del *drafting* del Senato, una proposta di modifica relativa all'articolo 6 volta a prevedere con riferimento alla delega ivi contenuta la necessità dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Segue un breve intervento del senatore FASSONE *(DS-U)* che suggerisce un'integrazione delle osservazioni contenute nel punto 2 della lettera b) della proposta di relazione sulla quale conviene il relatore TIRELLI *(LP)*.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Tirelli a redigere una relazione alla 14ª Commissione permanente nei termini risultanti dalla proposta illustrata nella seduta odierna integrata con il suggerimento avanzato dal senatore Fassone.

La seduta termina alle ore 16,15.

PROPOSTA DI RELAZIONE ALLA 14ª COMMISSIONE PREDISPOSTA DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2742

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

a) Con riferimento all'articolo 1, comma 3 si osserva quanto segue:

Risulta ormai consolidata la previsione per la quale sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari anche gli schemi di decreti legislativi di attuazione di direttive comprese nell'allegato A, se contenenti sanzioni penali, previsione introdotta nella Comunitaria per il 2001, in accoglimento del parere della Commissione giustizia.

Al riguardo, va peraltro evidenziato che l'esperienza fin qui maturata ha permesso di rilevare come nell'esercizio della delega in materia sanzionatoria gli schemi trasmessi abbiano presentato un'oggettiva esigenza di approfondimento in quanto non sempre la redazione degli stessi è apparsa soddisfacente (ad esempio non sempre le sanzioni previste sono risultate adeguatamente differenziate in ragione della diversa gravità delle condotte e non sempre è stato adeguatamente privilegiato il ricorso allo strumento della sanzione amministrativa).

In questa prospettiva deve poi evidenziarsi, con specifico riferimento all'articolo 6, che per la delega prevista in tale articolo, è del tutto assente la previsione del parere dei competenti organi parlamentari. Un'omissione questa alla quale appare in ogni caso irrinunciabile porre rimedio.

Al fine di soddisfare con più efficacia le richiamate esigenze e per assicurare, più in generale, un miglior controllo parlamentare si ripropone pertanto la condizione già esplicitata nel parere formulato alla precedente «comunitaria» con la proposta ulteriore di un intervento sul citato articolo 6:

1) *Al comma 3, dopo le parole*: «, il parere dei competenti organi parlamentari.» *inserire le altre*: «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.»

2) *Al comma 3, sostituire le parole*: «Decorso tale termine.» *con le altre*: «Decorso tale ultimo termine.»;

3) *all'articolo 3, sostituire il comma 3, con il seguente:* «3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l'espressione dei pareri con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1» *e all'articolo 6, comma 2, aggiungere il seguente*: «2-*bis*. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l'espressione dei pareri con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1».

Per le considerazioni che precedono la relazione favorevole della Commissione è condizionata al recepimento delle proposte di cui ai precedenti n. 1), n. 2) e n. 3).

b) Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* si osserva quanto segue.

Ancora una volta, cosi come già in occasione delle leggi comunitarie per il 2001, per il 2002 e per il 2003, l'attenzione della Commissione è rivolta ai principi e criteri direttivi della delega contenuti in particolare nella lettera c), comma 1, dell'articolo 2.

1. La norma riproduce, in maniera sostanzialmente pedissequa rispetto alle precedenti «*leggi comunitarie*», le disposizioni riguardanti i criteri e i principi cui dovranno essere informati, in materia di sanzioni (penali ed amministrative), gli emanandi decreti legislativi tesi a dare attuazione alle direttive comunitarie espressamente indicate nella legge stessa. Si ripropongono quindi le medesime osservazioni già formulate in occasione delle precedenti comunitarie e non recepite. Al riguardo, si ricorda che la Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 53 del 12/28 febbraio 1997, ebbe a soffermarsi sulla «qualità» delle disposizioni legislative, in materia sanzionatoria, contenute nelle leggi comunitarie. In quell'occasione la Corte ebbe ad esprimere con chiarezza «l'auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo più preciso.». Sulla questione, la Corte Costituzionale è poi nuovamente tornata (sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49), rinnovando l'auspicio sia per le sanzioni penali, che esigono il massimo di chiarezza e certezza, ma anche in relazione alle sanzioni amministrative (che – pur determinando un oggettivo minor grado di afflittività – devono anch'esse rispondere al principio di legalità), che il legislatore sia più rigoroso nell'individuazione e nella determinazione inequivoca dei criteri della delega, affermando che gli stessi devono essere necessariamente precisi e vanno rigorosamente interpretati dal soggetto delegato. Sembra invero che anche le previsioni, ora contenute nella «legge comunitaria 2004» in esame, non sfuggano – in ragione della loro genericità – ai sopra ricordati argomenti di censura svolti dalla Corte Costituzionale.

Al riguardo, a fronte dei ripetuti richiami della Corte costituzionale, si sottolineano l'assoluta inopportunità e i rischi che potrebbero derivare dal mantenimento dell'attuale formulazione del disposto in esame;

Le considerazioni che precedono valgono altresì per la previsione di cui all'articolo 3 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e per la previsione di cui all'articolo 6 che conferisce delega al Governo ad emanare decreti recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in quanto tali previsioni fanno rinvio alla citata lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. La disposizione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 si apre con l'espressione «salva l'applicazione delle norme penali vigenti». Tale formula ha però suscitato alcune incertezze nella concreta esperienza di esercizio della delega in questione. Il disposto richiamato infatti implica che l'esercizio della delega non può legittimare un intervento abrogativo o di deroga delle norme penali vigenti, e però sarebbe forse opportuno esplicitare che, conformemente ai principi generali, ai fatti ai quali si applicano le disposizioni penali già vigenti continuano ad applicarsi soltanto queste disposizioni senza che alle stesse debbano aggiungersi sanzioni amministrative o che, invece, sul piano strettamente penalistico, possano adottarsi soluzioni tali da configurare un concorso formale di reati. In questa prospettiva potrebbe prendersi in considerazione l'ipotesi di sostituire l'espressione testé menzionata con altre che appaiono preferibili, quali ad esempio «Al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti» ovvero «Salva l'applicazione delle sole norme penali vigenti ai fatti dalle stesse previsti».

3. Sempre in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, si osserva che l'attuale formulazione non pare tener conto delle innovative disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 274 del 2000 che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace. In altri termini, la lettera della delega non consente al legislatore delegato di configurare nuove ipotesi di reato da attribuire alla competenza penale del giudice di pace, prevedendo relativamente ad esse i nuovi tipi di sanzione introdotte con il citato decreto legislativo n. 274 del 2000 (si tratta in particolare dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità previsti dagli articoli 53 e 54 del predetto decreto legislativo). La formulazione del testo in esame non sembra, per il vero, opportuna in considerazione del mutato assetto normativo in materia sanzionatoria e sarebbe pertanto auspicabile un intervento modificativo sul punto. Al riguardo va precisato che si tratterebbe di prevedere con le sanzioni in questione dei reati nuovi, per cui il legislatore delegato potrebbe orientarsi nella scelta e nella graduazione delle sanzioni senza essere vincolato dai criteri indicati nell'articolo 15 della legge n. 468 del 1999 e nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000, criteri funzionali alla graduazione delle nuove sanzioni nel momento in cui le stesse venivano previste relativamente a reati preesistenti – e pu-

niti originariamente con pene di diverso tipo – che con il citato decreto legislativo furono trasferiti alla competenza del giudice di pace.

4. All'articolo 2, comma 1, lett. *c)* ultimo capoverso inoltre si legge: «In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi». La formulazione della disposizione, in particolare l'*incipit* «in ogni caso», sembrerebbe consentire una duplice lettura della norma. Non è chiaro infatti se la richiamata prescrizione – che impone l'introduzione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate – possa consentire, in presenza di violazioni omogenee e di pari offensività, anche il superamento dei limiti edittali indicati nella prima parte dell'articolo 2, comma 1, lett. *c)* del disegno di legge ovvero se, sempre per le sanzioni penali ed amministrative da introdurre, si tratti semplicemente di un'ulteriore specificazione dei criteri della delega che conseguentemente dovrà esercitarsi pur sempre nel rispetto dei limiti edittali fissati dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera *c)*. La prima interpretazione, pur avendo un autorevole avallo in un passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale n.53 del 1997, suscita però perplessità in quanto amplia in modo rilevante, consentendo teoricamente la previsione di sanzioni penali di qualsiasi entità, la possibilità di intervento del legislatore delegato, in un ambito – quello appunto delle sanzioni penali – nel quale invece deve ritenersi indispensabile un diretto coinvolgimento del Parlamento quando si tratta di effettuare scelte che possono incidere in modo anche assai significativo sulla libertà dei cittadini. Per di più l'intervento del legislatore delegato avviene sulla base di un parametro (quello dell'omogeneità della violazione e della pari offensività) che, per lo meno in taluni casi, potrebbe risultare estremamente opinabile e comunque richiede valutazioni che – si ripete – sarebbe opportuno ed auspicabile venissero riservate al Parlamento. Sembrerebbe pertanto necessario, sul punto in questione, un intervento modificativo nel senso di escludere la possibilità dell'interpretazione a cui si è fatto da ultimo riferimento.

5. Ancora in merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, va segnalata l'opportunità di prevedere un criterio di delega che valga a scongiurare il rischio che la disposizione in esame possa consentire l'adozione di decreti legislativi delegati che, muovendo inevitabilmente da una prospettiva di carattere settoriale, potrebbero determinare fenomeni di «ripenalizzazione» di materie che sono state oggetto di alcuni provvedimenti di depenalizzazione di carattere generale adottati negli ultimi due decenni.

Si raccomanda, pertanto, in via principale, che sia provveduto all'espresso richiamo delle singole disposizioni, contenute nelle direttive comunitarie oggetto di recepimento e prevedenti condotte penalmente o amministrativamente sanzionabili in sede di esercizio della delega, e alla con-

seguente indicazione di puntuali criteri ed indirizzi di delega in relazione alle relative sanzioni da introdurre nell'ordinamento.

In via subordinata la relazione favorevole della Commissione è comunque condizionata al recepimento delle seguenti proposte:

di modificare l'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 1, lett. *c)* – al fine di risolvere l'incertezza interpretativa sollevata al punto 4 – come segue: «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.»

di inserire all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* – con riferimento al rilievo di cui al punto 3 – dopo le parole «danno di particolare gravità» le altre «Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.

di inserire all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* – con riferimento all'esigenza ampiamente avvertita, e alla quale si è sopra fatto riferimento, di limitare il più possibile il ricorso alla strumento penale – dopo le parole «interessi diversi da quelli sopra indicati» le altre «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata, rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1899

Art. 1.

1.1

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI

Sopprimere l'articolo.

1.17

BOBBIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* All'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente comma: "Sussiste la proporzione di cui al comma che precede ogni qualvolta il legittimo dimorante, avendo sorpreso o essendosi imbattuto in persona che, in assenza o contro la sua volontà, si sia introdotto o tenti di introdursi con mezzi violenti o fraudolenti nella sua dimora, minacciando l'incolumità o i beni dei presenti, si valga di un'arma propria o impropria per respingere la minaccia senza l'intenzione di causare la morte, a meno che il bene messo in pericolo non sia la vita"».

1.18

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* All'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente comma: "Non è punibile chi, in caso di violazione di domicilio e di minaccia conseguente all'incolumità o ai beni propri ovvero altrui, constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, usa un'arma o qualsiasi altro mezzo idoneo senza l'intenzione di causare la morte"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

178ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DANIELI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1480) ***DE PETRIS ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001***

(2845) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1480, congiunzione con il disegno di legge n. 2845 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2845 e congiunzione con il disegno di legge n. 1480 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno 2003.

Il presidente Franco DANIELI propone che al seguito dell'esame del disegno di legge n. 1480 sia connesso l'esame del disegno di legge n. 2845 per identità di contenuto.

La Commissione conviene.

Il relatore FORLANI *(UDC)* preso atto del fatto che il disegno di legge n. 2845, approvato dalla Camera dei deputati, viene all'esame della Commissione congiuntamente con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1480, si richiama alla relazione a suo tempo svolta sul disegno di legge di iniziativa parlamentare. Si limita pertanto ad illustrare due disposizioni che il disegno di legge n. 1480 non recava: la disciplina relativa

alla copertura finanziaria e quella relativa all'attuazione ed all'esecuzione del Trattato da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Movendo proprio da quest'ultima, osserva come le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano saranno chiamate a provvedere all'attuazione ed all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In sostanza, si menziona e richiama l'esecuzione del Trattato in base alla legge ordinaria attuativa del Titolo V della Costituzione italiana come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il secondo comma dell'articolo 3 attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato e di monitorare gli interventi effettuati dalle Regioni e dalle province autonome. Con riferimento al terzo ed ultimo comma dell'articolo 3, la Camera dei deputati ha approvato un secondo emendamento del relatore per conformare il disegno di legge al principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti territoriali. In proposito rileva come sia di particolare importanza il compito del Ministero delle politiche agricole e forestali di riferire sullo stato di applicazione del Trattato e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a loro volta, sono chiamate a comunicare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato.

Circa l'impegno di spesa, esso ammonta a 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricorda che la votazione finale presso la Camera dei deputati ha incontrato l'unanime favore dei Gruppi rappresentati in Assemblea. Anche in base a tale rilievo, che dimostra una generale intesa sull'importanza del provvedimento, auspica una pronta ratifica del Trattato.

Prende quindi la parola la senatrice BONFIETTI *(DS-U)* chiedendo chiarimenti sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e domandando se la maggioranza dei Paesi firmatari abbia già provveduto a depositare gli strumenti di ratifica.

Il presidente Franco DANIELI rileva come il provvedimento in questione sia stato assegnato all'esame della Commissione il giorno 18 marzo 2004 e come, tuttavia, non si possa trascurare un certo ritardo nella presentazione del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento ove è giunto per l'avvio del procedimento di ratifica, oltre due anni dopo la firma dello stesso a Roma.

Il relatore FORLANI *(UDC)* rileva come l'inserimento dell'articolo 3, recante disposizioni atte a coinvolgere le Regioni e le province autonome nell'implementazione del Trattato e nel monitoraggio dei suoi effetti, è funzionale all'adeguamento dell'ordinamento alla riforma costituzionale del Titolo V conclusasi sul finire della scorsa legislatura.

Il sottosegretario BONIVER osserva come le ragioni di urgenza nella ratifica dell'accordo risiedano nell'interesse dell'Italia a far parte del *board* che dovrà sovrintendere all'attuazione, all'esecuzione ed all'eventuale successiva modifica del Trattato. Infatti, per la partecipazione a tale collegio da parte dei singoli Paesi firmatari, è richiesta la conclusione del procedimento interno di ratifica del Trattato. Pertanto, stante il rischio di una esclusione dell'Italia dalla partecipazione ad un tale organo competente a sviluppare gli atti di indirizzo per l'esecuzione del Trattato, auspica la celere approvazione del disegno di legge, ricordando come molti dei Paesi firmatari abbiano già provveduto alla ratifica del Trattato, tra di essi cita, in particolare, Spagna, Finlandia e Lussemburgo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2656) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2668) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio 2004.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2706) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2707) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo 2004.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

477ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) ***Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 marzo.

Il presidente AZZOLLINI segnala che il Ministero dell'interno ha predisposto un'ulteriore nota di chiarimenti sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame, che fornisce anche risposta alle osservazioni del relatore e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario D'ALÌ, in merito agli effetti finanziari connessi ai criteri di deleghe di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ribadisce quanto già esposto nelle precedenti sedute, precisando che la scelta, contenuta nell'articolo 1 del provvedimento, di trasformare in regime di diritto pubblico il rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implica l'abbandono di ogni previsione di carattere privatistico che attualmente disciplina il suddetto personale.

Al riguardo, fa presente che l'attuale trattamento economico del suddetto personale è interamente disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e non vi sono automatismi di carattere economico derivanti da similitudini con altre categorie di personale. Ricorda, inoltre, che anche per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale vige, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, il principio

della onnicomprensività del trattamento economico, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (trasfuso nel decreto legislativo n. 165 del 2001).

Circa la facoltà di istituire apposite aree di vicedirigenza, disposta dalla lettera *b)*, punto 2, comma 1, dell'articolo 2 del provvedimento in esame, evidenzia che la stessa disposizione vincola espressamente il legislatore delegato prevedendo che da essa non possano derivare oneri aggiuntivi. Di conseguenza, non essendovi specifiche disposizioni normative al di fuori di quelle previste dal contratto sopra citato – le quali ultime, per altro non troveranno applicazione all'atto dell'adozione del primo contratto in regime di diritto pubblico –, sottolinea come sia da escludersi che il passaggio del personale in questione nel sistema pubblicistico possa determinare oneri diretti o riflessi su altri comparti già in regime pubblicistico. Evidenzia che tale aspetto è già stato dettagliatamente precisato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato in una precedente nota, nella quale si specificava che allo stato attuale non esistono elementi conoscitivi per presumere possibili effetti indiretti delle norme indicate dal provvedimento su altri comparti, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni e dell'attività svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che il provvedimento medesimo intende valorizzare.

In ordine all'eventualità che maggiori oneri possano derivare per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – sia direttamente che di riflesso – dall'inserimento di tale personale nel sistema pubblicistico, ritiene opportuno osservare che le categorie attualmente in regime di diritto pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono connotate da tratti assolutamente peculiari, sia sul piano delle funzioni che su quello del loro specifico ordinamento, di modo che sono dotate, pressoché tutte, di un autonomo comparto di negoziazione ovvero sono disciplinate da norme di legge assolutamente non estensibili ad altre categorie di personale. In effetti, ad esclusione delle categorie inserite nel cosiddetto «comparto sicurezza» (alle quali il citato disegno di legge n. 2756 non fa peraltro alcun rinvio), l'aspetto unificante di tali categorie è la loro sottoposizione ad un regime pubblicistico con conseguenti riflessi sul piano della giurisdizione. Fa presente che non vi è, invece, alcuna disposizione che stabilisca indennità o figure similari per tutti gli appartenenti al regime pubblicistico. Ogni categoria trova la propria disciplina economica nel suo ordinamento di settore. Ritiene pertanto evidente che l'inserimento del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non possa produrre alcune onere per lo Stato.

Riguardo ai criteri di delega di cui all'articolo 2, ribadisce che gli stessi sono stati redatti con il preciso intento di una loro assoluta flessibilità, proprio nell'ottica di non vincolare il Governo ad automatismi economici in sede di adozione dei decreti delegati. In particolare, i criteri di cui al comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, n. 2, concernenti l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, nel cui ambito definire i parametri della retribuzione e degli altri benefici per il personale, nonché il ridisegno complessivo di ruoli, qualifiche e funzioni, non risponde ad esigenze di

carattere economico, bensì a necessità ordinamentali connesse alla disposizione di cui all'articolo 1, che determinerà, già in sede di approvazione del disegno di legge, il passaggio in regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale in questione.

Riscontra infatti che la previsione di un regime pubblicistico anche per tale categorie di personale non possa che avere come corollario l'abbandono della contrattazione privatistica presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione presso il Ministero della funzione pubblica. Fa quindi presente che la previsione di una ridefinizione dei parametri retributivi deriva, anch'essa, da necessità ordinamentali dovute alla scomparsa di quei parametri attualmente previsti dal contratto collettivo di natura privatistico. Anche il ridisegno di ruoli, qualifiche e soprattutto delle funzioni ha, ancor più, lo scopo di evidenziare la missione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di salvaguardia della vita e dei beni delle persone. Il fine del provvedimento, infatti, è di migliorare la struttura organizzativa, l'efficacia e l'efficienza degli apparati, per cui sottolinea che il Governo in tale ridisegno provvederà all'eventuale distribuzione dell'intero o di quota parte dell'ammontare delle risorse stanziate dal disegno di legge.

Relativamente alla previsione di cui al n. 1, lettera *b)*, comma 1, del citato articolo 2, concernente l'introduzione di nuovi istituti diretti a «rafforzare la specificità del rapporto di impiego», precisa poi che gli stessi non sono necessariamente destinati a produrre effetti economici ma, nella loro flessibilità, involgono sia scelte di carattere ordinamentale, che meglio possono contribuire alla valorizzazione della suddetta specificità della funzione applicata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia eventuali istituti di carattere economico che riconoscano le peculiarità di specifici settori operativi del corpo stesso. In merito agli aspetti previdenziali, inoltre, ricorda che la disciplina in materia ha portata generale e non implica sostanziali distinzioni di categoria tra soggetti di natura pubblicistica e non.

Concludendo, ritiene opportuno evidenziare che il disegno di legge in esame, proposto ed approvato dal Consiglio dei Ministri a seguito del vaglio dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato che lo ha positivamente verificato, in sede di approvazione presso la Camera dei deputati non ha subito alcuna modifica nella parte in cui detta i criteri di delega aventi eventuali riflessi economici (articolo 2).

Il sottosegretario VEGAS, nel prendere atto delle ulteriori precisazioni fornite dal Ministero dell'interno, conferma le considerazioni già svolte nelle precedenti sedute, evidenziando il carattere oneroso del disegno di legge in esame, la cui valutazione, peraltro, deve far riferimento al testo attuale del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, che è diverso da quello originariamente presentato dal Governo e al quale si riferiva la relazione tecnica. In particolare, ribadisce i possibili effetti emulativi che la pubblicizzazione del rapporto di impiego del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco potrebbe produrre su altri comparti, con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: l'esperienza consolidata in questo campo, infatti, dimostra a suo avviso che quando una nuova categoria entra in regime di diritto pubblico, con l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione (come è appunto il caso previsto nel provvedimento in esame), porta necessariamente con sé una serie di istituti di carattere economico ad essa peculiari, derivanti dal vecchio regime privatistico, i quali tuttavia, una volta introdotti nel sistema pubblico, sono poi rapidamente estesi ad altre categorie della pubblica amministrazione.

Circa i criteri di delega recati dall'articolo 2, in particolare dal comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, punti 1 e 2, fa presente che la previsione di nuovi istituti volti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego ha necessariamente anche effetti finanziari, come dimostra anche in questo caso l'esperienza delle precedenti tornate contrattuali del pubblico impiego. Ad esempio, alcuni elementi del trattamento economico che prima in regime privatistico avevano carattere solo accessorio, all'atto della pubblicizzazione vengono spesso inclusi direttamente nella retribuzione fondamentale, con la conseguenza di alimentare effetti di rivendicazione e di trascinamento da parte di altri settori.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* lamenta il fatto che, a suo avviso, le delucidazioni fornite dal Ministero dell'interno non diano adeguata risposta ai problemi evidenziati dal relatore. In particolare, come sottolineato anche dal sottosegretario Vegas, non sono stati sufficientemente chiariti gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dei criteri e principi di delega dell'articolo 2, che appaiono manifestamente onerosi, soprattutto per quanto concerne l'introduzione di istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego di cui al comma 1, lettera *b)*, n. 1. Evidenzia, inoltre, che non appare affatto scontato che il passaggio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regime di diritto privato a quello di diritto pubblico non comporti nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che l'esperienza di analoghe trasformazioni ha invece dimostrato il contrario. Ritiene, pertanto, opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sul disegno di legge in esame e sollecita il Governo a fornire maggiori elementi informativi a tal fine.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* fa presente la necessità, richiamata peraltro sia dal relatore che dal Servizio del bilancio, che il Governo fornisca una quantificazione più puntuale degli effetti finanziari recati da ciascuno dei criteri e principi di delega contenuti nell'articolo 2 del provvedimento, in modo da verificare se quest'ultimo, nel suo complesso, sia idoneo a garantire il rispetto del tetto di spesa indicato nella clausola di copertura di cui all'articolo 6.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alle questioni sollevate dal relatore e dal Servizio del bilancio, evidenzia che appaiono sostanzialmente chiarite quelle concernenti le disposizioni di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *c)*, e all'articolo 3 del provvedimento, in quanto il Ministero dell'economia ha già asseverato la congruità delle quantificazioni degli oneri e delle relative coperture finanziarie. Rimangono invece da chiarire gli effetti finanziari derivanti da ciascuno dei rimanenti principi e criteri di delega dell'articolo 2, in relazione ai quali chiede pertanto al Ministero dell'interno di fornire in tempi rapidi una quantificazione più precisa dei correlativi oneri, in modo da poter verificare che gli stessi rientrino nel limite massimo di spesa previsto all'articolo 6.

Il sottosegretario D'ALÌ ribadisce che gli oneri recati dal provvedimento saranno contenuti nel limite massimo di spesa indicato nel citato articolo 6, sottolineando che, comunque, eventuali scostamenti potrebbero essere tenuti sotto controllo con l'apposizione di una specifica clausola di salvaguardia.

In ogni caso, come già avvenuto in occasione dell'esame di altri provvedimenti, dichiara la propria disponibilità a prestare la più ampia collaborazione alla Commissione, impegnandosi a fornire gli ulteriori elementi informativi richiesti nel più breve tempo possibile.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore CICCANTI *(UDC)*, la Commissione conviene di rinviare l'esame del documento in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che, come preannunciato nel corso di precedenti sedute, ha inviato una lettera al Presidente del Senato per segnalare la questione dell'efficacia delle osservazioni espresse dalla Commissione bilancio e delle procedure di esame applicabili agli schemi di decreti legislativi sottoposti alle Camere in attuazione di deleghe che prevedano espressamente, quale requisito essenziale per la verifica della copertura finanziaria, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di bilancio (cosiddetto «parere rafforzato»).

Precisa poi che in tale lettera, dopo aver ricordato che il problema si riprospetterà prossimamente in sede di attuazione di numerosi leggi delega che prevedono analoghi meccanismi quali, ad esempio, oltre alla citata legge n. 53 del 2003, le leggi n. 80 del 2003, recante la riforma fiscale, e n. 131 del 2003, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha altresì evidenziato la necessità di configurare un procedimento che, coerentemente con le disposizioni di legge che pre-

vedono espressamente la formulazione del parere, oltre che delle Commissioni di merito, delle Commissioni competenti per i profili finanziari, assicuri che le osservazioni rese dalla Commissione bilancio vengano comunque comunicate al Governo, a prescindere dalla possibilità che la Commissione competente per materia valuti discrezionalmente se allegare al proprio parere le suddette osservazioni ovvero ritenga legittimamente di concludere anticipatamente l'esame rispetto ai termini previsti dalla legge per l'espressione del parere.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

282ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), il presidente dottor Alberto Francesconi, i vice presidenti dottor Enzo Gentile, dottor Paolo Protti, dottor Gastone Rampazzo, dottor Walter Vacchino e dottor Walter Vergnano, nonché il dirigente dell'Ufficio rapporti con le regioni dottor Antonio Di Lascio e il consulente della presidenza dottor Lorenzo Scarpellini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 marzo scorso.

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione e dà la parola al presidente dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS).

Il dottor FRANCESCONI dà anzitutto conto della «Vertenza dello spettacolo», promossa dall'Associazione al fine di sensibilizzare le istituzioni ad una maggiore attenzione nei confronti del mondo dello spettacolo. In particolare si impone la necessità di discutere sui problemi che affliggono il settore con il Governo e gli enti territoriali, atteso il rilievo che questi ultimi hanno assunto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, anche al fine di evitare una gestione parcellizzata delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) sul territorio nazionale.

Egli invita indi gli interlocutori istituzionali a riconoscere la centralità, per la vita sociale del Paese, delle attività dello spettacolo, in consi-

derazione delle loro indiscutibili radici storiche e ad attribuirgli pertanto la dovuta attenzione. In Italia infatti, oltre ad essersi sviluppato il melodramma e la danza, molte altre discipline artistiche dello spettacolo hanno raggiunto punte di eccellenza.

Egli dichiara altresì di condividere l'opportunità di procedere con le istituzioni ad una ricognizione delle modalità di finanziamento del mondo dello spettacolo. Al riguardo, ricorda la recente istituzione del tavolo di lavoro tra il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per gli affari regionali, le regioni e le associazioni operanti nel settore, diretto ad individuare le modalità di riforma del FUS, ormai improcrastinabile, atteso che dalla sua istituzione (avvenuta nel 1985) si sono verificate importanti novità nel panorama dello spettacolo.

Con specifico riferimento all'entità del Fondo, egli sottolinea la sua inadeguatezza, evidenziando che, nonostante l'inflazione nel frattempo intervenuta, esso è oggi pari ad appena 500 milioni di euro a fronte di uno stanziamento iniziale pari a 700 miliardi di lire. Oltre alla dotazione del Fondo, egli ritiene altresì indispensabile individuare modalità che consentano effettivamente di ottimizzare le risorse comunque disponibili, nonché misure dirette ad attivare ulteriori fonti di finanziamento, come ad esempio il *tax shelter*.

Relativamente ad altre iniziative che possono migliorare il sistema dello spettacolo, l'oratore si sofferma altresì sulla necessità di garantire la certezza del diritto ed il principio di legalità, con particolare riferimento alla lotta contro la pirateria nel settore. Al riguardo esprime apprezzamento per il decreto-legge, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e fortemente voluto dal ministro Urbani, che stabilisce una disciplina restrittiva contro tale fenomeno.

Nel sottolineare l'importanza di regole chiare, che colpiscano l'illegalità, egli ribadisce conclusivamente il proprio auspicio che le istituzioni riconoscano la centralità del ruolo svolto dal mondo dello spettacolo, al fine della crescita civile e culturale della collettività.

Il dottor VACCHINO sottolinea anzitutto l'esigenza della formazione dei giovani spettatori, da effettuarsi anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, atteso che uno dei principali problemi del cinema e degli spettacoli dal vivo è costituito proprio dall'invecchiamento del pubblico.

Egli giudica altresì importante sostenere la qualità nella produzione delle attività dello spettacolo ed in particolare del cinema, anche al fine di ottimizzare le risorse pubbliche ad esse destinate. Al riguardo rileva con favore l'innovazione recata nel decreto legislativo sulla cinematografia, recentemente approvato, che limita il contributo pubblico al 50 per cento dei costi di produzione, obbligando a reperire sul mercato la restante parte.

Nel ricordare altresì che nell'ultimo quinquennio le sale cinematografiche con una programmazione di qualità sono più che raddoppiate attraverso il contributo ad esse destinato pari ad appena 2,5 milioni di euro,

che giudica esempio di ottimizzazione delle risorse, egli giudicherebbe altresì opportuno un ulteriore sostegno in tal senso, che avrebbe senz'altro un effetto moltiplicativo per la produzione cinematografica italiana.

Con riferimento infine ai rapporti tra Stato e regioni egli sottolinea l'esigenza che si individuino modalità al fine di consentire una gestione unitaria del FUS risolvendo le attuali conflittualità. In relazione, a titolo esemplificativo, alla disciplina relativa all'apertura delle sale cinematografiche e allo sviluppo armonico del sistema cinematografico, egli auspica che si possano definire principi unitari nazionali, la cui applicazione sia successivamente demandata alle norme regionali. A tal fine raccomanda che si proceda senz'altro con l'istituzione di tavoli di lavoro comuni.

Ad integrazione del suo precedente intervento, il dottor FRANCESCONI sottolinea come anche con scarse risorse sia comunque possibile ottenere risultati di rilievo, come mostra l'esempio dell'attività circense. Si tratta infatti di un settore di grande vitalità, che beneficia peraltro di una quota del FUS assai modesta, che è motivo di orgoglio per il Paese, come mostrano i riconoscimenti ottenuti a livello internazionale, ad esempio in occasione dell'ultimo festival mondiale circense.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)* chiede ai rappresentanti dell'AGIS di formulare proposte specifiche sulla formazione degli spettatori, anche in considerazione delle competenze della Commissione in materia di istruzione. In tema di progetti di qualità prende indi atto con favore dei richiami all'eccellenza. Chiede peraltro ragguagli in ordine al rapporto fra i poli di eccellenza e gli spettatori comuni.

Con riferimento infine alla vertenza spettacolo, chiede chiarimenti in ordine alla possibile concorrenza fra le varie forme di spettacolo, oltre che ai punti di maggiore convergenza.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* si sofferma in particolare sull'attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione e chiede l'orientamento dei rappresentanti dell'AGIS in ordine all'approvazione di una o più leggi quadro di settore, ricordando in particolare l'esperienza della passata legislatura. In considerazione del carattere generale che tali leggi dovrebbero assumere, chiede altresì indicazioni sulla possibile individuazione delle rispettive funzioni, con riferimento al rapporto Stato-regioni.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* ricorda il processo di privatizzazione che ha investito, fra gli altri, gli istituti culturali e gli enti lirico-sinfonici. Al riguardo, chiede quale sia stata la risposta dei privati, manifestando l'impressione che il sostegno sia arrivato più su singole iniziative che su progetti di carattere strutturale.

Passando al rapporto fra Stato e regioni, chiede a sua volta ai rappresentanti dell'AGIS di individuare le linee di maggiore convergenza. Nel

ricordare il contributo dato dalle singole istituzioni teatrali locali al circuito nazionale, auspica infatti che tale significativo apporto culturale sia tutelato anche nella nuova dimensione regionale.

Il senatore TOGNI *(Misto-RC)* sottolinea in particolare le difficoltà degli imprenditori circensi, la cui attività è per definizione itinerante sul territorio, alla luce del processo di regionalizzazione.

Chiede inoltre che i singoli settori che fanno capo all'AGIS espongano i progetti che intenderebbero portare avanti qualora fossero effettivamente aumentate le disponibilità del FUS. Analoga progettualità chiede con riferimento alla formazione.

Il senatore BRIGNONE *(LP)* conviene che il nuovo assetto costituzionale pone rilevanti interrogativi a seguito del trasferimento alle regioni e agli enti locali di alcune competenze di rilievo fra cui, per la materia che qui rileva, la fruizione e la valorizzazione delle attività culturali. Si impone pertanto un chiarimento sui compiti specifici, nonché sull'adozione di nuovi criteri di riparto del FUS.

Quanto al mecenatismo, concorda sull'opportunità di sostenerlo con maggiore convinzione anziché considerarlo l'ultima risorsa cui fare ricorso per tutti i settori in difficoltà (dalla ricerca allo spettacolo, alla tutela dei beni culturali).

In tale rinnovato quadro istituzionale, cruciale risulta il ruolo svolto dagli enti locali nella distribuzione capillare dello spettacolo. Egli si domanda quindi se non sia giunto il momento in cui essi possono partecipare a pieno titolo al disegno complessivo, secondo il principio di sussidiarietà.

Agli intervenuti replica il dottor FRANCESCONI, il quale risponde anzitutto ai quesiti in termini di formazione ricordando l'esperienza del comparto AGIS-Scuola, che è molto attivo soprattutto nel settore del cinema. Quest'anno, sono state ad esempio proiettate pellicole cinematografiche a più di quarantamila alunni delle scuole medie e secondarie superiori. Proseguono altresì le esperienze del Premio «David Donatello Scuola», che viene assegnato proprio dagli studenti delle scuole medie e secondarie superiori, e del Premio «Leoncino d'oro» che viene conferito dagli studenti delle medesime scuole a Venezia in occasione della Mostra del cinema. L'AGIS sta peraltro promuovendo analoghe esperienze nei settori del teatro e della musica attraverso le sue capillari articolazioni territoriali.

Con riferimento alla formazione professionale, egli ricorda invece il protocollo d'intesa siglato con ATER-Formazione per un progetto diretto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali in concomitanza con il processo di trasferimento di competenze in materia di spettacolo.

Condivide infine il richiamo del senatore Togni alla progettualità, che corrisponde pienamente agli intenti dell'AGIS in occasione della vertenza spettacolo.

Replica altresì il dottor GENTILE, il quale si sofferma in particolare sulle difficoltà conseguenti al nuovo Titolo V della Costituzione. Al riguardo, riconosce che non sia intervenuto un chiarimento definitivo e dà conto di un non agevole colloquio fra Stato e regioni sulle modalità di riparto delle competenze relative al FUS. A suo giudizio, nel mutato assetto istituzionale, occorrerebbe piuttosto deferire il sostegno finanziario dei singoli progetti ad un organismo nazionale composto pariteticamente da rappresentanti dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle categorie, evitando la frantumazione del FUS a cui farebbe inevitabilmente seguito la frantumazione dell'intero sistema dello spettacolo.

Quanto all'attuazione del Titolo V attraverso leggi quadro, ritiene che esse dovrebbero essere al massimo due e dettare i principi generali a cui le regioni dovrebbero ancorare la loro attività legislativa. È del resto innegabile che il settore dello spettacolo abbia bisogno di un adeguamento legislativo. Vi è tuttavia necessità di un periodo transitorio, di almeno cinque anni, nel corso del quale consentire la ristrutturazione delle migliaia di piccole aziende che operano nel settore.

Vi è inoltre il rischio, da più parti ventilato, di una trasformazione del FUS in fondo rotativo anziché di investimento. Occorre dunque fare chiarezza sulla natura che si intende attribuire al Fondo, oltre che prevedere un'indicizzazione annua degli stanziamenti.

Passando a rispondere ai singoli quesiti, dà anzitutto conto al senatore Monticone dell'attività di formazione svolta sul territorio dall'AGIS, ricordando le cinquemila recite annue destinate alle scuole. Condivide altresì il richiamo al rapporto fra qualità ed eccellenza, osservando tuttavia che le attuali condizioni di precarietà assoluta non lasciano molti margini per compiere significativi sforzi verso una maggiore qualità. Quanto alla convergenza fra categorie, rileva che il documento programmatico con cui l'AGIS ha avviato la vertenza spettacolo rappresenta un testo alla cui stesura hanno partecipato tutte le componenti. Al senatore Brignone conferma che l'AGIS è pronta ad affrontare il rinnovato assetto istituzionale. Chiede solo principi certi su cui basare l'attività futura e conviene che gli enti locali siano, sotto tale profilo, i referenti più immediati.

Conclude invocando un maggiore sostegno del mecenatismo, anche attraverso la detassazione delle liberalità e un maggiore coinvolgimento delle fondazioni bancarie.

Il dottor VERGNANO si sofferma sulla privatizzazione degli enti lirici, ricordando positivamente l'esperienza della trasformazione in fondazioni ad opera del decreto legislativo n. 367 del 1996, nato da un pregevole studio dell'università Bocconi che conteneva numerosi spunti innovativi. La risposta dell'imprenditoria privata è stata infatti vivace e generosa, in un'ottica di partecipazione ad un progetto comune per il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione. L'esperienza positiva è tuttavia naufragata quando tali risorse da aggiuntive sono divenute sostitutive. I privati non hanno infatti interesse a coprire il disavanzo delle istituzioni

e, in assenza di un significativo contributo pubblico, stenta ad innescarsi un reale circuito virtuoso.

Occorre altresì, nel rinnovato assetto, ripensare il contratto collettivo nazionale di lavoro, che non risponde più né alle esigenze dei lavoratori né a quelle dell'azienda teatro. Infine, è opportuno stimolare il mecenatismo non solo delle persone giuridiche ma anche di quelle fisiche, secondo il modello anglosassone.

Ha indi la parola il dottor RAMPAZZO, il quale espone brevemente i problemi degli esercenti lo spettacolo viaggiante itinerante, nonché i parchi di divertimento. Al riguardo, osserva che essi non chiedono sussidi ma riconoscimento della professionalità, soprattutto a seguito della riforma che nel 1998 ha liberalizzato l'esercizio della professione. Chiedono pertanto l'istituzione di un elenco delle imprese abilitate presso il Ministero per i beni e le attività culturali, affinché il Ministero stesso possa procedere all'erogazione di contributi e provvidenze con maggiore cognizione di causa.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'AGIS e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

322ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PEDRAZZINI, *(LP)* relatore, illustra le parti del disegno di legge in titolo di pertinenza della 8ª Commissione. Fa quindi presente che l'articolo 9 prevede l'abrogazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 537 del 1993, come modificato dalla legge n. 724 del 1994, in tema di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, al fine di risolvere una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato della Comunità europea. Per le stesse finalità l'articolo 10, poi, modifica talune disposizioni della legge n. 109 del 1994, a seguito della violazione contestata, da parte della Commissione europea, degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia di appalti, relative rispettivamente a lavori, forniture, servizi e settori esclusi. La Commissione ha ritenuto infatti non corretto l'assoggettamento alla disciplina degli appalti pubblici dei lavori anche di quei contratti nei quali la componente «lavori», prevalente sotto il profilo economico, abbia carattere chiaramente accessorio. Tali lavori risulterebbero quindi sottratti alla pertinente disciplina comunitaria applicabile ai casi di appalto misto di lavori e servizi e di lavori e forniture. Dopo aver brevemente illustrato le direttive comunitarie di competenza della 8ª Commissione per le quali il disegno di legge comunitario prevede la delega legislativa al Governo, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CHIRILLI *(FI)* fa presente, per quanto riguarda l'articolo 9, che la relazione al disegno di legge comunitaria fa riferimento all'ema-

nazione di una apposita norma interpretativa dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 537 del 1993, funzionale alla conclusione della procedura d'infrazione che ha motivato l'abrogazione di quest'ultimo articolo. Il fondamento della norma contenuta all'articolo 9 non risulta tuttavia compiutamente trasfuso nella formulazione dello stesso articolo per cui risulta necessario un chiarimento espresso. In merito all'articolo 10, fa poi presente la necessità di coordinare le direttive sugli appalti pubblici di recente emanazione con le modifiche introdotte dall'articolo 10 della legge Comunitaria.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* osserva che le modifiche introdotte dal comma 8 dell'articolo 10 aggiungono un ulteriore obbligo informativo in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono chiarire nel bando di gara per il *Project financing* la circostanza che il promotore ha un diritto di prelazione in base al quale, nell'ambito della procedura negoziata di cui all'articolo 37-*quater* della legge n. 109 del 1994, potrà adeguare la propria offerta a quella migliore presentata dai concorrenti, risultando in tal caso aggiudicatario. La norma contenuta all'articolo 10 prevede inoltre che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano disciplinati gli effetti sulle procedure in corso non ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004, non contengano espressamente tale indicazione.

La senatrice DONATI *(Verdi-U)* dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Chirilli in merito all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria. Per quanto riguarda poi i commi 2 e 3 dell'articolo 10, ritiene opportuno specificare meglio i criteri in base ai quali le stazioni appaltanti individuano l'oggetto principale dell'appalto, poiché la norma non fornisce un supporto adeguato alla decisione relativa alla tipologia di lavoro prevalente nel contesto dell'opera pubblica appaltata. Giudica altresì insufficiente la soluzione approntata dal comma 8 dell'articolo 10 per risolvere la procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea. Quest'ultima infatti aveva rilevato la sostanziale disparità di trattamento a cui sono soggetti i partecipanti alle gare di appalto, che non sono in grado di valutare l'opportunità di assumere la qualità di promotore e di conoscere la circostanza che al promotore è attribuito un diritto di prelazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

225ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore RUVOLO *(UDC)*, relatore, rileva che il disegno di legge in esame contiene le «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», in conformità alla procedura di adeguamento prevista dalla legge n. 86 del 1989. In particolare, il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti di recepimento, mentre il Capo II detta disposizioni particolari di adempimento diretto ed i criteri specifici di delega.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione, sottolinea la particolare rilevanza dell'articolo 6 del disegno di legge, che detta disposizioni per l'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari, delegando il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001.

Si sofferma quindi sull'allegato A al disegno di legge in esame, che prevede il recepimento con decreto legislativo – tra l'altro – della direttiva 2003/85/CE, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. Tale direttiva – da recepirsi entro il 1º luglio 2004 – stabilisce le misure

minime da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica, a prescindere dal tipo di virus, nonché talune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in materia, lasciando, in ogni caso, la possibilità agli Stati membri di adottare misure più restrittive.

In particolare, fa osservare che tale provvedimento modifica la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, concernente le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, recando disposizioni più dettagliate relative alla raccolta e al trasporto del latte proveniente da animali di specie sensibili nelle zone soggette a misure di lotta contro l'afta epizootica, specificando, inoltre, all'allegato IX, i trattamenti che offrono sufficienti garanzie ai fini della distruzione del virus aftoso nel latte e nei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano o a quello animale in modo conforme alle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), con sede a Parigi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2845) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MINARDO *(FI)* rileva che il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma, il 3 novembre 2001 e si compone di cinque articoli, dei quali i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 3, in materia di competenze regionali, ove si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano all'attuazione e all'esecuzione del Trattato entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha inoltre il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome, le quali comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al MIPAF e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendono adottare in attuazione delle disposizioni del Trattato.

Osserva inoltre che il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, si compone di 35 articoli, sottolineando la particolare rilevanza delle «disposizioni generali» contenute nella Parte II, che concernono, tra l'altro, tutte le attività inerenti tali ri-

sorse, il loro uso sostenibile e prevedono un impegno di cooperazione internazionale in materia.

La parte III, incentrata sui diritti degli agricoltori, prevede che le parti contraenti riconoscano il contributo delle comunità locali ed autoctone, nonché gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, e in particolare quelli dei centri di origine di diversità delle piante coltivate, stabilendo altresì che spetta ai Governi la responsabilità dei diritti degli agricoltori, i quali debbono essere promossi e tutelati da tutte le parti contraenti.

La parte IV regola il sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi, per condividere in modo equo le utilità derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche, in una prospettiva complementare e di reciproco rafforzamento. La parte V, intitolata «Elementi di sostegno», concerne l'adozione di un piano d'azione mondiale ad evoluzione costante per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, disciplinando le raccolte *ex situ* di tali risorse, detenuti dai centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, nonché da altre istituzioni internazionali, prevedendo infine un impegno alla cooperazione per il sistema mondiale di informazione sulle risorse fitogenetiche, in modo da facilitare gli scambi di informazioni sulla base dei sistemi di informazione esistenti, sulle questioni scientifiche, tecniche ed ambientali, mediante la reciproca messa a disposizione delle informazioni su tali risorse tra tutte le parti contraenti.

Ricorda quindi che è prevista l'istituzione di un Organo direttivo che avrà la funzione di promuovere la piena realizzazione del Trattato, nonché di un Segretariato. In caso di controversia fra le parti contraenti, relativamente all'interpretazione o all'applicazione del Trattato, è previsto che le parti ricerchino soluzioni per mezzo di negoziazioni. La disciplina specifica dei sistemi di soluzione delle controversie è definita all'articolo 22 del Trattato, mentre l'articolo 23 regola la possibilità di proporre emendamenti al Trattato medesimo.

Precisa infine che il Trattato entra in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che almeno 20 strumenti di tal genere siano stati depositati da membri della FAO, sottolineando inoltre che l'articolo 30 del Trattato prevede l'impossibilità di opporre riserve.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice DE PETRIS *(Verdi-U)*, esprimendo il proprio apprezzamento per il disegno di legge in titolo, sottolineandone l'estrema rilevanza sotto il profilo delle prospettive future della produzione agroalimentare e dell'alimentazione. Si tratta infatti di una ratifica già precedentemente sollecitata dal suo Gruppo, in considerazione della necessità di giungere il più rapidamente possibile ad un'ampia diversificazione delle risorse fitogenetiche disponibili. Nel rilevare infatti come, ad oggi, la quasi totalità del fabbisogno alimentare su scala mondiale sia basata sul-

l'apporto di una ristretta varietà di piante, sottolinea fortemente la necessità di adottare procedure atte a promuovere la classificazione e la conservazione delle risorse fitogenetiche, garantendone inoltre il libero accesso, tanto più ove si consideri che i paesi in via di sviluppo si avviano ad esercitare un controllo pressoché esclusivo su di esse.

A tal proposito, ricorda che la FAO ha cominciato ad occuparsi di tali tematiche già a partire dagli anni '80, giungendo, nel 1992, all'adozione della fondamentale convenzione sulla biodiversità.

Nel ribadire infine il proprio apprezzamento per la presentazione del disegno di legge in esame da parte del Governo, seppure in ritardo, preannuncia un voto favorevole da parte del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente RONCONI dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo un breve intervento del sottosegretario DELFINO, che dichiara di condividere quanto emerso dalla relazione e dalla discussione generale, ha la parola il relatore MINARDO *(FI)*, che esprime apprezzamento per l'intervento della senatrice De Petris. Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche costituisce infatti un provvedimento di fondamentale importanza in materia di alimentazione, in particolar modo ove si considerino i delicati profili che tale problema investe sul piano internazionale. Per tali ragioni, formula una proposta di parere favorevole.

Il presidente RONCONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione conferisce quindi, all'unanimità, il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PICCIONI *(FI)* rileva che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, la relazione annuale al Parlamento 2003-2004 (*Doc.* LXXXVII, n. 4) affronta le questioni generali attinenti alla radicale riforma della politica agricola comune (PAC), che rinnova profondamente l'attuale modello di sostegno del settore agricolo. Osserva infatti che a seguito di tale riforma l'erogazione dei pagamenti diretti non sarà più legata alla produzione, ma farà riferimento alle sovvenzioni erogate in un determinato periodo temporale di riferimento. Tali sovvenzioni saranno messe a disposizione degli agricoltori sotto forma di «pagamento unico per azienda», condizionato al rispetto delle norme in materia di sal-

vaguardia ambientale e di sicurezza alimentare, senza peraltro mantenere le previgenti correlazioni con la quantità prodotta.

Ricorda che nel corso del 2003 il Consiglio agricoltura dell'Unione europea ha incentrato la propria attenzione anche sui rilevanti problemi posti dalle trattative commerciali in seno alla organizzazione mondiale del commercio, nel cui ambito si è svolta, a Cancun, la V Conferenza interministeriale. Nonostante l'impossibilità, in tale sede, di aprire il negoziato sul capitolo agricolo, rileva che la Presidenza italiana ha comunque proseguito il cammino verso il dialogo ed il confronto, sia attraverso l'organizzazione della Conferenza euromediterranea dello scorso mese di novembre, che attraverso l'avvio di un significativo processo di riforma per alcune importanti produzioni mediterranee quali il tabacco, l'olio d'oliva, il cotone, il luppolo e lo zucchero. Iniziative particolarmente significative sono state inoltre intraprese in materia di agricoltura biologica ed è stato avviato un approfondito dibattito in materia di coesistenza tra l'agricoltura convenzionale, quella transgenica e quella biologica, affrontando profili di particolare rilevanza, come la definizione degli *standards* e delle procedure di garanzia e controllo della sicurezza alimentare.

Ricorda altresì che il Consiglio dei Ministri, lo scorso 17 dicembre, ha approvato uno schema di conclusioni sulla gestione dei rischi in agricoltura, per individuare le misure idonee a garantire i redditi dei produttori in presenza di eventi calamitosi eccezionali, rilevando altresì la necessità, nel corso del 2004, di portare a compimento il delicato processo di riforma della PAC, con particolare riguardo alle organizzazioni comuni di mercato dell'olio di oliva e del tabacco, cercando inoltre di preservare il più possibile il livello delle riforme finanziarie a tutela del reddito dei produttori e dell'occupazione in tale settore.

Per quanto concerne il settore della pesca, si sofferma sulle dichiarazioni di posizione comune assunte in ordine al Codice di condotta per una pesca responsabile, nelle quali si è richiamata l'attenzione di contemperare le esigenze di carattere economico-produttivo con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile, ricordando che tali iniziative sono state assunte in seno al Sottocomitato per l'Acquacoltura, la cui prossima sessione si terrà nel 2006.

Con riferimento al settore delle politiche forestali, ricorda che nello scorso mese di maggio la Commissione europea ha presentato al Consiglio ed al Parlamento europeo la Comunicazione contenente il Piano d'azione FLEGT *(Forest Law Enforcement, Governance and Trade)*, che prevede l'attuazione di una serie di attività che vanno dal sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo produttori di legnami – nei quali è particolarmente esteso il fenomeno del taglio illegale degli alberi – a procedure particolari negli approvvigionamenti di legnami dall'estero dall'estero da parte degli Stati membri dell'Unione europea, fino alla possibile adozione di misure di blocco del commercio internazionale di legname i cui introiti siano stati utilizzati per finanziare guerre locali.

Ricorda infine che nel corso del semestre di Presidenza italiana sono state svolte due riunioni del Gruppo foreste per la preparazione di un rap-

porto da inviare al Foro delle Nazioni Unite sulle foreste, e che nel corso del 2003 è stato approvato il regolamento CE 2152 del 2003 relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali *(forest focus)*.

Non essendovi interventi in discussione generale, interviene in sede di replica il relatore PICCIONI *(FI)*, formulando una proposta di parere favorevole.

La Commissione, verificata da parte del presidente Ronconi la presenza del numero legale, conferisce quindi il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

188ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2004 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 marzo 1999, n. 140, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive (n. 347)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE *(AN)* sottolinea come, con il presente programma, il Ministero delle attività produttive individui le finalità di utilizzazione per il 2004 dello stanziamento destinato dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 alla realizzazione di attività di studio e di ricerca nei settori di sua competenza. Anche per quest'anno, la disponibilità ammonta a 3,098 milioni di euro, ripartiti in 1,032 milioni di euro per il Centro di responsabilità «Gabinetto» e in 2,065 milioni di euro per il Centro di responsabilità «Imprese».

Il primo stanziamento è finalizzato ad attivare, anche attraverso la collaborazione di esperti e società specializzate, analisi e studi di settore che costituiscano un supporto per le decisioni dell'organo politico ed agevolino la definizione degli interventi normativi e delle linee di azione nei settori di competenza. Ciò assume un particolare rilievo alla luce del processo di riorganizzazione in corso nel Ministero, motivato dalla necessità di adeguamento a quanto disposto dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Proseguiranno poi gli studi relativi alle implicazioni, per i settori produttivi, dell'appartenenza italiana all'Unione europea, le analisi relative alla competitività del sistema industriale, le ricerche finalizzate alla sistematizzazione della normativa sulla proprietà industriale e al perfezionamento della disciplina degli interventi in caso di crisi e ristrutturazione aziendale. Verranno approfonditi gli studi in materia di politica energetica,

anche in relazione all'imminente riordino del settore, e quelli volti a migliorare l'internazionalizzazione delle imprese, con particolare attenzione alla tutela del «*Made in Italy*». Verranno inoltre analizzate le tematiche inerenti la responsabilità sociale delle imprese e la vigilanza nei confronti delle cooperative. Particolare attenzione verrà, infine, dedicata all'esame dei fenomeni inflattivi e della relativa incidenza sul sistema distributivo.

Per quanto riguarda le attività da finanziare a carico del centro di responsabilità «Imprese», l'ambito di intervento prioritario è quello relativo alle spese per il funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale, di cui allo stesso articolo 3 della legge n. 140 del 1999. Sulla medesima disponibilità graverà anche il sostegno all'attività di esperti altamente qualificati nel settore aerospaziale e per la vigilanza sulle nuove procedure di amministrazione straordinaria.

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata alla individuazione di strategie che, facendo leva sui settori dell'innovazione e della ricerca, possano facilitare il recupero del ritardo competitivo del nostro Paese. In tale quadro vanno collocate alcune iniziative finalizzate a monitorare ed eventualmente facilitare la diffusione di modelli innovativi nei processi produttivi delle aziende di alcuni settori manifatturieri, nonché le attività volte ad individuare spazi di mercato ancora liberi.

Si segnala, infine, che in allegato al Programma per il 2004, è stata trasmessa alle Camere una Relazione sull'attività di studio e di analisi svolta nel 2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MONTI *(LP)* sottolinea come in sede di esame del disegno di legge comunitaria trovano per la prima volta applicazione le modifiche introdotte al Regolamento del Senato al fine di disciplinare in maniera più puntuale i lavori relativi alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge comunitaria per il 2004, il capo I, relativo alle disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, come di consueto delega il Governo ad emanare, entro 18 mesi, i decreti legislativa per l'attuazione delle direttive indicate negli allegati al disegno di legge, fissando i criteri generali cui attenersi nell'esercizio della delega.

Per quanto riguarda il capo II, in cui vengono esplicitati particolari criteri di delega per l'attuazione di talune direttive, non ci sono disposizioni di diretta competenza della Commissione industria. Riveste tuttavia un particolare rilievo l'articolo 7, relativo all'attuazione della direttiva

2003/87/CE, che ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra (il cosiddetto meccanismo di «emission trading»). Si stabilisce che, nell'adozione del decreto legislativo, il Governo, tra l'altro, tenga in considerazione la sicurezza energetica e la competitività del sistema industriale italiano ed eviti effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese.

Da citare è anche l'articolo 8, che detta norme per lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB. Si tratta di una miscela di sostanze sintetiche, utilizzate come isolanti prevalentemente nei trasformatori e in altri apparecchi elettrici, in grado di provocare gravi effetti dannosi sugli organismi viventi. Di qui la necessità di procedere allo smaltimento complessivo delle apparecchiature contaminate.

Per quanto riguarda le direttive contenute nell'Allegato A, cioè da recepire senza l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, si segnalano la direttiva 2003/89/CE, relativa all'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, la direttiva 2003/92/CE che modifica la normativa comunitaria in materia di imposte sulla cifra di affari, individuando basi imponibili uniformi per il regime dell'IVA nei casi di cessione di gas ed energia elettrica, e la direttiva 2003/98/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Con riferimento alla direttiva 2003/89/CE, finalizzata a rafforzare le misure di tutela della salute dei consumatori in relazione alla presenza nei prodotti alimentari di sostanze allergeniche, si evidenzia il contrasto tra le norme contenute all'articolo 5 (che stabilisce l'obbligo di segnalare comunque la presenza di glutine nei prodotti alimentari) e quanto definito dal disegno di legge sulla celiachia, nel testo approvato dal Senato (in cui si prevede tale obbligo solo nel caso in cui la quantità di glutine superi le 20 parti per milione).

L'Allegato B riporta, tra le direttive da recepire mediante schemi da sottoporre all'esame delle Commissioni parlamentari, la direttiva 2003/54/CE, che reca norme per il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 2003/55/CE, relativa al mercato del gas. Entrambe le direttive – che trovano nella legge comunitaria la sede di recepimento più idonea – abrogano esplicitamente i precedenti atti comunitari in materia. Esse muovono dall'esigenza di superare le carenze organizzative tuttora riscontrate nei relativi mercati di riferimento, introducendo misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione energetica, per ridurre il rischio di posizioni dominanti, per assicurare tariffe di trasporto e di distribuzione non discriminatorie e per tutelare i diritti dei piccoli clienti.

Dopo essersi soffermato analiticamente sul contenuto delle due direttive, il relatore precisa che il termine per il recepimento negli Stati membri è fissato al 1° luglio 2004. Data l'imminente scadenza di tale termine, si potrebbe valutare l'opportunità di raccordare i decreti legislativi di recepimento con il contenuto del disegno di legge per il riordino del settore energetico, tuttora *in itinere.*

Sarebbe pertanto opportuno approvare una relazione da trasmettere alla 14ª Commissione in cui si evidenzino, nelle premesse, i punti di ri-

lievo per la Commissione industria del disegno di legge comunitaria, nonché i contenuti innovativi delle due direttive in materia di energia e si esprima avviso favorevole al loro inserimento nell'attuale testo e l'esigenza di tener conto, in fase attuativa, della nuova legislazione interna, in parte ancora in via di definizione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MONTI *(LP)* fa presente come la Relazione in esame espone le linee fondamentali della politica europea nel corso del 2003, mettendo in evidenza le posizioni assunte dall'Italia e gli obiettivi che il Governo intende perseguire nel futuro.

In linea generale, l'azione condotta dall'Italia è stata guidata dalla volontà di procedere nella realizzazione della cosiddetta strategia di Lisbona, volta a dare impulso al processo di modernizzazione ed integrazione del sistema economico europeo, con la finalità di incrementare sia la produttività e la competitività che l'occupazione. Il lavoro svolto ha trovato un importante riconoscimento nell'adozione formale di un piano, proposto dall'Italia – l'Iniziativa per la Crescita – finalizzato a sostenere l'economia attraverso il rilancio degli investimenti infrastrutturali, e nell'approvazione di un programma per l'avvio a breve termine di una serie di progetti nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e della ricerca. Per quanto riguarda in particolare il settore dell'energia due progetti riguardano la realizzazione di infrastrutture per le interconnessioni elettriche con i partner transalpini e dei gasdotti con l'Algeria e la Grecia.

Con particolare riferimento ai temi che più interessano la 10ª Commissione, la Relazione evidenzia come, nel corso del 2003, in più occasioni sia stata ribadita l'importanza strategica della politica industriale quale elemento «orizzontale» da porre a fondamento per l'elaborazione delle iniziative e dell'azione europea. In quest'ottica gli Stati membri sono invitati a collaborare per creare condizioni favorevoli che stimolino la produttività e la competitività delle imprese, agevolino le attività di innovazione, tenendo nel contempo in considerazione la specificità dei vari settori produttivi e le esigenze delle piccole imprese.

Un aiuto allo sfruttamento delle potenzialità presenti in termini di competitività e crescita economica potrà inoltre venire dal miglioramento del funzionamento del mercato interno, sia dal punto di vista del contesto in cui operano le imprese che per quanto riguarda la libertà di circolazione delle merci e dei servizi. Gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo industriale, poi, potrebbero essere facilitati dall'adozione del regolamento sul brevetto comunitario: si ricorda, peraltro, che la relativa

proposta, presentata dalla Presidenza italiana, ha ottenuto un ampio consenso.

Con riferimento poi ad alcune problematiche settoriali, oltre che degli orientamenti assunti per la revisione della regolamentazione del settore chimico, per il rafforzamento dell'industria farmaceutica, per la creazione di una zona europea di ricerca nel campo delle biotecnologie e per l'armonizzazione delle normative tecniche, la Relazione dà conto della nuova proposta di direttiva adottata – grazie ad un lungo lavoro negoziale svolto durante il semestre di presidenza italiana – in materia di RC auto. La finalità è quella di colmare alcune lacune riscontrate nell'applicazione delle direttive vigenti, creando le condizioni per un miglioramento dell'efficienza del mercato assicurativo e per aumentare la protezione giuridica delle vittime di incidenti.

Nell'ambito della politica energetica, oltre alle già citate iniziative in materia di infrastrutture, si continuerà a lavorare sui temi della sicurezza degli approvvigionamenti, del miglioramento della competitività, della tutela dell'ambiente. La Relazione dà conto dei passi compiuti per migliorare l'uso efficiente dell'energia e favorire un maggior ricorso alle fonti rinnovabili. Nonostante gli sforzi della Presidenza italiana, nel corso del 2003 non sono stati registrati passi decisivi in riferimento al pacchetto nucleare, a causa dell'opposizione di alcuni Stati membri. Gli obiettivi della politica comunitaria in materia rimangono comunque, oltre al rafforzamento delle norme di sicurezza, la determinazione di misure per il commercio del materiale nucleare e per il trattamento dei relativi rifiuti.

La Relazione poi evidenzia come, in materia di turismo, l'orientamento emerso sia quello di dar luogo ad un'azione coordinata a livello europeo, finalizzata a favorire lo sviluppo delle potenzialità turistiche – anche con riferimento alle ricadute in termini di crescita economica ed occupazionale – pur nel rispetto dei parametri di sostenibilità ambientale e sociale.

Con riferimento al dibattito sulla riforma delle politiche per la coesione economica e sociale, il Governo italiano ha in più occasioni sottolineato la necessità di considerare coesione e crescita obiettivi complementari. Le relative politiche devono pertanto essere indirizzate verso tutte le regioni europee; dovrebbero essere migliorati i meccanismi di attuazione, anche in riferimento al principio di sussidiarietà, nonché individuata una più efficace combinazione tra l'offerta di infrastrutture e di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda in particolare questi ultimi, la Relazione ricorda come l'azione comunitaria sia volta a conseguire la riduzione del loro livello generale, orientando le risorse verso obiettivi generali di interesse comune. Con riferimento al tema più generale della concorrenza, a fine 2003 è stato raggiunto l'accordo sul regolamento di riforma delle regole di concorrenza, che introduce importanti novità, di merito e di procedura, in materia di intese e di abuso di posizione dominante fra imprese.

Nel corso del 2003, infine, è stata concretamente avviata la fase di sviluppo del progetto Galileo e, durante la Presidenza italiana, è stata rag-

giunta l'intesa sul problema della sovrapposizione del segnale Galileo sul codice militare del sistema GPS. È stato infine sottoscritto un accordo di collaborazione nel campo della navigazione satellitare con la Cina.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

239ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2058) ***Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria***, approvato dalla Camera dei deputati

(421) ***MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione***

(1393) ***VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo***

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, compresi quelli tesi ad aggiungere ulteriori articoli dopo di esso, e si è quindi proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti allo stesso articolo 6, fino all'emendamento 6.28, che è stato accantonato.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* dichiara di riformulare il sopracitato emendamento 6.28, trasformandolo nell'emendamento – aggiuntivo all'articolo 8 – 8.0.13.

Il PRESIDENTE prende atto della riformulazione dell'emendamento 6.28 in una proposta emendativa tesa ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8. Avverte pertanto che l'emendamento 8.0.13 verrà trasmesso alla 5ª Commissione permanente, per il parere.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 6.30.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 6, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il senatore VANZO *(LP)* interviene per dichiarazione di voto, preannunciando, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine all'emendamento 6.0.1 e rilevando che la Commissione bicamerale di controllo degli enti di previdenza e assistenza ha attualmente poteri limitati, che andrebbero opportunamente ampliati attraverso l'attribuzione di ulteriori competenze in materia di indirizzo generale e di vigilanza dell'attività degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati.

Il sottosegretario BRAMBILLA evidenzia che il regime dei controlli operanti in relazione agli enti previdenziali, in base alle normative vigenti, risulta già eccessivamente complesso e articolato: conseguentemente, l'estensione delle competenze della Commissione bicamerale di vigilanza, prefigurata dall'emendamento 6.0.1, risulterebbe in contrasto con una più generale esigenza di semplificazione, indispensabile anche per garantire adeguati *standard* di efficacia dei controlli stessi, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 6.0.1.

Successivamente, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 6.0.7.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del disegno di legge in titolo, atteso che talune proposte emendative riferite allo stesso riguardano anche parti dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, già accantonati in una precedente seduta.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore alla Commissione MORRA *(FI)* esprime parere contrario sugli emendamenti 8.24, 8.5, 8.12 e 8.13, rimettendosi al Governo per

quel che concerne l'emendamento 8.9. Formula inoltre parere contrario sulle proposte emendative 8.14 e 8.15, precisando che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo potrebbero entrare in vigore in tempi diversi. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 8.16, 8.8 – la cui disciplina è già contenuta nell'ambito dell'articolo 1 del disegno di legge in esame – 8.17, 8.10 – che riduce la portata del testo unico, conferendo allo stesso una valenza di tipo meramente compilativo – 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21.

Invita inoltre i proponenti a ritirare gli emendamenti 8.4 e 8.2.

Dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 8.6, il relatore raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 8.25, a sua firma.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 8.22, 8.23 e 8.11.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* evidenzia che dal combinato disposto della norma di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 8, sulla costituzione di un gruppo di lavoro composto da esperti e da dipendenti pubblici, e di quella contenuta nel secondo periodo del sopraccitato comma – volta a sancire che dall'attuazione della disciplina in questione non debbano conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – si desume necessariamente, a livello logico-interpretativo, che gli esperti facenti parti del sopracitato gruppo di lavoro, dovranno operare a titolo gratuito.

Alla luce di tale circostanza, l'oratore chiede al relatore di esplicitare i motivi sottesi al parere contrario espresso in ordine all'emendamento 8.11.

Il relatore MORRA *(FI)*, dopo aver evidenziato che la formulazione del comma 4 dell'articolo 8 è alquanto discutibile, atteso che la consulenza di esperti non può essere prestata a titolo gratuito, sottolinea comunque la necessità di evitare l'inserimento nel testo normativo in questione di un ulteriore incongruenza, in relazione ai profili attinenti alle attività di consulenza per la predisposizione del testo unico.

Dopo che il sottosegretario BRAMBILLA ha dichiarato di concordare con le considerazioni espresse dal relatore in relazione alla formulazione del comma 4 dell'articolo 8, il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* prospetta l'opportunità che il Governo presenti un'apposita proposta emendativa, qualora ravvisi l'esigenza di introdurre specifici correttivi all'articolo 8 del disegno di legge n. 2058.

Successivamente, il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere precedentemente espresso dal relatore, relativamente agli emendamenti inerenti all'articolo 8, formulando altresì parere contrario sulla proposta emendativa 8.9.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine all'emendamento 8.24, precisando che pur essendo condivisibile l'obiettivo di realizzare un testo unico della normativa previdenziale – già peraltro previsto dalla legge n. 335 del 1995 – risulta tuttavia del tutto inaccettabile l'eccessiva ampiezza e genericità dei criteri di delega contemplati nell'ambito dell'articolo 8.

Il senatore VIVIANI *(DS-U)* preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 8.24, sottolineando che l'articolo 8 del provvedimento in titolo non delinea in modo adeguato i criteri direttivi a cui il Governo dovrà uniformarsi per la redazione del testo unico, ampliando pertanto in modo eccessivo l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.24 e 8.5, entrambi soppressivi dell'articolo 8.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine all'emendamento 8.12, evidenziando che la delega contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, relativa alla predisposizione di un testo unico in materia previdenziale, risulta eccessivamente ampia e indefinita.

Posto ai voti, l'emendamento 8.12 viene respinto.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* dopo aver annunciato che il gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 8.13, osserva che la genericità dei criteri di delega contemplati all'articolo 8 finisce per ampliare eccessivamente la discrezionalità del Governo nella predisposizione del testo unico, consentendo allo stesso di avvalersi di tale strumento normativo per incidere in maniera profonda su una materia delicata quale quella previdenziale.

Posto ai voti, l'emendamento 8.13 viene respinto.

La senatrice PILONI *(DS-U)* preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 8.9, esprimendo la propria sorpresa per il diniego opposto dal rappresentante del Governo ad accogliere una formula identica a quella utilizzata in diverse disposizioni normative varate nel corso dell'attuale legislatura, tra le quali cita a titolo esemplificativo quelle di cui alla legge n. 30 del 2003.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa preliminarmente, relativamente all'articolo 8 del disegno di legge in titolo, che lo stesso recepisce la disciplina contenuta nella legge n. 335 del 1995, relativamente al testo unico in materia previdenziale, integrando la stessa con la previsione di

una armonizzazione delle aliquote contributive, quanto mai opportuna, se si considera che l'elevato numero di aliquote attualmente esistenti complica notevolmente il quadro normativo di riferimento e produce un contenzioso giurisdizionale molto esteso, che invece una semplificazione del regime delle aliquote potrebbe sensibilmente ridurre.

Inoltre, la legge n. 335 del 1995, relativamente ai profili inerenti al testo unico in materia previdenziale, non contempla alcuna procedura di concertazione con le parti sociali, atteso che l'ulteriore articolazione della procedura in questione risulta inopportuna e incongrua rispetto alla natura ed alle caratteristiche del testo unico, rientrante, in quanto tale, nella esclusiva competenza del legislatore delegato.

La senatrice PILONI interviene brevemente per una precisazione, evidenziando che il ministro Maroni, in una precedente seduta, aveva prospettato, in relazione all'articolo 8 del disegno di legge in titolo, un'interpretazione diversa da quella prefigurata dal sottosegretario Brambilla, relativamente ai profili inerenti alle armonizzazioni delle aliquote contributive.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 8.9, evidenziando che il confronto con le parti sociali non implica necessariamente l'attivazione di una trattativa e che comunque esso è stato previsto sia nella legge n. 30 del 2003 e sia nell'ambito del disegno di legge n. 848-*bis* – relativo alla tematica degli ammortizzatori sociali.

Posto ai voti, l'emendamento 8.9 viene respinto.

Il senatore VIVIANI *(DS-U)* preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 8.14, sottolineando che lo stesso è finalizzato a garantire un congruo lasso di tempo per l'elaborazione di un testo normativo complesso e articolato, quale il testo unico in materia previdenziale.

Posto ai voti, l'emendamento 8.14 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 8.15, 8.16 e 8.8.

Il senatore VIVIANI *(DS-U)* preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 8.17, evidenziando che lo stesso definisce in maniera più adeguata e puntuale i criteri per l'emanazione del testo unico.

Posto ai voti, l'emendamento 8.17 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 8.10, 8.18, 8.19 e 8.20.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 8.21 e 8.4.

Dopo che il senatore FABBRI *(FI)* ha dichiarato di ritirare l'emendamento 8.2, viene posto ai voti e accolto l'emendamento 8.25.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* preannuncia, anche a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 8.22, evidenziando che lo stesso è volto a individuare, in maniera precisa e puntuale, i criteri direttivi di delega per la predisposizione del testo unico in materia previdenziale.

Posto ai voti l'emendamento 8.22 viene respinto.

Successivamente, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 8.23 e 8.11.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 8 nel testo risultante dalla modifica apportata dalla Commissione.

Relativamente agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, il PRESIDENTE dichiara di riformulare l'emendamento 8.0.8, a propria firma recependo una condizione posta nell'ambito del parere espresso dalla 5ª Commissione ed inserendo quindi dopo la dizione «delegato ad emanare», le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Propone inoltre di accantonare l'esame degli emendamenti 8.0.1, 8.0.13, 8.0.8 (testo2) e 8.0.12.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il senatore VIVIANI *(DS-U)* ravvisa l'opportunità di procedere ad una ulteriore riflessione sui contenuti dell'emendamento 8.0.4, anche in relazione ad un recente pronunciamento della Corte dei Conti sulla stessa materia in esso trattata.

La Commissione, accogliendo una proposta del PRESIDENTE, decide pertanto di accantonare l'emendamento 8.0.4.

Il relatore MORRA *(FI)* esprime poi parere contrario sull'emendamento 8.0.7 e favorevole in ordine all'emendamento 8.0.10.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi ai sopracitati pareri, espressi dal relatore.

Successivamente, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 8.0.7, che viene respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.10 viene accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 6.

6.28

TREU, ZANOLETTI, FABBRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, lettera *p)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 6, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.30

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

"8-*bis*. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso programmato di inflazione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

6.0.1

Fabbri, Izzo

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

"Art. 56. - *(Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dell'attività degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati. – 1.* L'indirizzo generale e la vigilanza parlamentare sull'attività degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati sono esercitati da una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere. A partire

dalla XV legislatura la Commissione è composta da quaranta membri designati secondo le medesime modalità.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizo generale e la vigilanza dell'attività degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati:

a) formula agli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria gli indirizzi generali per l'attuazione dei princìpi definiti dalla presente legge in materia di riforma previdenziale e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali;

b) formula agli enti previdenziali privatizzati le linee guida in attuazione dei princìpi fissati dalla legislazione vigente in materia previdenziale, di previdenza complementare, occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, prevedendo nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione;

c) indica i criteri generali per la formazione dei programmi attuariali annuali e pluriennali degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati, anche facendo riferimento alle prescrizioni e alle indicazioni provenienti dal Governo;

d) approva i piani attuariali predisposti dagli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e dagli enti previdenziali privatizzati e vigila sulla loro attuazione; riceve dagli organi di amministrazione dei medesimi enti le relazioni sui piani trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

e) formula indirizzi generali relativamente all'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, all'equilibrio delle gestioni e all'utilizzo dei fondi disponibili e ne verifica la compatibilità con la finalità di pubblico interesse e la coerenza con le gestioni previdenziali dei singoli enti;

f) analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei documenti contabili predisposti dagli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e dagli enti previdenziali privatizzati;

g) riferisce al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

h) vigila sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione;

i) controlla la corretta applicazione e l'operatività delle leggi in materia previdenziale e la coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale, nel rispetto dei vincoli comunitari;

j) a decorrere dalla XV Legislatura, elegge un consigliere di amministrazione per ciascuno degli enti INPS, INPDAP, INAIL, IPOST, IPSEMA e ENPALS, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo;

k) esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

3. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche comunitarie, ai consigli regionali, nonché agli organi di amministrazione e ai consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati.

4. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente e i componenti dei consigli di amministrazione, il presidente e i componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, i direttori generali e i dirigenti degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria e degli enti previdenziali privatizzati e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile convocare per l'espletamento dei propri compiti; può, altresì, chiedere ai medesimi soggetti l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

5. Con relazione semestrale, in ogni caso, i presidenti degli organi di amministrazione e i presidenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, ove costituiti, degli enti di cui al comma 1, espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di indirizzo indicate dalla Commissione.

6. La Commissione svolge le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

7. A partire dalla XV legislatura la Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Il regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo"».

6.0.7

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici privatizzati)

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è inserito il seguente: 3-*bis*: Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente: 3-*bis*. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o indinduali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locaziolle sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contraffi le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 15 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Art. 8.

8.24

RIPAMONTI, DI SIENA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, PAGLIARULO, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Sopprimere l'articolo 8.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.5

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo 8.

8.12

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, PAGLIARULO, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - *(Testo unico in materia previdenziale).* – 1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare il testo unico delle disposizioni in materia previdenziale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.13

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dei principi che presiedono la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, siano volte a riordinare, coordinare e riunire le norme vigenti in un solo provvedimento legislativo in materia di: contribuzione, erogazione delle prestazioni, attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; erogazione degli assegni sociali.

1-*bis.* Nell'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano, comunque, in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-

sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; *d)* articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è delegato ad adottare», *aggiungere le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

8.14

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

8.15

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge» *con le seguenti:* «dei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

8.16

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle disposizioni legislative vigenti» *aggiungere le seguenti:* «fatto salvo quanto contenuto nei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

8.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «anche con riferimento alle correlazioni» *fino alla fine del primo periodo, con le seguenti:* «sia volto alla realizzazione della concreta armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali ancora esistenti, sulla base dei criteri e dei principi indicati dalla legge 8 agosto n. 335».

8.17

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «, e di una armonizzazione» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «sia volto ad armonizzare le norme vigenti, riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo».

8.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a modificare, correggere, ampliare» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «alla realizzazione di una raccolta sistematica di tutte le norme vigenti in materia previdenziale».

8.18

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti» *con le seguenti:* «riordinare, coordinare e riunire le norme vigenti, fatto salvo quanto contenuto nei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

8.19

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente» *con le seguenti:* «riordinare, coordinare e riunire».

8.6

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli enti pubblici che gestiscono forme esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria».

8.20

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.21

VIVIANI, BATTAFARONO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «uniformandolo agli altri settori produttivi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.4

FABBRI, IZZO

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, uniformandolo agli altri settori produttivi».

8.2

FABBRI, IZZO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «uniformandolo» *con la seguente:* «armonizzandolo».

8.25

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'emanazione del testo unico non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» *e, al comma 3, sostituire la frase:* «di cui al comma 1 e» *con l'altra:* «di cui al comma 1,» *nonché aggiungere, in fine, le parole:* «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8.22

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Nell'emanazione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio norrnativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano, comunque, in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico».

8.23

BATTAFARANO, RIPAMONTI, DI SIENA, MONTAGNINO, PILONI, PAGLIARULO, VIVIANI, TREU, DATO, PIZZINATO, GRUOSSO, FABRIS

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro».

8.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «le quali dichiarino di prestare la propria consulenza a titolo gratuito».

8.0.1

FERRARA, FABBRI

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. L'articolo 3, lettera *p)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle pensioni, prevista all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357. La perequazione sulla quota di trattamento di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 è posta a carico dei fondi o casse di cui all'articolo 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo».

8.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale

obbligatoria e di tutte le forme esclusive e sostitutiva di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale, già in godimento dal dante causa, quale parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.».

8.0.7

ZANOLETTI

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Solidarietà tra le gestioni previdenziali)

1. Le movimentazioni tra le gestioni previdenziali obbligatorie amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri, utili o interessi.».

8.0.8

ZANOLETTI

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Delega al Governo sulla previdenza per il clero)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte ad armonizzare la disciplina del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973, compatibilmente con lo *status* dei ministri di culto, con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Nei riguardi del clero cattolico dovrà essere inoltre recepita la terminologia del Codice di diritto canonico.».

8.0.8 (Testo 2)

ZANOLETTI

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Delega al Governo sulla previdenza per il clero)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte ad armonizzare la disciplina del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973, compatibilmente con lo *status* dei ministri di culto, con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Nei riguardi del clero cattolico dovrà essere inoltre recepita la terminologia del Codice di diritto canonico.».

8.0.10

TOFANI

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni per il personale artistico dipendente degli enti lirici autonomi e dalle istituzioni concertistiche assimilate)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici autonomi e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata alla Tabella A allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

8.0.12
BONGIORNO, TOFANI

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Nell'ambito delle mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 374 del 1993, sono ricomprese, anche ai fini dell'applicabilità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1999, n. 208, quelle inerenti ai marittimi imbarcati a bordo.».

8.0.13
MONTAGNINO TREU

*Dopo l'***articolo 8,** *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, lettera *p)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza».

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

196ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione che parteciperà, insieme al Presidente della Commissione Esteri del Senato, al Seminario sull'AIDS in Africa, organizzato dall'European Parliamentary for Africa, che si terrà a Dublino il 22 ed il 23 aprile prossimi.

Comunica altresì che giovedì 25 marzo si terrà un incontro informale con i rappresentanti dell'Associazione dei malati da emotrasfusione e da vaccino. Rende poi noto di aver ricevuto la richiesta da parte di rappresentanti dei sindacati dei pensionati CGIL, CISL e UIL di un incontro con la Commissione per esporre problematiche concernenti la condizione degli anziani. Tale incontro potrebbe svolgersi in sede di Ufficio di Presidenza allargato il prossimo 30 marzo alle ore 15.

La Commissione conviene.

La senatrice BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)* coglie l'occasione per informare che è stato sottoscritto da oltre 150 senatori un appello al ministro Sirchia in merito al problema della somministrazione dei farmaci ai malati del morbo di Alzheimer e a tal fine auspica l'intervento in Commissione dello stesso Ministro sul tema.

Il presidente TOMASSINI fornisce assicurazioni affinché una seduta della Commissione sia dedicata nella prossima settimana ad un incontro con il Ministro su tale problematica.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il relatore SALINI *(FI)*, il quale osserva che nel disegno di legge in titolo appaiono di interesse della Commissione le disposizioni recate dall'articolo 6, nonché il conferimento della delega per il recepimento delle direttive 2003/85, 2003/94 e 2003/99, di cui all'allegato A. L'articolo 6 configura una delega al Governo per la definizione di sanzioni penali o amministrative per violazione della disciplina di cui al decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 («Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»). Tale regolamento costituisce uno dei provvedimenti di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e successive modificazioni («relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari»). Esso, data la sua natura di fonte secondaria, non reca sanzioni. L'introduzione di queste ultime è, in base al presente articolo 6, necessaria ai fini della piena attuazione della citata direttiva. Il relatore ricorda peraltro che essa è attuata anche dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni («Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»). Le violazioni previste come reato da quest'ultimo sono state trasformate in illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. L'articolo 6 in esame prevede che, in ogni caso, siano fatte salve le norme penali vigenti. La delega deve essere esercitata secondo i princìpi ed i criteri direttivi generali (in materia di sanzioni) indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge. Osserva che non si specifica nulla, invece, riguardo alle modalità del medesimo esercizio.

Riguardo ai suddetti provvedimenti comunitari di cui all'allegato A, il relatore ricorda che la direttiva 2003/85 stabilisce misure minime di lotta contro l'afta epizootica, nonché misure preventive volte al miglioramento delle conoscenze e della preparazione delle competenti autorità e degli allevatori in materia e che la direttiva deve essere recepita entro il 1° luglio 2004.

Riguardo alla direttiva 2003/94/CE rileva che essa fissa i princìpi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano, ivi compresi quelli in fase di sperimentazione, e, per ragioni di chiarezza, aggiorna integralmente le norme della direttiva 91/356, la quale viene, quindi, abrogata. La nuova direttiva deve essere recepita entro il 30 aprile 2004.

Rileva quindi che il soggetto garante dell'attuazione della buona pratica in sede di produzione è il fabbricante (ovvero l'importatore per i prodotti provienenti da paesi terzi), su cui gravano pertanto i seguenti obbli-

ghi: l'attivazione di un sistema di garanzia e controllo della qualità; la predisposizione di un sistema di esame dei reclami e di rapido richiamo del prodotto dalla rete di distribuzione; la conservazione della documentazione sui lotti di medicinali, al fine di poterne ricostruire l'*iter* di fabbricazione. Gli stabilimenti e gli impianti debbono essere progettati, realizzati e mantenuti adeguatamente, in modo da ridurre possibili errori e di evitare contaminazioni. In base alla direttiva, inoltre, i singoli Stati si impegnano, tramite reiterate ispezioni, a far sì che i fabbricanti rispettino i princìpi e le linee di indirizzo da essa fissati.

Osserva che la direttiva 2003/99/CE, che deve essere recepita entro il 12 aprile 2004, intende garantire adeguate misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, nonché lo svolgimento di indagini epidemiologiche per i focolai di tossinfezione alimentare. Il provvedimento fissa i criteri e le modalità che gli Stati membri debbono adottare per la raccolta, l'analisi e la pubblicazione dei dati sull'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata. Tali dati formano oggetto di una relazione annuale da inviare alla Commissione europea entro il mese di maggio. La direttiva stabilisce, inoltre, le tipologie di zoonosi e di agenti zoonotici per le quali vi è l'obbligo di sorveglianza e quelle per le quali essa è attivata in funzione della situazione epidemiologica del territorio. La sorveglianza viene effettuata, anche tramite programmi coordinati, nella fase più appropriata della catena alimentare e condotta in base a sistemi già esistenti nei singoli paesi. Riguardo, infine, ai suddetti focolai di tossinfezione alimentare, osserva che gli Stati membri hanno l'obbligo di indagare e di raccogliere dati sul profilo epidemiologico, sugli alimenti coinvolti e sulle potenziali cause del focolaio.

Il relatore propone infine uno schema di relazione dal seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

nella disciplina di delega di cui all'articolo 6, occorrerebbe specificare quali siano le modalità procedurali per l'esercizio della delega medesima;

nello stesso articolo 6, occorrerebbe chiarire se, oltre alle norme penali vigenti, si intendano in ogni caso fatte salve anche le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni».

Il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)* interviene brevemente in senso favorevole, osservando l'importanza delle sanzioni di tipo penale ai fini di una maggiore tutela della salute umana in relazione alla produzione ed al commercio dei prodotti fitosanitari.

Nessuno chiedendo di intervenire, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2,

del Regolamento, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con le osservazioni proposte dal relatore.

(*Doc*. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SALINI *(FI)* riferisce sul documento in titolo, osservando come la Relazione in esame non presenti aspetti di particolare rilievo relativamente alla materia sanitaria. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole, riservandosi di raccogliere eventuali osservazioni che dovessero emergere nel dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta del relatore di parere favorevole è, previa verifica del numero legale, messa ai voti ed approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

307ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Bruno Agricola, direttore generale della Direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, accompagnato dall'ingegner Donato Di Matteo, responsabile della Divisione VI rischio industriale, dal dottor Raffaele Ventresca, responsabile della Divisione III VIA e opere civili, e dal dottor Emanuele Peschi, funzionario della Divisione IV IAM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione del Direttore Generale della direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 marzo scorso.

Il presidente NOVI ringrazia l'ingegner Agricola per aver prontamente accolto l'invito ad intervenire.

L'ingegner AGRICOLA fa presente innanzitutto di aver chiesto di poter essere accompagnato dall'ingegner Di Matteo, dal dottor Ventresca e dal dottor Peschi, così da poter prontamente fornire ai componenti della Commissione informazioni più puntuali sull'oggetto – assai ampio e variegato – dell'indagine conoscitiva.

La questione dell'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche coinvolge, in via generale, problematiche attinenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, la sicurezza degli impianti. I problemi, inoltre, sono di difficile soluzione, anche perché può accadere che interventi mirati a ridimensionare l'impatto ambientale di talune sostanze, provochino di riflesso l'aumento dell'impatto di altri elementi; così, ad esempio, accade per quanto attiene la produzione dei cosiddetti combustibili più puliti.

Sono attualmente in fase di predisposizione le linee guida – che verranno poi trasfuse in un decreto ministeriale – necessarie per render chiaro in quali circostanze e a che condizioni è possibile ricorrere alla valutazione ambientale integrata e, al riguardo, sta emergendo la tendenza da parte delle amministrazioni locali di chiedere alle imprese anche la caratterizzazione delle aree circostanti.

Per quanto concerne specificamente le raffinerie, vi sono in Italia 17 impianti interessati al procedimento in questione, e sono pervenute al Ministero le relative proposte di modifica. Entro il prossimo mese di giugno si dovrebbe riuscire a completare le procedure, così da poter escludere il ricorso alla valutazione di impatto ambientale, laddove non vi sia la potenzialità di un incremento delle emissioni inquinanti.

Il senatore SPECCHIA *(AN)* chiede all'ingegner Agricola di soffermarsi sui rapporti che il Ministero dell'ambiente intrattiene con gli enti locali per quanto attiene alle procedure che interessano le raffinerie e le centrali elettriche. Al riguardo, ricorda come poco più di due mesi fa siano state avanzate al Ministero dell'ambiente le prescritte richieste di autorizzazione da parte della centrale elettrica di Brindisi già di proprietà dell'ENEL, richieste relative ad un potenziamento degli impianti ed alle quali si sono opposti pressoché tutti gli enti locali, i sindacati e le associazioni della zona.

L'ingegner AGRICOLA fa presente che nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di valutazione di impatto ambientale, il Ministero registra tutte le osservazioni avanzate da enti locali, associazioni e cittadini interessati, fornendo ogni indicazione al Ministro, il quale normalmente tiene conto tanto degli aspetti tecnici, quanto dei punti di vista degli enti locali e, soprattutto delle regioni. Il vero confronto, però, ha luogo non tanto nell'ambito della procedura suddetta, quanto piuttosto in occa-

sione delle conferenze di servizi promosse dal Ministero delle attività produttive.

Il senatore RIZZI *(FI)* chiede all'ingegner Agricola chiarimenti in merito agli strumenti e alle procedure per verificare la sicurezza delle raffinerie.

L'ingegner AGRICOLA fa presente al senatore Rizzi come la questione da lui sollevata si inquadri in quella più ampia concernente la sicurezza di tutti gli impianti a rischio. Al riguardo, in sede UE è stata prevista l'introduzione di un nuovissimo sistema di monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali e delle situazioni effettive dei sistemi di sicurezza degli impianti, sistema già sperimentato, o di cui si prevede a breve la sperimentazione, nelle regioni Veneto e Puglia, e forse anche in Sicilia. Tale sistema, noto come progetto SIMAGE, dovrebbe consentire di fare un significativo passo avanti sul piano della verifica della sicurezza degli impianti e del monitoraggio delle condizioni ambientali.

Il presidente NOVI chiede all'ingegner Agricola se a suo avviso l'attuale impianto normativo assicuri uno *standard* soddisfacente di sicurezza degli impianti.

L'ingegner AGRICOLA fa presente al presidente Novi che la normativa vigente appare piuttosto carente sul punto, come si è potuto di recente verificare a Porto Marghera. La verità è che gli attuali sistemi di sicurezza non sono sufficienti se non si provvede contestualmente all'addestramento ed alla formazione del personale e se non si promuove un programma di verifiche delle condizioni di sicurezza.

Il senatore ROTONDO *(DS-U)* chiede all'ingegner Agricola maggiori delucidazioni in ordine ai rischi di incremento di certe problematiche di impatto ambientale in caso di adozione di combustibili più puliti, nonché per quanto attiene la caratterizzazione delle aree esterne agli impianti, sollecitate dagli enti locali. Altri chiarimenti potrebbero essere utili in ordine alla questione del rapporto fra impatto ambientale di un singolo stabilimento e impatto ambientale del complesso degli impianti che insistono su una stessa area, nonché sull'adozione del progetto SIMAGE nella regione Sicilia.

L'ingegner AGRICOLA fa presente al senatore Rotondo che, sovente, allorché si riesce a migliorare la qualità di un combustibile, tutti gli agenti inquinanti sottratti al combustibile stesso vengono trattenuti nell'impianto di raffinazione, per cui possono anche aumentare le problematiche di impatto ambientale di tali impianti.

Dopo aver confermato che la richiesta di caratterizzazione delle aree riguarda quelle esterne agli impianti, rileva come la questione dell'impatto ambientale di una serie di imprese che operano in una stessa area possa

essere affrontata efficacemente soltanto accentrando presso un unico soggetto istituzionale tutte le informazioni e i dati disponibili. In tal modo infatti il soggetto pubblico incaricato di raccogliere i dati può valutare in modo attendibile quali siano gli interventi compatibili con l'equilibrio ambientale. È quindi di estrema importanza sviluppare al massimo la capacità degli enti pubblici di valutare in modo completo ed attendibile le condizioni del territorio sotto il profilo della qualità ambientale; in tale ottica, in collaborazione con ANCI, UPI e UNCEM, è stato promosso un programma volto ad incrementare la qualificazione e l'efficienza del personale.

L'ingegner DI MATTEO fa presente al senatore Rotondo che in Sicilia il progetto SIMAGE è stato sospeso e che le apparecchiature sono state consegnate all'ARPA locale. Ad ogni modo, il Ministero dell'ambiente segue con grande attenzione la situazione ambientale dell'isola, con particolare riferimento alle aree del siracusano interessate dalla massiccia presenza di raffinerie e centrali elettriche.

Il senatore PONZO *(FI)* chiede all'ingegner Agricola chiarimenti sul livello dei controlli circa le ricadute sul territorio e sull'ambiente dei gas combusti ad opera degli impianti di desolforazione delle raffinerie.

L'ingegner AGRICOLA fa presente al senatore Ponzo che il Ministero dell'ambiente si occupa dei controlli da lui richiamati insieme all'APAT ed alle ARPA; al riguardo, è in fase di realizzazione un importante progetto – il progetto SINANET – già attivo per quanto riguarda la difesa del suolo, che renderà possibile un puntuale monitoraggio dell'ambiente attraverso il quale, sia pur non in tempo reale, sarà possibile disporre di dati attendibili. È in fase di conclusione un accordo con le regioni, così che gli enti locali ed i cittadini possano rapidamente venire a conoscenza dei dati relativi alle condizioni ambientali del territorio.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE *(UDC)* rileva come gli impianti di desolforazione emettano elevate quantità di anidride carbonica, sostanza che è assai difficile smaltire. Il problema è assai complesso, in quanto all'adozione di tecnologie capaci di ridurre l'emissione di certe sostanze inquinanti, sovente consegue l'incremento dell'emissione di altre sostanze. Ad ogni modo, l'attenzione con cui il Ministero dell'ambiente sta gestendo il settore appare soddisfacente, anche se i sistemi di valutazione e di monitoraggio dei livelli di inquinamento non sembrano sempre idonei a fornire informazioni totalmente attendibili. Al riguardo, sarebbe assai interessante che la Commissione potesse prendere visione del programma di monitoraggio su cui si è soffermato l'ingegner Agricola. Chiede infine a quest'ultimo a chi spetti l'ultima parola allorché si tratta di autorizzare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica in presenza di un aumento della domanda.

L'ingegner AGRICOLA osserva come le decisioni concernenti la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica siano in qualche modo rimesse al mercato, dal momento che, in presenza di un aumento della domanda di energia, i soggetti in possesso di un patrimonio tecnologico adeguato possono senz'altro chiedere di realizzare nuovi impianti. Ovviamente, l'effettiva realizzazione di nuovi impianti dipenderà non solo dal livello della domanda, ma anche dal costo dell'energia importata e, quindi, dal livello di competitività del settore elettrico italiano. Quel che è certo, comunque, è che le centrali elettriche italiane sono tra le meno inquinanti del mondo.

Il presidente NOVI chiede all'ingegner Agricola se è proprio l'elevato livello di sicurezza delle centrali italiane, dal punto di vista delle emissioni inquinanti, la causa principale del maggior costo dell'energia prodotta in Italia rispetto a quella di importazione.

L'ingegner AGRICOLA risponde affermativamente al quesito rivoltogli dal presidente Novi e ribadisce come le centrali italiane siano tra le migliori al mondo; ciò nonostante le popolazioni locali generalmente si oppongono alla loro realizzazione. Tale aspetto fa emergere il problema di carattere generale che attiene la carenza di informazione e l'esigenza di promuovere efficaci campagne informative, tali da rendere i cittadini maggiormente consapevoli delle reali condizioni ambientali del territorio. Purtroppo però il Ministero dell'ambiente non dispone di adeguate risorse finanziarie per promuovere siffatte campagne di informazione.

Il senatore ROTONDO *(DS-U)* chiede chiarimenti circa l'accertamento della sostanzialità delle modifiche degli impianti, ai fini della necessità di attivare la procedura di valutazione di impatto ambientale.

L'ingegner AGRICOLA sottolinea come il Ministero dell'ambiente abbia sempre rivendicato la competenza a valutare direttamente la sostanzialità o meno delle modifiche in questione, e ciò all'evidente scopo di scongiurare il rischio di sottovalutazioni dell'importanza di certe modifiche, ad opera dei diretti interessati.

Il presidente NOVI ringrazia l'ingegner Agricola, come pure l'ingegner Di Matteo, il dottor Ventresca ed il dottor Peschi per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

34ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GIRFATTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2742) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo 2004.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* fa presente che si dovrebbe prevedere un termine per la presentazione degli emendamenti per il disegno di legge n. 2742 più ampio rispetto a quello già fissato per le ore 16,30 di domani. In tal modo, la Commissione avrebbe la possibilità di svolgere un adeguato approfondimento sulle varie tematiche connesse al disegno di legge comunitaria per il 2004, tenendo conto che per l'esame dello stesso si prevedono quest'anno nuove modalità, in virtù di alcune recenti modifiche regolamentari.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* ritiene opportuno che sia fissato un più ampio termine per la presentazione degli emendamenti, anche tenendo conto che in questo modo potrà aprirsi una riflessione su alcuni aspetti specifici del disegno di legge comunitaria, ad iniziare da quello riguardante il ruolo delle Regioni nella cosiddetta fase discendente di attuazione degli atti comunitari. A tale riguardo, sarebbe opportuno che si tenesse conto del contributo delle Regioni, anche prevedendo apposite audizioni.

La senatrice DONATI *(Verdi-U)*, associandosi alle richieste espresse dal senatore Bedin e dal senatore Coviello, ricorda che a partire da que-

st'anno l'esame del disegno di legge comunitaria è sottoposto a nuove norme regolamentari che, tra l'altro, prevedono che possono essere presentati in Assemblea soltanto gli emendamenti respinti in Commissione. Inoltre, nella seduta del 18 marzo il ministro Buttiglione si era impegnato a trasmettere alla Commissione una serie di documenti richiesti dal senatore Bedin e dal senatore Manzella, relativi alle direttive comunitarie ancora non recepite dall'Italia, e alle procedure di infrazione aperte. Tuttavia, tale documentazione allo stato risulta ancora non disponibile, e ciò potrebbe costituire un'ulteriore ragione affinché si valuti la possibilità di fissare un più ampio termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore BASILE *(FI)*, pur comprendendo le ragioni addotte dai senatori dell'opposizione fin qui intervenuti, ricorda che il ministro Buttiglione, nella seduta del 18 marzo, aveva manifestato la propria disponibilità a rispondere alle richieste di chiarimenti e di documentazione avanzate dal senatore Bedin e dal senatore Manzella. Per quanto attiene alla fissazione di un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, ritiene che ogni valutazione dovrebbe essere rinviata alla seduta antimeridiana di domani, nella quale si prevede la presenza dello stesso ministro Buttiglione.

Il presidente GIRFATTI, con riferimento ai precedenti interventi, fa presente che nella seduta antimeridiana di domani si potrà eventualmente valutare la possibilità di stabilire un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2742. In relazione poi alla richiesta avanzata dal senatore Coviello di procedere ad audizioni dei rappresentanti delle Regioni, esprime le proprie perplessità in ordine all'utilità delle stesse in questa fase dell'*iter*.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U),* intervenendo in merito al disegno di legge comunitaria, ricorda che ogni anno il Governo presenta tale disegno di legge, che dovrebbe costituire innanzi tutto, da un punto di vista politico, un rinnovato impegno della Repubblica italiana, a livello statale e regionale, ad accrescere la condivisione di norme e di scelte politiche all'interno dell'Unione europea e delle sue istituzioni. In questa prospettiva si è configurato uno strumento normativo capace di recepire un numero rilevante di atti delle istituzioni comunitarie ed assicurare loro pronta esecuzione, prevenendo, quindi, violazioni per inadempimento degli obblighi comunitari ed una conseguente responsabilità giuridica e politica dello Stato italiano in sede europea. Il disegno di legge di modifica della stessa legge comunitaria, che sta per essere definitivamente approvato proprio dal Senato per rendere tale strumento più agile ed efficace, si inserisce pienamente in questa linea.

Inoltre, la modifica del regolamento del Senato con la istituzione della Commissione per le Politiche dell'Unione Europea, che si caratterizza proprio per la competenza nella legge comunitaria annuale, ha ulteriormente valorizzato questo strumento. Pertanto la legge annuale comuni-

taria può divenire il momento in cui il Parlamento rinnova politicamente la propria volontà di piena adesione alle istituzioni dell'Europa unita.

Questa volontà dovrebbe essere ovviamente presente anche nel Governo, come organo collegiale. In tal senso, si deve riconoscere l'impegno europeista del Ministro per le politiche comunitarie, il quale ha evidenziato le difficoltà che egli stesso ha già rappresentato alla Commissione, rispondendo ad alcune richieste di chiarimento a proposito della partecipazione delle regioni al processo normativo comunitario e all'ancora alto numero di norme europee non recepite nel nostro ordinamento. Tuttavia questa attenzione europeista non è una caratteristica del Governo nel suo insieme, come dimostra una serie di comportamenti che vanno in senso diametralmente opposto, quali sono quelli in materia di collaborazione giudiziaria, ad opera soprattutto di un molto meno commendevole membro dell'Esecutivo. Si tratta di una linea politica che si esprime anche attraverso i comportamenti del ministro degli Esteri ed anche del ministro degli Interni i quali, mentre invocano nelle dichiarazioni pubbliche, agli organi di informazione e al Parlamento, più Europa in tema di sicurezza, preferiscono poi di fatto gli accordi bilaterali o multilaterali, che non sono inutili, ma sono riduttivi rispetto ad una politica europea di contrasto al terrorismo e di creazione di un'area di sicurezza, libertà e giustizia comuni in Europa.

Il 12 marzo scorso la Commissione europea ha presentato una propria comunicazione al Consiglio e al Parlamento europei su «Prevenzione della criminalità nell'Unione Europea». Questa comunicazione ha consentito di compiere una analisi dei risultati sia a livello dei singoli Stati che a livello di Unione europea. Sulla base di questi elementi, organi di stampa internazionali ed italiani stanno evidenziando, nelle ultime settimane, il clamoroso ritardo dello Stato italiano nel recepire una serie di atti comunitari in materia di collaborazione giudiziaria, primo tra questi la decisione-quadro in materia di mandato di arresto europeo. Si tratta di ritardi inaccettabili, che minano la credibilità internazionale ed europea dell'Italia e rischiano di porre la stessa ai margini della collaborazione contro il crimine internazionale. È evidente la gravità di ciò, soprattutto in un momento in cui l'attacco della criminalità internazionale, anche terroristica, alle società occidentali si fa più tragico. È sconcertante che un Governo che ha posto in cima alle sue priorità la «questione sicurezza» non sia consapevole di ciò, o meglio non sia coerente con le proprie dichiarazioni programmatiche.

Soffermandosi quindi sull'articolato del disegno di legge comunitaria, dopo aver ribadito che il gruppo Margherita-L'Ulivo cercherà di contribuire a determinare prassi virtuose nell'esame, richiama l'attenzione sul fatto che materia di emendamenti può ora essere, sulla base delle nuove norme regolamentari, esclusivamente l'oggetto della legge comunitaria, come definito nell'articolo 4 della legge La Pergola. Questa novità è stata indicata come un «limite» all'attività emendativa del Senato. Lo è certamente, se la nuova norma evita di fare della legge comunitaria una legge *omnibus*, alla quale attaccare i vagoni più disparati targati solo Italia e non

Unione europea. Ma l'articolo 4 della legge La Pergola stabilisce che il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario sia assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale mediante «disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee». Una delle attività del Parlamento è quindi quella di verificare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che conseguono all'emanazione di regolamenti, direttive e decisioni. Nel caso in cui questo adempimento non sia soddisfatto, è compito del Parlamento porvi rimedio attraverso emendamenti al disegno di legge governativo. Invece che una limitazione, il nuovo regolamento, si prospetta quindi come una opportunità per il Senato di avere un ruolo propositivo nell'accelerazione della applicazione delle norme europee ed anche nell'individuazione di materie che rispondono alle attese dell'opinione pubblica. Da strumento interno alle istituzioni, la legge comunitaria annuale può diventare così uno dei momenti di confronto fra cittadini ed Unione Europea. In tale prospettiva devono affrontarsi le questioni relative al contrasto al terrorismo e alla criminalità transnazionale, questioni essenziali per le opinioni pubbliche, alle cui attese si può dare una risposta proprio nella legge comunitaria.

Gli strumenti messi in campo dall'Europa negli ultimi anni, rilanciati dopo l'11 settembre 2001 e, purtroppo, dopo la strage di Madrid dell'11 marzo, in Italia non hanno avuto grande successo: essi non hanno sbloccato nessuna delle misure – se ne contano almeno dieci: tra convenzioni non ratificate, protocolli ignorati, decisioni quadro inattuate – ritenute strategiche dall'Unione europea per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. La mancata attuazione del mandato di arresto europeo è solo la punta dell'*iceberg*. *Eurojust*, squadre investigative comuni, cancellazione del segreto bancario, estensione delle videoconferenze, semplificazione delle rogatorie, intercettazioni telefoniche più penetranti, estradizioni semplificate, misure più efficaci contro il riciclaggio di danaro sporco, sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi del reato: su questi temi, in molti casi, il Governo non si è neppure attivato, mentre in altri, tutto è fermo, fuori e dentro il Parlamento. In questo modo si vanifica la scelta fatta in Europa, vista la lentezza con cui si ratificano le Convenzioni, di ricorrere sempre più spesso alle decisioni quadro che, a differenza delle prime, hanno una scadenza. L'Italia ha superato il termine di scadenza oltre che per l'euromandato (31 dicembre 2003), per *Eurojust* (6 settembre 2003), per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (28 maggio 2001), per il riciclaggio di danaro, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi del reato (26 giugno 2001).

La situazione delle convenzioni europee in materia di contrasto al terrorismo e alla criminalità appare nei seguenti termini: la Convenzione Ue relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri Ue (estradizione semplificata), fatta a Bruxelles il 10 marzo 1995, è alla Camera e non ne è iniziato l'esame; la Convenzione Ue relativa all'estradi-

zione tra gli Stati membri Ue (estradizione semplificata), fatta a Dublino il 27 settembre 1996 è alla Camera, senza che ne sia iniziato l'esame; sulla Convenzione Ue relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri Ue, firmata a Bruxelles il 29 maggio del 2000 , è iniziato l'esame alla Camera; il Primo protocollo addizionale sulle indagini bancarie e finanziarie, ottobre 2001, non ha ancora avuto un seguito.

Per quanto riguarda le decisioni quadro, la situazione è la seguente: la Decisione-quadro Ue relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti del 28 maggio 2001 non ha ancora avuto un seguito, come pure la Decisione-quadro Ue sul riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato del 26 giugno 2001. Invece, la Commissione Giustizia della Camera ha concluso l'esame della Decisione quadro su Eurojust del 28 febbraio 2002 e della Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo del 13 giugno 2002.

Tra gli altri strumenti di rilievo internazionale si segnalano il Secondo protocollo addizionale della Convenzione di Strasburgo del 1959 sull'assistenza giudiziaria in campo penale (per semplificare le regole delle rogatorie), la Convenzione penale sulla corruzione fatta dal Consiglio d'Europa e la Convenzione Onu sul crimine organizzato transnazionale e protocolli addizionali su traffico di armi, di migranti e di persone.

La legge comunitaria dunque è l'occasione – se si vuole – per rimediare, almeno parzialmente, a questi ritardi ed omissioni. La propria parte politica intende offrire al Governo un'opportunità per recuperare coerenza e credibilità europeistica preannunciando l'intenzione di presentare emendamenti sulle disposizioni di attuazione degli atti normativi europei in materia di collaborazione giudiziaria, ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile. In tal modo, si fornirà l'occasione al Governo per chiarire se le reiterate dichiarazioni di intenti europeistici, corrispondono al vero, oppure il vero volto della politica governativa è quello del Ministro Castelli, del suo isolamento dell'Italia dal resto d'Europa.

Su queste materie, del resto, non si potrà agire attraverso deleghe al Governo, ma attraverso l'applicazione diretta. Ci sono motivi di opportunità (le attese dell'opinione pubblica e l'urgenza della situazione internazionale) e motivi di contenuto (si tratta di materie delicate, per le quali la competenza primaria del Parlamento non può essere in nessuna forma compressa). Ci sono però anche motivi più direttamente legati alla legge comunitaria in esame, relativi ai tempi di attuazione della delega.

Al riguardo il comma 1 dell'articolo 1 contiene una innovazione sulla quale vi sono molte perplessità: i termini di delega per i decreti sia attuativi che integrativi o modificativi sono fissati a 18 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria, mentre nella legge comunitaria del 2003 questi termini erano di 12 mesi. Inoltre, secondo il comma 3 dello stesso articolo 1, il Governo dispone di altri tre mesi: è sufficiente che presenti il decreto in Parlamento nei trenta giorni precedenti la scadenza o successivamente e subito scattano altri 90 giorni. Secondo il comma 4, poi, il Governo ha ulteriori ventuno mesi dall'entrata in vigore dei decreti per inte-

grarli, modificarli. Nel complesso, quindi, si dispone di tre anni e mezzo per attuare la delega: si tratta di un tempo enorme, al quale va aggiunto il tempo dalla presentazione della legge comunitaria alla sua approvazione, tempo nel quale il Governo, avendo scelto quali deleghe chiedere, può procedere comunque alla predisposizione degli strumenti da sottoporre alle regioni e al Parlamento.

Questa concezione della delega svilisce il Parlamento; inoltre, occorre tener conto che, finché non viene compiutamente attuata la delega, il rischio di infrazione è certo. La probabile giustificazione del Governo di un aumento dei tempi a disposizione, viste le difficoltà attuali, è cioè esattamente il contrario di quello che sarebbe necessario.

Il ministro delle Politiche Comunitarie Rocco Buttiglione ha ripetuto anche quest'anno quello che aveva già detto sia lo scorso anno che l'anno prima: gran parte del contenzioso per i ritardi dell'Italia non nasce né dal Governo né dal Parlamento, ma dalla ritardata attuazione delle deleghe. Tuttavia il Governo, invece di darsi gli strumenti per porre rimedio a questa dichiarata inefficienza, aumenta i tempi a dismisura. Vi sono 138 lettere di costituzione in mora e 64 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario; 37 ricorsi promossi davanti alla Corte di Giustizia; 16 sentenze di condanna emesse dalla stessa Corte di Lussemburgo; 10 procedure per l'irrogazione di multe per sentenze non applicate.

Tutto questo nonostante i miglioramenti che si sono registrati nel corso del 2003: l'Italia è passata dal quindicesimo al decimo posto per deficit di recepimento (ma, avverte la relazione, questi miglioramenti sono del tutto provvisori per il 2004). In ogni caso il deficit è del 3 per cento: il doppio esatto del deficit fisiologico che il Consiglio europeo si era dato per il marzo 2004. Anche le regioni e le province autonome hanno competenza nella trasposizione del diritto comunitario, ma nella relazione di accompagnamento della legge comunitaria si legge che non risultano, infine, disponibili i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 9 della legge La Pergola.

Eppure il Governo dovrebbe fornire questi dati come ha fatto con la legge comunitaria del 2003 e come fa di nuovo con il disegno di legge comunitaria per il 2004. In particolare, l'intervento suppletivo anticipato e cedevole del Governo è stato ed è previsto per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. La legge non ha messo e non metterà in capo al Governo solo un diritto, ma anche un dovere: il Governo deve evitare inadempienze in questo settore e quindi deve mettersi in condizione di esercitare questo dovere. Gli atti delle regioni sono pubblici; i Bollettini ufficiali regionali sono fonti autentiche: è sufficiente realizzare una banca dati non tanto complessa per tenere aggiornato lo stato di adempimento e fare subito gli atti che già la legge consente ed esige.

Il Governo aveva ed ha disposizione la Conferenza Stato-Regioni, una cui sessione è dedicata alle materie comunitarie. Il 29 gennaio scorso la Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole al disegno di legge comunitaria: quella dunque poteva essere la sede – con la dovuta preparazione – perché le Regioni facessero insieme allo Stato il punto sul recepimento nonché per confrontare non solo la legge comunitaria statale, ma anche gli strumenti comunitari regionali. Nel caso in cui lo strumento legislativo in vigore non basti, il Governo potrebbe proporre una norma nel disegno di legge comunitaria per integrare le disposizioni attuali e dotarsi della capacità di applicare la legge, non accontentandosi di prendere sconsolatamente atto di non sapere nulla.

Per quanto riguarda alcuni temi specifici, l'articolo 4 reca una disposizione che viene da lontano e di cui non si può fare carico dunque solo all'attuale Governo e all'attuale maggioranza. Essa prevede che il cittadino paghi il costo degli atti richiesti dall'Unione Europea, come se l'Europa fosse un privato e come se le norme europee non fossero parte delle norme che consentono di esprimere la cittadinanza.

Preannuncia che l'attività emendativa riguarderà anche i contenuti degli allegati alla legge comunitaria, con la verifica se per alcune direttive non sia più opportuno il passaggio dall'allegato A all'allegato B, in modo che ci sia il controllo del Parlamento o addirittura non sia preferibile l'attuazione diretta, ad esempio, per le direttive sui lavoratori esposti all'amianto e sul trattamento dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il relatore BASILE *(FI)* ritiene interessanti alcune delle osservazioni espresse dal senatore Bedin, sulle quali, peraltro, il ministro Buttiglione si è impegnato a fornire specifici chiarimenti. Per quanto attiene al coinvolgimento delle Regioni nel processo di attuazione degli atti comunitari, è valutabile in modo positivo la proposta del senatore Bedin di istituire una apposita banca dati, mentre per quanto concerne la necessità di una maggiore trasparenza nella documentazione fornita dalla pubblica Amministrazione, appare utile evidenziare che sono già attivi alcuni programmi comunitari in tale settore.

In ordine poi alla proposta di inserire alcune direttive comunitarie all'interno dell'Allegato B – in modo che sulle stesse possa applicarsi la procedura rafforzata, che prevede un parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari – fa presente che lo stesso ministro Buttiglione si era mostrato disponibile, mentre per quanto attiene al tema legato al termine entro il quale devono essere esercitate le deleghe conferite al Governo, appare utile sviluppare una riflessione.

Il presidente GIRFATTI, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per le relazioni svolte dal Presidente Greco e dal senatore Basile, si sofferma preliminarmente sulla relazione riguardante la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricordando i risultati positivi conseguiti durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. I risultati raggiunti sono stati infatti ulteriormente sviluppati, sia nel Consiglio europeo

di ottobre, sia nel Consiglio europeo tenutosi a dicembre; grazie al contributo dell'Italia, si è tra l'altro giunti all'approvazione dell'Iniziativa per la Crescita, nonché di un programma di avvio rapido nei settori dei trasporti, dell'energia e della ricerca.

Ugualmente apprezzabili sono i passi compiuti nell'ambito del processo di allargamento dell'Unione europea, culminato ad Atene, il 16 aprile 2003, con la firma del Trattato di adesione; sul processo di allargamento, tra l'altro, è stato significativo l'apporto della stessa Commissione. Va espresso un giudizio positivo anche in ordine agli sforzi compiuti dall'Italia affinché nel corso del semestre si perfezionasse il progetto di nuova Costituzione per l'Europa; tuttavia, a tale riguardo, non è stato possibile raggiungere un accordo soprattutto a causa di posizioni contrastanti sul sistema del calcolo della maggioranza qualificata all'interno del Consiglio.

La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si sofferma poi sul lavoro svolto dall'Italia nell'ambito del cosiddetto primo pilastro, con riferimento al mercato interno e alle politiche comuni dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'agricoltura e della coesione economica e sociale. In relazione al secondo pilastro, il lavoro svolto dall'Italia – ed in particolare dal Senato – nel corso del 2003 ha interessato tanto la politica estera di sicurezza e di difesa (PESD) tanto la politica estera e di sicurezza comune (PESC). Nel contesto della PESD si è raggiunta un'intesa tra l'Unione europea e la NATO in virtù della quale quest'ultima metterà a disposizione i propri mezzi per operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea. Grazie a tali accordi, l'Unione europea è ora impegnata sia nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia che nel Congo.

Un giudizio positivo va espresso anche sull'impegno profuso dall'Italia nella sesta Conferenza ministeriale euromediterranea, svolta a Napoli lo scorso dicembre. Infatti, in tale occasione è emerso l'impulso a rilanciare il processo di Barcellona per quanto riguarda il partenariato politico, economico e culturale. La Conferenza ha inoltre registrato la trasformazione del Forum parlamentare euromediterraneo in assemblea parlamentare. Per quanto concerne il Fondo euromediterraneo di investimento e partenariato bisogna ricordare la decisione del Consiglio Ecofin di potenziarne la dotazione finanziaria. Inoltre, nell'ambito della Conferenza di Napoli si è confermato il ruolo che l'Italia è chiamata ad assolvere come cerniera tra i paesi dell'Unione europea ed i paesi del bacino mediterraneo; in tale contesto, ricorda talune proposte volte a fissare in una città meridionale, come Napoli, Bari, Palermo e Torre del Greco, la sede per la Banca mediterranea. Nel corso del 2003 l'Italia si è poi impegnata anche in una serie di relazioni bilaterali con i paesi dell'area del Maghreb, anche allo scopo di arginare il fenomeno dell'immigrazione clandestina diretta verso l'Italia. Più in generale, l'Italia ha seguito gli sviluppi della questione mediorientale, sostenendo il rilancio del processo di pace, con la promozione di molte iniziative per il dialogo civile tra gli israeliani ed i palestinesi.

Per quanto concerne il disegno di legge comunitaria per il 2004, dopo aver ricordato che esso assume sempre più la portata di uno strumento cardine per accelerare il processo di adeguamento dell'Italia alla normativa dell'Unione europea, evitando forme di contenzioso, si sofferma sull'articolo 1, comma 5, del disegno di legge in esame, il quale prevede l'intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato nel caso di inadempienza delle Regioni, che danno attuazione diretta al diritto comunitario nelle materie di loro competenza.

La disposizione richiamata persegue l'obiettivo di rispettare il nuovo riparto di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione, garantendo allo Stato uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Appare rilevante anche quanto stabilito dall'articolo 5 in merito al conferimento di una delega al Governo per l'adozione di testi unici recanti le disposizioni dettate in attuazione delle deleghe per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinarle con le norme vigenti. Il successivo articolo 6 prevede una delega al Governo per la definizione di sanzioni penali o amministrative, per fatti che configurino violazione alla disciplina contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio, e alla vendita di prodotti fitosanitari.

Infine, rilevato che nel processo di elaborazione del disegno di legge comunitaria il Governo ha tenuto conto del ruolo delle Regioni, appare auspicabile che possano essere eventualmente valutati gli spazi per alcuni miglioramenti al disegno di legge in esame allo scopo di rafforzare l'obiettivo di ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

132ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni dei deputati italiani al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno 2004

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni amministrative e regionali prevista per il mese di giugno 2004
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente alla Commissione il presidente, senatore Claudio PETRUCCIOLI, il quale rileva in primo luogo che le elezioni europee previste per i prossimi 12 e 13 giugno sono le prime ad essere regolamentate alla luce della legge n. 28 del 2000.

Egli si sofferma quindi su alcuni elementi di criticità che emergono da un lato rispetto alla regolamentazione delle precedenti elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e, dall'altro, rispetto alle altre consultazioni elettorali finora disciplinate a norma della legge n. 28 del 2000.

In primo luogo il Relatore fa riferimento alla questione dei soggetti ammessi alla prima fase, quella cioè precedente alla presentazione delle candidature, delle Tribune politiche elettorali e delle altre di trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai.

Da quando è entrata in vigore la legge 28 del 2000, tra i criteri residuali rispetto a quello principale per l'ammissione di un soggetto politico alle trasmissioni – il criterio cioè che vi sia un Gruppo parlamentare corrispondente in almeno uno dei rami del Parlamento nazionale – vi è stato quello dell'avere almeno due rappresentanti eletti con proprio simbolo al Parlamento Europeo.

Tale criterio è stato individuato dalla Commissione e dall'Autorità in via di prassi, dal momento che la legge 28 del 2000 parla semplicemente di presenza nel Parlamento Europeo.

Poiché in questo caso l'assemblea da rinnovare è appunto quella europea, sembra giusto non solo adottare la presenza nel Parlamento Europeo come criterio principale per individuare i soggetti politici ammessi, ma anche ritenere sufficiente, affinchè tale soggetto politico sia legittimato a partecipare, che ad esso faccia riferimento anche un solo deputato italiano al Parlamento Europeo.

Il criterio della presenza nel Parlamento nazionale dovrebbe essere quindi un criterio residuale, da adottare però secondo il principio della massima inclusività, e quindi prevedendo tra i soggetti ammessi anche i Gruppi Misti della Camera e del Senato, i cui Presidenti indicheranno di volta in volta le forze politiche che li rappresentano.

Per quanto riguarda la seconda fase, quella cioè successiva alla presentazione delle candidature, occorre precisare che, mentre nel regolamento del 1999 erano ammesse le liste che avessero presentato candidati in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale, è ora invece sufficiente, a norma della legge 28 del 2000, la presentazione di liste in ambiti territoriali che rappresentino almeno un quarto dell'elettorato italiano.

Il Relatore si sofferma quindi sulla regolamentazione dell'informazione.

Egli ricorda che nei precedenti regolamenti relativi a consultazioni elettorali di vario genere i principi cui si è ispirata la disciplina dell'informazione sono stati i seguenti: la necessità che nel periodo elettorale il comportamento dei giornalisti e dei conduttori radiotelevisivi sia ispirato alla massima imparzialità; la riconduzione, sempre per il periodo elettorale, delle trasmissioni di approfondimento informativo, ove siano trasmissioni di rete, alla responsabilità del direttore di una testata giornalistica della Rai; il divieto della presenza di candidati o di esponenti politici per il periodo della campagna elettorale in qualsiasi trasmissione della Rai non appartenente ai generi della comunicazione, dell'informazione o dei messaggi autogestiti; il divieto, per quanto riguarda i notiziari propriamente detti, di un uso ingiustificato di riprese dirette con candidati, membri del Governo ed esponenti politici.

Tale regolamentazione presenta in primo luogo un aspetto critico, oggetto di una annosa discussione: è stato cioè spesso sostenuto che gran parte delle trasmissioni di approfondimento, normalmente di rete, che vengono riportate alla responsabilità di un direttore di testata giornalistica durante le elezioni, non sarebbero in realtà trasmissioni di informazione, ma di comunicazione politica, e che pertanto andrebbero sottoposte alle regole di quest'ultima. A parere del Relatore si potrebbe provare a stabilire alcune regole più cogenti anche per questo tipo di trasmissioni, ad esempio prevedendo che esse vengano programmate in modo da garantire la presenza di tutte le forze politiche che partecipano alla competizione elettorale, ovvero che vengano organizzate in modo da prevedere sempre e comunque un contraddittorio almeno fra due candidati o esponenti di forze politiche.

Un secondo aspetto particolarmente delicato risiede nella probabilità che si candidino alle prossime elezioni europee membri del Governo ovvero esponenti di spicco delle forze politiche nazionali.

È evidente che la presenza di queste candidature – per lo più di bandiera atteso il vigente regime di incompatibilità per il Parlamento Europeo – comporta taluni problemi, in particolare per quanto riguarda i notiziari, dal momento che non si può pensare che la qualifica di candidato alle elezioni europee di un eminente personaggio del Governo o del Parlamento possa determinare un oscuramento delle notizie di cronaca politica che lo riguardano.

A tale proposito il Relatore ritiene che sia opportuno individuare almeno alcune modalità che limitino la sovraesposizione nei notiziari di questi candidati, quali il divieto di commentare le notizie che li riguardano con immagini in movimento, o quello di trasmettere le loro dichiarazioni in voce, in tal modo assicurando comunque la mediazione del giornalista.

Il Relatore si sofferma quindi sulla disciplina dei messaggi autogestiti segnalando l'opportunità – al fine di evitare che alla Rai venga addossata la responsabilità della differente efficacia mediatica tra i vari messaggi – che, qualora un soggetto ammesso ritenga di dover usufruire del supporto tecnico della Rai, il messaggio debba essere registrato negli studi appositamente messi a disposizione dall'azienda a Roma; resterebbe ferma naturalmente la possibilità di realizzare il messaggio in qualsiasi altra ambientazione qualora si preferisse produrlo con i mezzi propri.

Il Relatore invita quindi la Commissione a riflettere, con particolare riferimento alle conferenze stampa dei rappresentanti di lista o dei soggetti da loro delegati, sul criterio con il quale viene stabilito l'ordine delle trasmissioni.

A suo parere sarebbe ragionevole contemperare il criterio del sorteggio con quello della rappresentatività, stabilendo ad esempio che vadano in onda per prime le trasmissioni riferite a quelle liste che non hanno avuto titolo a partecipare alla prima fase della campagna elettorale perché prive di qualsiasi rappresentanza nel Parlamento Europeo o in quello nazionale, e successivamente le altre.

Il Relatore si sofferma quindi brevemente sulla proposta di regolamento della campagna elettorale sulle reti Rai relativa alle elezioni regionali sarde e alle elezioni comunali e provinciali, rilevando come si sia tentato di accogliere le osservazioni formulate dalla Direttrice della Testata giornalistica regionale in una audizione informale davanti all'Ufficio di Presidenza, nei limiti in cui ciò è consentito dalla lettera della legge n. 28 del 2000.

Il deputato GIULIETTI ritiene che la relazione del Presidente costituisca una corretta base di partenza per l'elaborazione del regolamento, e condivide in particolare la necessità di assicurare la massima inclusività alle norme sull'individuazione dei soggetti ammessi a partecipare alla campagna elettorale radiotelevisiva sulle reti della Rai.

In proposito egli chiede al Presidente se abbia avuto chiarimenti dalla Rai circa la prosecuzione del rapporto di quest'ultima con l'Osservatorio di Pavia, dal momento che i dati forniti da tale istituto rappresentano allo stato l'unica possibilità per la Commissione di verificare il rispetto dei parametri di pluralismo stabiliti dal regolamento.

In proposito egli segnala il perdurante problema della scarsezza di strumenti per il controllo sul pluralismo in Radio.

Con l'occasione il deputato Giulietti chiede anche al Presidente di sollecitare la Rai a rispondere alla richiesta promossa dal maestro Abbado e sottoscritta da un gran numero di uomini di cultura, rivolta a consentire la ripetizione in Italia da parte della Rai delle trasmissioni del canale culturale satellitare francese Artè.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente di aver avuto assicurazioni dalla Rai circa il fatto che il rapporto con l'Osservatorio di Pavia proseguirà almeno fino a dopo lo svolgimento delle elezioni europee.

Il deputato CAPARINI ritiene di non poter offrire alcun contributo alla discussione fino a che il Presidente non avrà fornito una prima bozza di testo su cui discutere.

In proposito egli ritiene che la procedura seguita in questa occasione, a partire dall'autodesignazione del Presidente quale Relatore, non sia garantista nei confronti della maggioranza e si iscriva in una serie di comportamenti discutibili come quello che ha portato all'approvazione del documento conclusivo del dibattito sul precariato in Rai.

In proposito egli ricorda che avendo il Presidente presentato una prima bozza di documento conclusivo, era stato deciso su sua richiesta – al fine di arrivare ad un documento unitario senza la formalizzazione e la votazione di emendamenti – di rinviare invece la discussione al fine di consentire ai membri della Commissione di far pervenire al Presidente proposte di modifica, che il Presidente stesso avrebbe poi potuto recepire su un nuovo testo sul quale avere poi l'unanimità.

Le proposte della maggioranza sono state poi raccolte e formalizzate in una lettera del collega Butti; il Presidente aveva ritenuto di non acco-

glierle portando poi però in votazione il provvedimento in una seduta a cui egli stesso, così come il collega Butti e altri esponenti della maggioranza, non aveva potuto partecipare per concomitanti impegni parlamentari, e ciò in modo da arrivare all'approvazione di un documento che, di fatto, non rispetta né gli orientamenti della maggioranza né la sostanza di quanto emerso dalle audizioni.

Il deputato Caparini fa inoltre presente che da questo momento si opporrà a qualsiasi sovrapposizione tra i lavori di questa Commissione e quelli della Camera dei deputati.

Concorda il deputato LAINATI il quale ritiene che il comportamento del Presidente in occasione della votazione del documento conclusivo sui precari sia stato gravemente scorretto.

Il presidente PETRUCCIOLI respinge con decisione le critiche dei deputati Caparini e Lainati.

Nell'assicurare che nel corso di questo pomeriggio metterà a disposizione dei colleghi una prima bozza dei due regolamenti in titolo, elaborata in conformità alle problematiche esposte nel corso della relazione, egli fa presente, per quanto riguarda la vicenda della votazione del documento finale sul precariato, che in occasione della presentazione della prima bozza egli aveva proposto di fissare un termine per gli emendamenti, e che era stato su richiesta del deputato Caparini che si era adottata una procedura più informale.

Per quanto riguarda poi le proposte di modifica inviategli dal collega Butti, egli fa presente di averne accolte integralmente due, e di aver accolto sostanzialmente anche la terza, sia pure in una formulazione diversa.

Quando a conclusione della discussione della nuova bozza si è passati alla votazione finale, non vi sono state obiezioni da parte degli esponenti della maggioranza presenti, a cominciare dal deputato Lainati, né richieste di rinvio del voto o di verifica del numero legale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,35.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE propone di invertire l'ordine del giorno.
Non facendosi obiezioni, la proposta è accolta.

Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279)

Riferisce il relatore, senatore MARITATI.

Sulla relazione svolgono alcune considerazioni gli onorevoli SINISI e LUMIA, i senatori NOCCO, AYALA, ZANCAN e BOBBIO e il PRESIDENTE.
Replica il relatore.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Seguito e conclusione della discussione sul disegno di legge di ratifica della Convenzione di Palermo

Il relatore, onorevole VITALI, illustra due modifiche, rispettivamente alle pagine 6 e 7 e alla pagina 15, del documento di sintesi della discussione svolta in Commissione.

L'onorevole SINISI propone due ulteriori modifiche al testo degli emendamenti.

Segue una discussione nel corso della quale intervengono il senatore BOBBIO, gli onorevoli LUMIA e CEREMIGNA, il RELATORE e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, quindi, sospende brevemente la seduta per consentire una migliore formulazione dei testi in esame.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,30.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli degli onorevoli SINISI, LUMIA, CEREMIGNA e VITALI e del senatore BOBBIO, il PRESIDENTE pone in votazione il documento nel testo emendato, che è approvato all'unanimità.

La Commissione autorizza il Presidente ad effettuare i necessari coordinamenti.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Pongono quesiti gli onorevoli LUMIA e SINISI e intervengono il senatore BOBBIO e l'onorevole CEREMIGNA.

La seduta termina alle ore 12,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,35.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza

Il Comitato procede all'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, dottor Gianni LETTA, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori GIULIANO, BRUTTI e MALABARBA e dai deputati CICCHITTO, CALDAROLA e GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA SU ADOZIONI E AFFIDAMENTO

Audizione della dott.ssa Luisanna Del Conte, Presidente del tribunale per i minorenni di Ancona, e della dott.ssa Giulia De Marco, Presidente del tribunale per i minorenni di Torino

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'indagine conoscitiva sul quale svolgono ampie relazioni Luisanna DEL CONTE, *presidente del tribunale per i minorenni di Ancona* e Giulia DE MARCO, *presidente del tribunale per i minorenni di Torino.*

Alle domande del deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) rispondono Luisanna Del Conte, *presidente del tribunale per i minorenni di Ancona* e Giulia De Marco, *presidente del tribunale per i minorenni di Torino.*

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Del Conte, la dottoressa De Marco, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

100ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2656) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003***: parere di nulla osta;

alla 7ª Commissione:

(894-B) ***Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

302ª seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(2833) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, comma 2, inserito dalla Camera, che autorizza il Corpo forestale dello Stato ad effettuare assunzioni in deroga all'articolo 3, comma 53, della legge finanziaria 2004, la nota del Servizio del bilancio segnala che la norma non specifica quale sia il numero dei posti che si ritiene di assegnare rispettivamente per il 2004, 2005 e 2006 al fine di contenere la spesa nei limiti di spesa previsti. In ordine al successivo comma 3, rileva la necessità di verificare la disponibilità delle risorse richiamate per la copertura del capoverso «comma 7» della lettera *b)* con riferimento ai decreti legislativi n. 227 e n. 228 ivi richiamati. In relazione al citato decreto legislativo n. 228 ritiene, altresì, necessario precisare quale delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 36 debba essere ridotta ai fini della suddetta copertura finanziaria e se le stesse godano di sufficienti margini di elasticità; al riguardo, segnala inoltre che l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001 è richiamata anche ai fini della copertura dell'atto del Governo n. 331 (concernente lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della legge n. 38 del 2003, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione

amministrativa in agricoltura), profilo in ordine al quale appare opportuno acquisire chiarimenti.

In relazione all'articolo 1 del decreto – che sostituisce il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003 – fa presente che il Servizio del bilancio segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti, considerato che la relazione tecnica relativa al decreto legge n. 269 del 2003 riconnetteva alla norma ora modificata effetti di risparmio pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, in virtù dei maggiori controlli garantiti dall'acquisizione dei dati ivi previsti da parte dell'INPS.

In merito all'articolo 2, comma 1 (recante disposizioni in materia di quote latte), come segnalato dal Servizio del bilancio, riscontra altresì l'esigenza di acquisire conferma della congruità della quantificazione dell'onere ivi indicato, con particolare riferimento all'indicazione dei soggetti interessati e all'entità dei benefici, nonché della compatibilità della natura dell'onere (tenuto conto dell'esigenza di verificare un sufficiente margine di elasticità dello stesso) con la previsione di un limite di spesa; fa inoltre presente che occorre verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura dal successivo comma 2 con riferimento alla tabella C della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e se le stesse godano di sufficienti margini di elasticità. Il Servizio del bilancio rileva inoltre che la lettera della norma comprende, ai fini della restituzione degli importi, anche il periodo 1995-1996 stesso (e non solo quelli successivi, come fa invece la relazione tecnica); le controversie relative a tale periodo dovrebbero essere già state definite, a norma dell'articolo 7-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, che autorizzava la restituzione, su richiesta degli interessati e con onere a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, dei versamenti supplementari in eccesso riferiti alla produzione lattiera 1995/1996. Osserva dunque l'utilità di acquisire chiarimenti sul punto. Riscontra poi l'opportunità di chiarire se l'onere del provvedimento in esame comporti la chiusura, in via definitiva, di qualsiasi contenzioso riguardante il periodo dal 1995 al 2003, oppure, al contrario, persistano elementi suscettibili di dare luogo ad ulteriori contenziosi con corrispondenti nuovi oneri.

Analogamente, segnala poi la necessità di acquisire conferma della congruità della quantificazione dell'onere indicato al successivo comma 2-*ter*, relativo all'incremento dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché della compatibilità della natura dell'onere con il limite di spesa previsto e la sua modulazione temporale. Al riguardo, evidenzia che il Servizio del bilancio ribadisce le medesime osservazioni espresse per l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, circa lo scadenzamento delle assunzioni nel triennio 2004-2006.

In relazione all'articolo 3, comma 3, osserva l'esigenza di acquisire conferma dell'entità dell'onere derivante dall'attuazione del regolamento (CE) n. 2371/02; ritiene, inoltre, necessario verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura dal successivo comma 4 con riferimento alla legge n. 267 del 1991 e alla tabella C della legge n. 350 del 2003 e se le stesse godano di sufficienti margini di elasticità.

In merito all'articolo 4, comma 3 – che stabilisce, in favore degli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-*bis*, nonché delle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, il rinvio fino a 12 mesi della riscossione dei contributi previdenziali, da disporre con apposito decreto ministeriale, autorizzando a tal fine la spesa annua, per il triennio 2004-2006, di 1,327 milioni di euro – il Servizio del bilancio fa presente l'esigenza di acquisire chiarimenti, tenuto conto che la relazione tecnica relativa al disegno di legge n. 2438 (contenente il decreto-legge n. 192 del 2003, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania), nel calcolo degli oneri connessi alla proroga della riscossione dei contributi agricoli, riportava dati diversi da quelli esposti in relazione al provvedimento in titolo con riferimento al rapporto lavoratori-aziende, all'aliquota contributiva, al tasso di interesse di provvista e alle giornate lavorative annue medie. In proposito, fa presente che il Servizio del bilancio segnala inoltre l'opportunità di una riflessione sul ricorso ad una modalità di copertura limitata all'onere costituito dagli interessi di provvista. Richiama altresì l'opportunità di acquisire conferma della congruità della quantificazione dell'onere ivi indicato, tenuto conto dell'estensione della platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni ivi previste determinata dalle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo iniziale del decreto, nonché della compatibilità della natura dell'onere con la previsione di un limite di spesa. Il Servizio del bilancio segnala, poi, che le norme citate potrebbero determinare ulteriori effetti finanziari negativi in rapporto al processo di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS e dovrebbe essere fornito un chiarimento in merito all'estensione temporale dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura, indicata dal testo in un triennio mentre la norma richiamata (articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) prevede la sospensione della riscossione per non più di dodici mesi.

In merito all'articolo 5 – che prevede la possibilità che alle imprese di autotrasporto ed alle piccole imprese che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria vengano concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante nei limiti dei crediti suddetti, prevedendo altresì una garanzia sussidiaria attraverso il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 – segnala le osservazioni del Servizio del bilancio, che rileva l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla portata dell'estensione dell'agevolazione in esame e sottolinea che non si può escludere l'eventualità che l'estensione, rispetto alla legislazione vigente, delle garanzie a carico del fondo, possa comportare indirettamente la necessità di una ulteriore dotazione finanziaria a favore del fondo stesso, anche in considerazione del fatto che, nel corso dell'esame da parte della Camera, l'agevolazione è stata estesa ad una platea di beneficiari superiore rispetto a quanto previsto nel testo al quale era riferita la relazione tecnica iniziale.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che le seguenti proposte sembrano recare maggiori oneri privi di copertura: 2.100 (in relazione

alle verifiche affidate all'AGEA), 4.14 (che estende la platea dei soggetti ammessi alla sospensione dei contributi previdenziali), 5.0.6 e 5.0.103 (che estendono la platea dei soggetti ammessi alle operazioni di compensazione).

Rileva, inoltre, l'esigenza di acquisire una quantificazione degli oneri correlati alle seguenti proposte al fine di valutare la congruità della rispettiva copertura nonché di verificarne la compatibilità con il tetto di spesa indicato: 2.1, 2.2, 3.0.1 (previa verifica dell'effettiva onerosità dell'emendamento), 3.0.100 (analogo al 3.0.1), 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.101, 4.102, 4.4, 4.103, 4.3, 4.10, 4.106, 5.1, 5.2, 5.3, 5.100, 5.101, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.10, 5.12, 5.13, 5.16, 5.17, 5.0.1, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.2 e 5.0.102.

Appare, altresì, opportuna una verifica degli eventuali effetti finanziari delle proposte 3.100 (in relazione alla comprimibilità della spesa che si intende ridurre), 4.100 (tenuto conto, anche in relazione al testo, dell'estensione della platea dei soggetti beneficiari del credito agrario), 5.22, 5.102, 5.19, 5.103, 5.104, 5.21 e 5.20, (che estendono la platea dei soggetti ammessi alle misure creditizie di cui all'articolo 5).

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni in ordine ai restanti emendamenti, tenuto conto delle proposte che recano un limite di spesa coperto a fronte di un onere palesemente modulabile.

Il sottosegretario VEGAS precisa che, in relazione alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 1, a tutti gli interventi a carattere agevolativo previsti dal decreto legislativo n. 228 del 2001 si fa fronte nell'ambito dell'unico stanziamento di bilancio autorizzato, ai sensi dell'articolo 36 del predetto decreto legislativo (capitolo 2143 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali). Dopo aver rilevato che analoga disposizione di copertura è prevista anche dall'articolo 2, comma 9, della legge finanziaria per l'anno 2004, ribadisce che il Governo non ha ritenuto necessario esplicitare l'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo citato. Ove, tuttavia, si ritenesse opportuna un'esplicitazione, fa presente che potrebbe essere indicato l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001.

In relazione all'articolo 2, recante disposizioni in materia di quote latte, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che il contenzioso relativo all'anno 1995-96 riguarda limitate rideterminazioni operate dalle Regioni successivamente all'anno 2001, del prelievo supplementare dovuto. Tali rideterminazioni non sono state inserite nella procedura di cui all'articolo 7-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 e riguardano 131 produttori, per un importo di circa 180.000 euro. Relativamente alla chiusura del contenzioso, precisa, infine, che la norma riguarda esclusivamente quello derivante dall'applicazione della legge n. 118 del 1999.

In relazione all'articolo 4, comma 3 (credito agrario e contributi previdenziali), ribadisce che l'ampliamento della platea dei beneficiari della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, comporta mag-

giori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. In merito alla prevista estensione temporale triennale dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura, fa presente che gli oneri previsti, coperti per l'intero triennio in corso, dovrebbero in effetti essere determinati per un periodo non superiore a 12 mesi, a decorrere dalla data che verrà indicata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Si riserva, infine, di fornire ulteriori chiarimenti sia sull'avvenuta cartolarizzazione dei contributi versati – sulla quale osserva che permangono alcune ragioni di preoccupazione – sia sui rilievi relativi all'articolo 5, recante misure creditizie per le imprese di autotrasporto.

Il senatore CADDEO *(DS-U)*, dopo aver ricordato che già durante l'esame presso la Camera dei deputati sono state sollevate alcune questioni relative ai profili finanziari del provvedimento in titolo, rileva che il provvedimento presenta tuttora numerosi profili critici dal punto di vista finanziario. Le nuove assunzioni di personale del Corpo forestale dello Stato previste dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione – che muovono in direzione opposta alle disposizioni contenute nella legge n. 36 del 2004, recentemente approvata – sono suscettibili di determinare maggiori oneri senza chiare indicazioni sulle risorse di copertura a valere sui decreti legislativi nn. 227 e 228 del 2001 e le corrispondenti autorizzazioni di spesa da ridurre. La semplificazione burocratica prevista per la denuncia aziendale dall'articolo 1 del decreto-legge comporta una revisione della stima delle entrate stimate nel bilancio a legislazione vigente pari a 60 milioni di euro annui. Anche le norme relative alle quote latte, indicate nell'articolo 2 del decreto-legge, determinano aumenti di spesa e le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* comportano incrementi di personale in un momento in cui è stato in più sedi segnalato l'allarmante andamento della spesa per il personale.

Anche in relazione ai contributi previdenziali ed al credito agrario di cui all'articolo 4, non è prevista alcuna quantificazione né alcuna copertura finanziaria.

Il provvedimento è quindi carente dal punto di vista finanziario e occorrono maggiori chiarimenti da parte del Governo su tali profili.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Caddeo, fa presente, inoltre, che le risposte offerte dal sottosegretario Vegas non forniscono sufficienti chiarimenti in merito alla distribuzione nei tre anni delle nuove assunzioni previste dall'articolo 1. Segnala, al riguardo, l'opportunità che tali chiarimenti vengano espressamente indicati nelle norme medesime. Anche in relazione alla copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, le risposte del Governo sono parziali in quanto, ammesso che l'unico stanziamento di bilancio citato dal sottosegretario Vegas abbia le adeguate disponibilità, occorre ridurre espressamente l'autorizzazione di

spesa medesima. Prende atto, altresì, della dichiarazione del Governo sulle preoccupazioni relative ai processi di cartolarizzazione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 del decreto-legge, ma ritiene che su tali questioni la Commissione dovrebbe esprimere un avviso contrario. Per quanto attiene ai profili finanziari connessi al Fondo interbancario di garanzia, rileva, inoltre, che – indipendentemente dalla capienza del Fondo – occorre svolgere una riflessione sull'opportunità di prevedere un volume di disponibilità finanziarie più ampio, per tenere conto dei nuovi rischi introdotti con il provvedimento in titolo.

Solleva, infine, alcune preoccupazioni stante la portata dei profili finanziari critici emersi dal dibattito e l'andamento dei lavori in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire al relatore di formulare una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni emerse dal dibattito.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2561) ***Istituzione della provincia di Monza e della Brianza***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri

(2562) ***Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani***, approvato dalla Camera dei deputati

(2563) ***Istituzione della provincia di Fermo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni, Zama
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 18 marzo.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* rivolge alcune richieste di chiarimenti al sottosegretario Vegas in merito al disallineamento tra oneri e corrispondente copertura finanziaria dell'attività del Commissario. In particolare, chiede chiarimenti in merito alla sussistenza di oneri tra il periodo per il quale è prevista la copertura finanziaria dell'attività del Commissario (anni 2004 e 2005) ed il termine entro il quale la giunta provinciale, di concerto con il Commissario, effettua gli adempimenti di cui al comma 1, dell'articolo 2.

Dopo l'intervento del senatore CICCANTI *(UDC)* volto a confermare, a suo avviso, la sussistenza di oneri nel periodo suindicato, prende la parola il sottosegretario VEGAS che si riserva di fornire i necessari chiarimenti nella prossima seduta.

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che il senatore Izzo svolgerà il suo intervento nella giornata di domani. Al termine di tale intervento,

seguirà la replica del Governo necessaria per giungere ad una sollecita espressione del prescritto parere. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(894-B) ***Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore NOCCO *(FI)*, con il parere conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(2832) ***Deputato LICASTRO SCARDINO ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI *(AN)*, con il parere conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(2841) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento introduce una nuova disciplina dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 delimita l'ambito delle tipologie di sentenze definitive di proscioglimento che costituiscono il presupposto per l'esercizio del diritto al prolungamento o al ripristino del rapporto di impiego previsto dalla citata norma della finanziaria 2004, limitando l'esercizio del diritto solo alle sentenze intervenute nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge finanziaria. Con le lettere *b)* e *c)*, viene previsto che il prolungamento del rapporto di lavoro può estendersi oltre i limiti di età previsti dalla legge aggiungendovi le eventuali proroghe dei limiti stessi e ricomprendendo, oltre alla durata della sospensione ingiustamente subita, anche il periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza (con il cumulo fra i due periodi). La lettera *e)* prevede, invece, l'equiparazione delle sentenze di proscioglimento ai provvedimenti che dichiarano la non procedibilità perché il fatto non sussiste o perché non è stato commesso (primo periodo), nonchè il riconoscimento del diritto al miglior trattamento previdenziale derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del pe-

riodo di sospensione dal servizio o di quello non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza (secondo periodo). La relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria delle norme proposte considerando idonea a tal fine la copertura finanziaria a suo tempo già predisposta dall'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003. In particolare, viene asserito che dal raffronto fra la normativa previgente e quella risultante dal decreto-legge scaturisce una limitazione dell'ambito di applicazione delle norme in vigore, in particolare, per effetto del limite temporale che viene posto fissando a cinque anni il periodo massimo antecedente l'entrata in vigore del provvedimento entro il quale deve essere stata emanata la sentenza di proscioglimento. Nella relazione tecnica viene altresì precisato che le disposizioni di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1 si configurano come una specificazione del sistema di ristoro già previsto dall'ordinamento nei confronti dei dipendenti ingiustamente colpiti dalle conseguenze derivanti da procedimenti penali conclusi con una piena assoluzione. Occorre, preliminarmente, acquisire chiarimenti sui profili di quantificazione e di copertura finanziaria a suo tempo predisposta posto che, il Servizio del bilancio, sul testo della legge finanziaria trasmesso dalla Camera dei deputati, ha richiesto alcuni chiarimenti non indicati nella relazione tecnica. Come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre, poi, acquisire ulteriori indicazioni, posto che, nel provvedimento in esame, vanno posti a confronto gli effetti positivi della limitazione temporale alle sentenze intervenute nei cinque anni antecedenti al 1° gennaio 2004 per l'esercizio del diritto al ripristino del rapporto di lavoro, con quelli, che andrebbero distintamente valutati, delle disposizioni che incrementano la durata del periodo di prolungamento del rapporto di impiego (lettere *b)* e *c))* e quelle, di cui alla lettera *e)*, primo periodo, che equiparano alle sentenze di proscioglimento i provvedimenti che dichiarano la non procedibilità perché il fatto non sussiste o perché non è stato commesso. Sarebbe, altresì, necessario acquisire chiarimenti in merito alla lettera *e)*, secondo periodo, per verificarne la portata innovativa rispetto alla legislazione vigente. Anche con riferimento alle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo 1, manca nella relazione tecnica il confronto fra l'effetto di diminuzione degli oneri delle limitazioni sopra specificate e l'effetto di incremento degli oneri delle altre disposizioni segnalate. Appare, pertanto, necessario disporre di ulteriori elementi per valutare l'impatto finanziario delle norme proposte e per verificare l'asserita insussistenza di maggiori oneri. Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 2, come segnalato dal Servizio del bilancio, si fa presente che le modalità applicative previste nel comma 3 – concernente l'attribuzione al magistrato, una volta verificate determinate condizioni di anzianità di servizio, di una funzione di livello immediatamente superiore anche in soprannumero a quella da ultimo esercitata – sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari dei quali andrebbe meglio dimostrata la consequenzialità rispetto alla legislazione vigente e la non esorbitanza rispetto ai limiti di copertura a suo tempo già previsti e prima richiamati, posto che la relazione tecnica non esamina le disposizioni illustrate (limitandosi, invece, a precisare che l'in-

tero articolo 2 stabilisce le concrete modalità di applicazione della normativa tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori). Anche con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, la plausibilità della neutralità finanziaria delle norme, affermata nella relazione tecnica, andrebbe argomentata con dati e notizie allo stato non disponibili. Infine, il comma 6 dispone, infine, che le amministrazioni diverse da quelle contemplate nel comma 4 (Forze armate, Forze di polizia, Corpo dei vigili del fuoco) rendano indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza un numero di posti idoneo ad assicurare l'equivalenza della spesa determinata dal ripristino del rapporto di impiego. Al riguardo, occorre evidenziare che tale meccanismo di compensazione non appare idoneo ad assicurare l'invarianza degli oneri, poiché la riduzione dei posti in organico (che andrebbe attuata sul personale in servizio per conseguire i suoi effetti) potrebbe non essere in grado di determinare risparmi di spesa, posto che il bilancio non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate; la riduzione di posti teorici cui non corrispondano effettive dotazioni di bilancio non è in sostanza idonea a garantire a priori il conseguimento di risparmi di spesa.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MARZO 2004

54ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3ª Commissione:

(2845) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

(6ª - Finanze e tesoro)
(10ª - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Seguito dell'esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc.* LXXXVII, n. 4).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della pronvincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).*

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).

– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina (757).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Fermo (2563) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).*

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942).

– e della petizione n. 530 ad essi attinente.

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

XIII. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– e della petizione n. 636 ad esso attinente.

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (2841).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 (2845) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– DE PETRIS ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001 (1480).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Seguito dell'esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc*. LXXXVII, n. 4).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 marzo 2004» (n. 350).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

– BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d' istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (1341).

– RONCONI. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (2211).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

III. Esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc.* LXXXVII, n. 4).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in ordine all'andamento del debito, con particolare riferimento alla componente non statale.

ORE 14,30

– Audizione del Direttore generale del Tesoro.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

– Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– Deputato LICASTRO ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia (2832) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 349).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Norme per la valorizzazione e il recupero dell'Appia antica nell'intero percorso da Roma a Brindisi (2571).

– SPECCHIA ed altri. – Norme per la valorizzazione ed il recupero della Via Appia Antica nel percorso da Roma a Brindisi (2628).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia (1026).

– ACCIARINI. – Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti e per la promozione dello spettacolo circense (1373).

– ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti (1467).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione storica della via Lauretana (647).

– SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica della «Via Francigena» (2722).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale:

– Seguito dell'audizione dell'Amministratore delegato della società AUTOSTRADE S.p.A., audizione del Presidente dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori AISCAT e audizione del Presidente dell'ANAS in merito ai disagi provocati alla circolazione stradale e al sistema dei trasporti dagli eventi atmosferici dell'ultimo fine settimana di febbraio.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Venezia (n. 95).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana» (n. 342).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).

– ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).

– MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).

– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Programma di utilizzo per l'anno 2004 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 marzo 1999, n. 140, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive (n. 347).

– Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di imprese e società non più operative (n. 330).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti» (n. 339).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Seguito dell'esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc.* LXXXVII, n. 4).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).

– VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).

– e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari» (n. 341).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali» (n. 345).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).

– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

IV. Esame del disegno di legge:

– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

II. Esame del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc.* LXXXVII, n. 4).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione del Direttore generale della Direzione generale della qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Relazione concernente il riparto, per l'esercizio finanziario 2004,delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 348).

– Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (n. 96).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici» (n. 338).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria» (n. 340).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc.* LXXXVII, n. 4).

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla situazione in Kosovo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 14

– Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni dei deputati italiani al Parlamento Europeo prevista per il mese di giugno 2004.

– Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alla campagna elettorale per le elezioni amministrative e regionali prevista per il mese di giugno 2004

– Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alle elezioni amministrative previste per il 9 maggio 2004 in 15 comuni della Provincia autonoma di Trento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2002 relativo all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industrali – INPDAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 14

Indagine conoscitiva

– Sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria: esame del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 24 marzo 2004, ore 13,50 e 14

ORE 13,50

– Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

– Audizione del senatore Lamberto Dini.

– Al termine esame testimoniale del professor Lucio Izzo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23

€ 6,72